DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

1ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 giugno 1992** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 278. Sentenza 4-17 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Leva militare - Cittadini che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato nel quale siano tenuti a prestare servizio militare - Esenzione dagli obblighi di leva - Mancata previsione - Anacronismo di una norma tendente a garantire la formazione di contingenti di leva con la coscrizione di emigrati non più cittadini - Violazione della disciplina generale internazionale - Richiamo alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza n. 974/1988) e alla convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963 - Violazione del principio di parità di trattamento - Illegittimità costituzionale.

[D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, art. 1, lett. *b)*; legge 13 giugno 1912, n. 555, art. 8, ultimo comma] *Pag.* 9

N. 279. Sentenza 4-17 giugno 1992.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Comuni e province - Provincia autonoma di Bolzano - Bilancio preventivo 1992 e conto consuntivo 1990 - Lesione di competenze in materia di finanza locale - Difetto di copertura legislativa dei decreti impugnati - Spettanza allo Stato provvedere alla raccolta dei dati ed alla determinazione delle relative modalità. » 11

N. 280. Sentenza 4-17 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Amministratori e dipendenti funzionari di istituti, consorzi o aziende dipendenti da regioni, province e comuni - Ineleggibilità a consigliere regionale, comunale e circoscrizionale - Imprecisione e indeterminatezza del termine «ente dipendente» - Interpretazione spettante al giudice ordinario - Non fondatezza.

(Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, primo comma, n. 11).

(Cost., art. 51) . . . . . » 17

N. 281. Sentenza 4-17 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Istruzione pubblica - Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia - Diritto agli studi universitari - Norme relative - Dettagliata previsione di soluzioni organizzative obbligate - Violazione di competenze regionali in materia - Obiettivi di interesse generale razionalmente bilanciati con gli altri interessi costituzionalmente rilevanti - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

[Legge 2 dicembre 1991, n. 390, artt. 7, primo comma, lett. *d)*, 10, 18, quarto comma, 21, primo, secondo e quinto comma, 25, primo comma].

(Cost., artt. 3, 33, 34, 97, 117, 118 e 119) . . . . . » 21

N. 282. Sentenza 4-17 giugno 1992.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Ambiente - Tutela - Regione Veneto - Miniera «Costa Alta» - Violazione di competenze delegate dallo Stato - Competenze non suscettibili di tutela attraverso il conflitto di attribuzione - Richiamo alla sentenza n. 1112/1988 - Inammissibilità . . . . . » 29

N. 283. Sentenza 4-17 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Docenti universitari - Professori associati vincitori del concorso a professore ordinario - Beneficio della nomina in ruolo dopo il sessantacinquesimo anno di età - Mancata estensione - Situazioni poste a raffronto non comparabili - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 461/1989, 286/1990 e 769/1988) - Disciplina caratterizzata da specificità transitoria per i professori incaricati stabilizzati divenuti associati con giudizio di idoneità - Non fondatezza.

(D.-L. 28 febbraio 1986, n. 49, art. 9, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 120).

(Cost., art. 3) . . . . . *Pag.* 32

N. 284. Ordinanza 4-17 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Verbale di udienza - Forma di redazione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 529/1990) - Previsione di forme alternative rimessa alla valutazione del giudice a seconda dei casi - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., artt. 134, secondo comma, 140, primo comma, 567, terzo comma; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 8).

(Cost., artt. 24, 76, 101 e seguenti) . . . . . » 36

N. 285. Ordinanza 4-17 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Olii minerali - Depositi e impianti di distribuzione - Attività di esercizio - Denuncia dei quantitativi - Omissione nei termini - Trattamento sanzionatorio penale arbitrariamente indeterminato e non proporzionato - Risoluzione di dubbi interpretativi spettante esclusivamente al giudice *a quo* - Ragionevolezza - Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza.

(D.-L. 5 maggio 1957, n. 271, art. 13, primo comma, convertito in legge 2 luglio 1957, n. 474).

(Cost., artt. 25 e 27, terzo comma) . . . . . » 39

N. 286. Ordinanza 4-17 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Locazione - Reiezione della istanza di convalida di sfratto - Mancata comparizione dell'intimato - Opposizione del terzo intervenuto nel procedimento sommario - Motivazione - Mancata previsione - Difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità.

(C.P.C., art. 663).

(Cost., art. 3) . . . . . » 41

N. 287. Ordinanza 4-17 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285 - Possibilità di partecipare ad un nuovo esame di idoneità per l'immissione in ruolo - Limitazioni - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 530/1990) - Manifesta infondatezza.

(Legge 22 dicembre 1984, n. 894, art. unico).

(Cost., art. 3) . . . . . » 43

N. 288. Ordinanza 4-17 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblico interesse - Occupazione temporanea e d'urgenza di terreni - Prescrizioni urbanistiche ed edilizie - Accertamento di conformità - Nuove sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri - Opere equiparate a quelle destinate alla difesa militare - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 150/1992) - Manifesta infondatezza.

(Legge 6 febbraio 1985, n. 16, art. 3).

(Cost., artt. 5, 9, secondo comma, 117 e 118) . . . . . *Pag.* 44

N. 289. Sentenza 4-22 giugno 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Magistrati - Disciplina - Riabilitazione - Estensione automatica dell'istituto come previsto per i dipendenti dello Stato - Specificità costituzionale dello *status* di magistrato - Disomogeneità delle posizioni poste a confronto - Ragionevolezza della esistenza di norme differenziate anche in materia della forma dell'istituto della riabilitazione - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 87; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 276) . . . . . » 46

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 53. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 giugno 1992 (della regione Calabria).

Edilizia e urbanistica - Termini per l'approvazione degli strumenti urbanistici - Qualificazione del termine di centottanta giorni previsto dall'art. 9, secondo comma, del d.-l. n. 702/1978 (convertito in legge n. 3/1979), per l'approvazione del p.r.g., quale termine perentorio la cui decorrenza comporta, in base al principio del silenzio-assenso, la tacita approvazione, da parte della regione, dello strumento urbanistico adottato dal consiglio comunale dopo l'esame delle osservazioni presentate dalle associazioni sindacali e da altri enti pubblici ed istituzioni interessate - Attribuzione al Ministro per il coordinamento della protezione civile della facoltà di stipulare direttamente convenzioni con soggetti anche privati (istituti e gruppi di ricerca) per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile - Asserita indebita invasione della sfera di competenza primaria delle regioni in materia di edilizia ed urbanistica, sotto il profilo della violazione del principio che soltanto la regione ha il potere di emanare norme che attribuiscano alla sua inattività il significato di silenzio-assenso - Violazione dei principi della tutela dell'ambiente, della salute nonché della salvaguardia dei cittadini, principi compressi dalla normativa impugnata che inibisce l'attività di coordinamento e di pianificazione della regione (artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione).

(D.-L. 30 aprile 1992, n. 274, art. 3).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 97, 117 e 118) . . . . . *Pag.* 53

N. 54. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 giugno 1992 (della regione Puglia).

Edilizia e urbanistica - Termini per l'approvazione degli strumenti urbanistici - Qualificazione del termine di centottanta giorni previsto dall'art. 9, secondo comma, del d.-l. n. 702/1978 (convertito in legge n. 3/1979), per l'approvazione del p.r.g., quale termine perentorio la cui decorrenza comporta, in base al principio del silenzio-assenso, la tacita approvazione, da parte della regione, dello strumento urbanistico adottato dal consiglio comunale dopo l'esame delle osservazioni presentate dalle associazioni sindacali e da altri enti pubblici ed istituzioni interessate - Attribuzione al Ministro per il coordinamento della protezione civile della facoltà di stipulare direttamente convenzioni con soggetti anche privati (istituti e gruppi di ricerca) per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile - Asserita indebita invasione della sfera di competenza primaria delle regioni in materia di edilizia ed urbanistica, sotto il profilo della violazione del principio che soltanto la regione ha il potere di emanare norme che attribuiscano alla sua inattività il significato di silenzio-assenso - Violazione dei principi della tutela dell'ambiente, della salute nonché della salvaguardia dei cittadini, principi compressi dalla normativa impugnata che inibisce l'attività di coordinamento e di pianificazione della regione (artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione).

(D.-L. 30 aprile 1992, n. 274, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 117) . . . . . » 57

N. 328. Ordinanza del tribunale di Genova del 5 marzo 1992.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Riconoscimento del periodo di leva, adempiuto prima del rapporto di lavoro, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità ai fini del trattamento previdenziale - Esclusione da tale beneficio per i dipendenti che hanno assolto detto obbligo prima del 30 gennaio 1987 - Irrazionalità - Disparità di trattamento - Violazione dei principi di non pregiudizialità per i rapporti di lavoro a causa del servizio di leva, di capacità contributiva, di soggezione dei magistrati solo alla legge e di autonomia della magistratura.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 52, 53, 101 e 104) . . . . . *Pag.* 59

N. 329. Ordinanza del tribunale di Benevento del 3 marzo 1992.

Elezioni - Ineleggibilità al consiglio comunale degli amministratori e dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione e coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendenti dal comune - Mancanza del requisito della univocità del concetto di «enti dipendenti» dal comune, non superabile, secondo il giudice rimettente, in via interpretativa - Incidenza sul diritto all'elettorato passivo.

(Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, primo comma, n. 11).

(Cost., art. 51) . . . . . » 61

N. 330. Ordinanza del tribunale di Benevento del 3 marzo 1992.

Elezioni - Ineleggibilità al consiglio comunale degli amministratori e dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione e coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendenti dal comune - Mancanza del requisito della univocità del concetto di «enti dipendenti» dal comune, non superabile, secondo il giudice rimettente, in via interpretativa - Incidenza sul diritto all'elettorato passivo.

(Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, primo comma, n. 11).

(Cost., art. 51) . . . . . » 64

N. 331. Ordinanza della pretura di Bergamo, sezione lavoro distaccata di Grumello del Monte, del 13 gennaio 1992.

Processo penale - Procedimento pretorile - Dibattimento - Documentazione degli atti processuali - Modalità - Verbalizzazione in forma solo riassuntiva per atti semplici o di limitata rilevanza o per accordo delle parti - Verbalizzazione integrale in forma manuale anziché fonografica - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione delle direttive della legge delega - Mancata predisposizione di mezzi per il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

(C.P.P. 1988, artt. 140, primo comma, e 567, terzo comma; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, primo comma, dir. 8).

(Cost., artt. 3, 24, 76 e 97; legge 16 febbraio 1987, n. 81, direttive 1, 2, 8, 73 e 103) . . . . . » 66

N. 332. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 22 febbraio 1990.

Impiego pubblico - Concessione dei benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319, al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto immesso in ruolo a seguito di concorso articolato su tre prove scritte ed un colloquio e che abbia svolto mansioni analoghe a quelle degli impiegati delle carriere speciali - Mancata estensione dei predetti benefici al personale non in possesso del requisito dell'appartenenza alla carriera di concetto al tempo di entrata in vigore della legge di cui è chiesta l'applicazione - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul principio del buon andamento ed imparzialità della P.A.

(Legge 7 agosto 1985, n. 427, art. 8, sesto comma; legge 24 maggio 1989, n. 193).

(Cost., artt. 3 e 97) . . . . . » 69

N. 333. Ordinanza del tribunale di Viterbo del 3 marzo 1992.

Processo penale - Dibattimento - Incompatibilità con l'ufficio di testimone - Previsione solo per il responsabile civile formalmente presente - Esclusione per colui che potrebbe essere ritenuto tale in un processo civile - Lesione del principio di eguaglianza.

[C.P.P. 1988, art. 197, lett. *c)*].

(Cost., art. 3) . . . . . *Pag.* 74

N. 334. Ordinanza della pretura di Udine, sezione distaccata di Cervignano del Friuli, dell'8 aprile 1992.

Prevenzione infortuni e sicurezza del lavoro - Normativa antinfortunistica - Ambito di applicazione - Esclusione dei partecipanti all'impresa familiare che prestino la loro attività nell'impresa stessa - Irragionevolezza, essendo ingiustificata la mancata equiparazione di tale categoria di soggetti ai lavoratori subordinati così come stabilito invece per i soci di società anche di fatto.

(D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 3, secondo comma).

(Cost., art. 3) . . . . . » 76

N. 335. Ordinanza del pretore di Napoli del 14 aprile 1992.

Previdenza e assistenza sociale - Non ripetibilità delle prestazioni pensionistiche per I.V.S. erogate per errore di qualsiasi natura imputabile all'ente non causato da dolo dell'interessato o da omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta - Esclusione delle pensioni E.N.A.S.A.R.C.O. dall'ambito di applicazione di tale norma - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche - Incidenza sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia.

(Legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 6, comma 11-*quinquies*).

(Cost., artt. 3 e 38) . . . . . » 78

N. 336. Ordinanza del pretore di Napoli del 21 aprile 1992.

Previdenza e assistenza sociale - Riconoscimento del periodo di leva, adempiuto prima del rapporto di lavoro, per la determinazione dell'anzianità ai fini del trattamento previdenziale - Esclusione da tale beneficio per i dipendenti che hanno assolto detto obbligo prima del 30 gennaio 1987 - (Fattispecie: indennità premio di fine servizio erogata dall'I.N.A.D.E.L.) - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche in base al mero elemento temporale.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7; legge 24 dicembre 1986, n. 958, art. 20).

(Cost., art. 3) . . . . . » 82

N. 337. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di L'Aquila del 28 novembre 1991.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Omessa presentazione della dichiarazione annuale - Non consentita detrazione dell'imposta assolta ma non annotata nelle dichiarazioni mensili o trimestrali - Irragionevole discriminazione dei contribuenti trimestrali i quali non hanno la possibilità, riconosciuta invece ai contribuenti mensili, di annotare l'imposta assolta sulle operazioni passive nelle liquidazioni mensili che precedono la liquidazione annuale - Prospettata violazione del principio della capacità contributiva.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 53) . . . . . » 84

N. 338. Ordinanza della corte di appello di Roma del 5 luglio 1989.

Impiego pubblico - Dipendente comunale - Indennità di fine rapporto di lavoro - Pignorabilità per crediti non qualificati nei limiti previsti per la pignorabilità delle retribuzioni - Esclusione - Disparità di trattamento tra classi di dipendenti.

(D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, primo comma, n. 2, in relazione al C.P.C., art. 545, quarto comma).

(Cost., art. 3) . . . . . *Pag.* 86

N. 339. Ordinanza del tribunale di Genova del 25 marzo 1992.

Previdenza ed assistenza sociale - Crediti previdenziali - Ritardato adempimento - Lamentata omessa previsione del risarcimento integrale del danno (interessi legali e rivalutazione) - Disparità di trattamento rispetto ai crediti di lavoro - Incidenza sulla garanzia del trattamento previdenziale - Richiamo ai principi affermati nella sentenza n. 156/1991.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma).

(Cost., artt. 3 e 38) . . . . . » 87

N. 340. Ordinanza del pretore di Crotone del 13 maggio 1992.

Previdenza e assistenza sociale - Sgravi contributivi - Imprese industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno e nella zona lagunare di Venezia - Rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore di dette imprese dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991 e relativi a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione della stessa, previa domanda all'I.N.P.S., in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi e senza possibilità di compensazione entro il 31 dicembre di ciascun anno - Ingiustificato trattamento di privilegio dell'I.N.P.S. rispetto ai comuni debitori - Incidenza sul principio del diritto del creditore di agire in giudizio per la ripetizione dell'indebito - Incidenza sul principio della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 21 gennaio 1992, n. 14).

(Cost., artt. 3, 24, 41 e 113) . . . . . » 88

N. 341. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di L'Aquila del 28 novembre 1991.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Omessa presentazione della dichiarazione annuale - Non consentita detrazione dell'imposta assolta ma non annotata nelle dichiarazioni mensili o trimestrali - Irragionevole discriminazione dei contribuenti trimestrali i quali non hanno la possibilità, riconosciuta invece ai contribuenti mensili, di annotare l'imposta assolta sulle operazioni passive nelle liquidazioni mensili che precedono la liquidazione annuale - Prospettata violazione del principio della capacità contributiva.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 53) . . . . . » 92

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 278

Sentenza 4-17 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Leva militare - Cittadini che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato nel quale siano tenuti a prestare servizio militare - Esenzione dagli obblighi di leva - Mancata previsione - Anacronismo di una norma tendente a garantire la formazione di contingenti di leva con la coscrizione di emigrati non più cittadini - Violazione della disciplina generale internazionale - Richiamo alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza n. 974/1988) e alla convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963 - Violazione del principio di parità di trattamento - Illegittimità costituzionale.

[D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, art. 1, lett. *b)*; legge 13 giugno 1912, n. 555, art. 8, ultimo comma].

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, lett. *b)*, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1991 dal Tribunale militare di Verona nel procedimento penale a carico di Klieber Ralph, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento penale, per il reato di mancanza alla chiamata, a carico di un soggetto, già cittadino italiano (in quanto nato in Italia da genitori stranieri) che aveva però da tempo trasferito in Austria la propria residenza, acquistando la cittadinanza di quello Stato, il Tribunale militare di Verona, con ordinanza emessa il 13 novembre 1991, ha sollevato, in relazione agli artt. 2, 3 e 52 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. *b)*, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, in riferimento all'art. 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede l'esenzione dagli obblighi di leva per coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di altro Stato (e siano quindi tenuti a prestare in quest'ultimo il servizio militare).

Rileva il giudice *a quo* che l'effetto liberatorio da detti obblighi si verifica, *ex* art. 7 legge n. 555 del 1912, per coloro che, nati e residenti in uno Stato estero e da questo considerati propri cittadini, rinuncino alla cittadinanza italiana, ma non per i cittadini italiani che, come l'imputato, siano nati in Italia ed abbiano fissato poi all'estero la loro residenza, acquistando, senza il concorso della loro volontà, la cittadinanza straniera *ex* art. 8, n. 2, di detta legge. Tale ipotesi si differenzierebbe da quella di cui al n. 1 della stessa norma — già scrutinata da questa Corte con ordinanza di manifesta infondatezza n. 109 del 1988 — proprio per la involontarietà dell'acquisto della cittadinanza straniera, elemento idoneo ad escludere gli abusi viceversa ipotizzabili nel caso, contemplato *sub* 1, di chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza».

Le situazioni poste a confronto sarebbero qui rese omogenee da un comune accadimento involontario: la nascita all'estero (*ex* art. 7) ed il difetto di volontà nell'acquisto della cittadinanza straniera (*ex* art. 8, n. 2) ma riceverebbero un diverso trattamento.

Secondo il Tribunale rimittente inoltre, un ulteriore e più significativo profilo d'illegittimità deriverebbe dalla stretta analogia tra la situazione *de qua* e quella che ha dato luogo alla declaratoria d'illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 974 del 1988.

Il principio della ultrattività della cittadinanza non potrebbe altresì giustificare impedimenti al mutamento della cittadinanza senza un'evidente violazione dell'art. 2 della Costituzione.

Argomenta infine il giudice *a quo* che i doveri *ex* art. 52 della Costituzione possono ritenersi attuali solo in presenza di un effettivo vincolo del soggetto con lo Stato italiano «ancorché non identificabile con la cittadinanza» e non possono viceversa tradursi in un obbligo giuridico penalmente sanzionato per chi abbia conservato con lo Stato stesso solo il legame morale costituito dalla perduta cittadinanza.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale militare di Verona, con ordinanza del 13 novembre 1991 (R.O. n. 42 del 1992), ha sollevato, in relazione agli artt. 2, 3 e 52 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. *b)*, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), con riferimento all'art. 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui non prevede l'esenzione dagli obblighi di leva per coloro che, avendo perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di altro Stato, siano tenuti al servizio militare verso quest'ultimo.

2. — La questione è fondata.

La conservazione dell'obbligo del servizio militare a carico di coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana, sancita dalla legge n. 555 del 1912, sembra ispirata alla *ratio* prevalente di garantire una platea per la formazione dei contingenti di leva anche con la coscrizione degli emigrati non più cittadini.

Tale finalità è divenuta anacronistica.

L'art. 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 ha sancito per ogni individuo il diritto di «lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese».

Quale che sia il valore delle Dichiarazioni di principi, non v'è dubbio che tra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione della Repubblica sia da individuarsi anche il diritto di abbandonare il proprio paese.

Sicché una legislazione che ostacolasse l'esercizio di questo diritto fondamentale si porrebbe fuori dall'attuale contesto di valori giuridici internazionali e costituzionali.

È inoltre da tener presente che la prassi internazionale dominante induce a ritenere esistente una norma generale, che vincola gli Stati a non assoggettare ad obblighi militari cittadini stranieri.

In base alla conformazione dell'ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, statuita dall'art. 10, primo comma, della Costituzione, una normativa che continuasse a richiedere il servizio militare ai non cittadini contrasterebbe la norma generale internazionale, violando la Costituzione.

È proprio per adeguare ad un tale mutato contesto il nostro ordinamento interno che l'art. 22 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) stabilisce: «Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare».

Entrando la citata legge in vigore sei mesi dopo la data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1992, essa non è immediatamente applicabile nel giudizio *a quo*, rispetto alla cui impostazione resta estranea come *ius superveniens*.

3. — Peraltro, tutto ciò premesso, l'accoglimento della questione, nei limiti in cui è stata sollevata, si radica nella giurisprudenza di questa Corte. Le disposizioni oggi denunciate, nella parte in cui non prevedono l'esenzione dall'obbligo del servizio militare per coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di altro Stato, nel quale abbiano già prestato servizio militare, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione del principio di parità di trattamento, di cui all'art. 3 della Costituzione (sent. n. 974 del 1988).

Invero, per l'art. 5 della Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963 (sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima), ratificata con legge 4 ottobre 1966, n. 876, chiunque possegga doppia o plurima cittadinanza è tenuto agli obblighi militari nei confronti di uno solo degli Stati di cui sia cittadino. A fortiori tale trattamento va dunque applicato a chi ha perduto la cittadinanza italiana e possegga in atto la sola cittadinanza straniera.

Ma non v'è chi non veda la equivalenza delle situazioni di chi ha prestato e di chi sia tenuto a prestare il servizio militare nello Stato straniero di cui sia divenuto cittadino.

Ne consegue l'*eadem ratio decidendi* per la questione *de qua* rispetto al precedente illustrato.

4. — Restano pertanto assorbiti i profili proposti rispetto agli altri parametri, di cui agli articoli 2 e 52 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, lett. b), *del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui non prevedono che siano esentati dagli obblighi di leva coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato nel quale siano tenuti a prestare il servizio militare.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0736

N. 279

Sentenza 4-17 giugno 1992

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Comuni e province - Provincia autonoma di Bolzano - Bilancio preventivo 1992 e conto consuntivo 1990 - Lesione di competenze in materia di finanza locale - Difetto di copertura legislativa dei decreti impugnati - Spettanza allo Stato provvedere alla raccolta dei dati ed alla determinazione delle relative modalità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano notificati rispettivamente il 21 novembre e 18 dicembre 1991, depositati in cancelleria rispettivamente il 28 novembre e 20 dicembre 1991, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del 10 settembre 1991, recante «Modalità relative alle certificazioni concernenti il conto consuntivo 1990 delle

amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 1991, n. 244) e del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del 19 ottobre 1991, recante «Modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio preventivo 1992 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 1991, n. 252), ed iscritti ai nn. 44 e 53 del registro conflitti 1991;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 marzo 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Uditi gli avv.ti Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano;

Ritenuto in fatto

1. — Con decreto del 10 settembre 1991 il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, ha approvato il modello dei certificati concernenti il conto consuntivo dei comuni, delle province e delle comunità montane per l'anno 1990. Il decreto dispone che il certificato, in originale e tre copie autenticate, deve essere inviato dai comuni e dalle comunità montane delle Province di Bolzano e di Trento al competente commissariato del Governo, il quale provvede ad inoltrare l'originale al Ministero dell'interno, e le copia rispettivamente alla Corte dei conti - sezione enti locali ed all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). L'ente locale interessato deve inoltre trasmettere copia del certificato alla Regione ed al Comitato regionale di controllo. Lo stesso decreto indica anche le modalità di compilazione e di sottoscrizione dei certificati.

Con altro decreto del 19 ottobre 1991 il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, ha approvato il modello di certificato concernente il bilancio preventivo per l'anno 1992 dei comuni, delle province e delle comunità montane. Il decreto dispone che la certificazione deve essere allegata al bilancio di previsione ed inviata con il bilancio, in originale e sei copie autenticate, al competente organo regionale di controllo, il quale, dopo avere attestato in calce al certificato che lo stesso è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni, inoltra la certificazione, per quanto concerne i comuni e le comunità montane delle province di Bolzano e di Trento, al competente commissariato del Governo, che ne invia una copia alla Regione e ne restituisce una copia all'ente interessato. Il Commissario del Governo invia l'originale dei certificati al Ministero dell'interno ed una copia degli stessi alla Corte dei conti — sezione enti locali ed all'ISTAT. Il medesimo decreto indica, inoltre, le modalità di compilazione e di sottoscrizione dei certificati.

2. — Con ricorso notificato il 21 novembre 1991 e depositato il 28 novembre 1991 la Provincia autonoma di Bolzano ha chiesto l'annullamento del decreto ministeriale 10 settembre 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 1991, n. 244) assumendo che il decreto stesso è lesivo, nelle sue singole parti e nel suo complesso, delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla Provincia.

Con analogo ricorso, notificato il 18 dicembre 1991 e depositato il 20 dicembre 1991, la Provincia autonoma di Bolzano ha chiesto l'annullamento anche del decreto ministeriale 19 ottobre 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 1991, n. 252) assumendo che esso lede le attribuzioni provinciali.

A sostegno dei due distinti ricorsi la Provincia autonoma di Bolzano articola motivi sostanzialmente identici. Con il primo motivo si denuncia la violazione delle attribuzioni provinciali previste dagli art. 8, primo comma, numero 21, 16, primo comma e 54, numero 5, dagli artt. 80 ed 81 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, (nel testo modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, che viene richiamata anche in ragione dell'art. 5), nonché dalle relative norme di attuazione di cui in modo particolare al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 ed al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473.

I due decreti ministeriali invaderebbero, ad avviso della ricorrente, competenze ed attribuzioni della Provincia, che ha competenza secondaria in materia di finanza locale (art. 80 dello Statuto speciale), ed ha il potere-obbligo di corrispondere ai comuni idonei mezzi finanziari, da concordare tra il Presidente della Giunta provinciale ed una rappresentanza unitaria dei comuni (art. 81 dello Statuto speciale). Ai sensi dell'art. 54, numero 5, dello Statuto speciale spetta poi alla Giunta provinciale di Bolzano la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione o scioglimento dei loro organi in base alla legge e di eventuale nomina di commissari (a meno che tali provvedimenti straordinari non siano dovuti a motivi di ordine pubblico o si riferiscano a comuni con più di 20.000 abitanti). Le norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di finanza locale (d.P.R.

28 marzo 1975, n. 473) dispongono che le province autonome esercitano le attribuzioni delle amministrazioni statali in ordine alle autorizzazioni in materia di finanza locale ed alle integrazioni, anche ai fini del risanamento dei bilanci dei comuni (art. 1); precisano poi (art. 2) che nella vigilanza e tutela di cui all'art. 54, numero 5, dello Statuto speciale «si intendono compresi tutti i provvedimenti di controllo in materia di finanza locale».

Poiché la disciplina della finanza locale, compresa la verifica ed il controllo della spesa, attiene alla competenza della Provincia di Bolzano, ne segue, ad avviso della ricorrente, che il Ministro dell'interno e quello del tesoro non hanno il potere di predisporre modelli per conti consuntivi da usare nella provincia di Bolzano, di imporre l'obbligo di compilare tali certificati e di trasmetterli al Commissario del Governo; né hanno il potere di predisporre «modelli» sui quali i comuni e le comunità montane della Provincia stessa «devono» compilare un certificato di bilancio preventivo per il 1992. Tanto più che la predisposizione dei conti preventivi degli enti e delle comunità montane ed il relativo controllo attengono alla materia del controllo e vigilanza della finanza locale, che è anch'essa di spettanza della Giunta provinciale di Bolzano.

Sarebbe altresì lesivo delle attribuzioni provinciali l'obbligo che i conti consuntivi e preventivi in questione siano trasmessi al Commissario del Governo, ovvero all'organo regionale di controllo che li deve poi trasmettere al Commissario del Governo, cioè ad organi del tutto incompetenti in materia, anziché alla Giunta provinciale che è invece specificamente competente. Ugualmente lesiva sarebbe la trasmissione degli atti al Ministero dell'interno, alla Corte dei conti ed all'ISTAT.

I decreti impugnati, inoltre, violerebbero l'art. 6 delle norme di attuazione di cui al d.P.R. del 1975, n. 473, il quale disciplina espressamente il coordinamento tra le Province di Bolzano e di Trento e lo Stato, ribadendo che le prime devono comunicare annualmente i propri programmi, nei settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata, al Ministero del tesoro che, sentiti i competenti organi della Cassa depositi e prestiti, indica il limite dei mezzi che la Cassa sarà presumibilmente in grado di destinare nelle rispettive province in base a criteri generali stabiliti per i propri interventi. I decreti impugnati, invece, sovrappongono a questo coordinamento una disciplina esclusiva dello Stato.

Con il secondo motivo di gravame la Provincia di Bolzano lamenta, in entrambi i ricorsi, la violazione delle attribuzioni provinciali di cui alle norme statutarie già indicate anche per violazione del principio di legalità.

La ricorrente osserva che il decreto 10 settembre 1991, relativo al conto consuntivo 1990, richiama nelle sue premesse l'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e l'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142; mentre il decreto 19 ottobre 1991, relativo al bilancio preventivo 1992, richiama nelle sue premesse l'art. 25 (*rectius* art. 55) della legge 8 giugno 1990, n. 142. Si tratta di disposizioni che non conferiscono al Ministro del tesoro o a quello dell'interno un potere di decretare riguardo ai conti consuntivi o preventivi degli enti locali o delle comunità montane. Anzi, proprio l'art. 1 della legge 142 del 1990 fa salve le competenze della Provincia autonoma di Bolzano. Pertanto i decreti impugnati sarebbero privi di copertura legislativa e quindi violerebbero il principio di legalità, determinando un vizio deducibile anche in sede di conflitto di attribuzioni. La carenza di potere dei due ministri a decretare nella materia, relativamente alla Provincia di Bolzano, risulterebbe dalla stessa finalità indicata nei decreti impugnati, giacché in tale Provincia il finanziamento dei comuni, delle comunità montane e degli enti locali è di competenza della Provincia, che emana annualmente una legge in materia di finanza locale, creando i presupposti e gli elementi essenziali per la formazione dei bilanci degli enti locali.

3. — I due ricorsi sono stati ritualmente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, prima serie speciale, rispettivamente, il ricorso n. 44/91 nella *Gazzetta* n. 49, dell'11 dicembre 1991; il ricorso n. 53/91, nella *Gazzetta* n. 4, del 22 gennaio 1992.

4. — Nei due giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto dei ricorsi.

L'Avvocatura osserva anzitutto che il secondo motivo di ricorso, qualora lo si ritenga dotato di autonoma rilevanza, è inammissibile in quanto la Provincia non ha legittimazione a dedurre in questa sede pretesi vizi di legittimità dai quali derivi, in ipotesi, una invalidità in senso «oggettivo» dell'atto impugnato. In ogni caso, per quanto concerne il primo ricorso, la censura sarebbe comunque infondata, in quanto l'obbligo di presentazione dei conti consuntivi non è circoscritto alle sole aziende di servizi dipendenti dagli enti locali, bensì è esteso a questi ed a tutti gli altri enti del settore pubblico allargato (cfr. art. 25, terzo e quarto comma, della legge n. 468 del 1978). Inoltre la inapplicabilità nelle province autonome delle disposizioni della legge n. 142 del 1990 è limitata alle sole norme che siano incompatibili con le attribuzioni statutarie di tali enti; il che non può ritenersi per la disciplina dettata dall'art. 54, quinto comma, a proposito di «trasferimenti erariali» alla finanza di comuni e province.

Per quanto riguarda il secondo decreto, la censura è infondata in quanto il richiamo dell'art. 55, secondo comma, della legge n. 142 del 1990 obbedirebbe soltanto ad una esigenza temporale collegata al termine normativamente fissato per la presentazione dei bilanci di previsione degli enti locali, mentre la fonte del potere ministeriale risale all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (la quale contiene i principi fondamentali in materia di «normalizzazione» e di «consolidamento» dei conti pubblici secondo criteri e tipi uniformi). Inoltre non viene in rilievo l'inapplicabilità alle province autonome della legge n. 142 del 1990, che ha effetto solo per le norme della stessa legge che siano incompatibili con le attribuzioni statutarie di tali enti. Circostanza questa che non si può ritenere esistente per la disciplina dettata dall'art. 55 quanto alla riserva a favore della legge statale con riferimento all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e, in particolare, ai tempi ed alle modalità di redazione dei bilanci di previsione, nel quadro del principio posto dall'art. 119, comma primo, della Costituzione, che assegna alle leggi dello Stato di coordinare la finanza dei comuni con quella dello Stato e delle Regioni.

L'Avvocatura osserva inoltre che il primo decreto impugnato è espressamente destinato a «raccogliere dati e notizie» in modo uniforme, in vista del consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico nonché di un perequato riparto dei trasferimenti erariali che tenga conto, tra l'altro, delle condizioni socio- economiche sul territorio e degli squilibri di fiscalità locale (art. 25 della legge n. 468 del 1978 ed art. 54 della legge n. 142 del 1990). Tale fine dichiarato trova puntuale conferma nelle notizie richieste, concernenti vari aspetti della totalità dei settori d'intervento e d'azione dei singoli enti. Per ciascuno di tali settori il questionario non si limita all'analisi delle spese, raggruppate per le diverse rubriche, ma si articola attraverso significativi elementi generali e specifici.

Quanto al secondo decreto, l'Avvocatura osserva che esso ed il modello di certificato allegato sono palesemente finalizzati a perseguire, ai sensi del citato art. 55, secondo e quarto comma, della legge n. 142 del 1990, una uniforme redazione dei bilanci di previsione ed a consentire, così, una operazione di consolidamento dei conti del settore pubblico, necessariamente propedeutica ad una corretta stima della spesa pubblica globale e ad una appropriata commisurazione dei trasferimenti erariali alla finanza locale.

I decreti impugnati, ha osservato conclusivamente l'Avvocatura, si propongono essenzialmente uno scopo conoscitivo e non quei fini di controllo contabile o di vigilanza che la Provincia di Bolzano ha ritenuto di denunziare.

5. — In prossimità dell'udienza la Provincia di Bolzano ha depositato memorie, ribadendo che la conoscenza dei dati contenuti nei certificati di bilancio è strumentale per l'esercizio di funzioni amministrative di controllo e vigilanza della finanza locale, riservate alla competenza provinciale. Inoltre la imposizione ai comuni delle modalità di certificazione, scavalcando la Provincia e prevedendo la trasmissione dei certificati stessi al Commissario del Governo senza che sia previsto l'obbligo di trasmetterne copia alla Provincia, sarebbe lesivo delle attribuzioni della ricorrente, costituendone un evidente disconoscimento, giacché non si tiene neppure conto del principio di leale collaborazione.

In ordine al secondo motivo di ricorso, relativo alla asserita violazione del principio di legalità, la Provincia contesta l'affermazione dell'Avvocatura secondo la quale il fondamento legale del decreto si evincerebbe dalla lettura coordinata del primo, terzo e quarto comma dell'art. 25 della legge n. 468 del 1978. Solo il terzo comma di tale disposizione prevede il potere di stabilire uno schema tipo di conto consuntivo, ma per le aziende di servizi degli enti territoriali e non per gli enti stessi. Se poi la disposizione dovesse riguardare gli enti territoriali, il potere di determinazione del modello dovrebbe essere attribuito al Ministro del tesoro e non a quello dell'interno.

Per quanto riguarda l'art. 54 della legge n. 142 del 1990, posto che sia applicabile alla Provincia autonoma di Bolzano, da tale disposizione non si ricava il potere del Ministro dell'interno di obbligare gli enti locali a compilare e trasmettere i certificati previsti dai decreti impugnati.

Considerato in diritto

1. — La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato, con due distinti ricorsi proposti nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, conflitto di attribuzione in relazione ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, rispettivamente del 10 settembre 1991 (recante «modalità relative alle certificazioni concernenti il conto consuntivo 1990 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane») e del 19 ottobre 1991 (recante «modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio preventivo del 1992 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane»).

I due ricorsi sostengono, con analoghi motivi, la lesione di competenze provinciali in materia di finanza locale e la carenza di adeguata copertura legislativa dei decreti impugnati.

Il primo decreto (10 settembre 1991) — considerata «necessaria la raccolta di dati e notizie dagli enti locali» ai fini previsti dall'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico allargato, compresi i conti pubblici degli enti locali) e dall'art. 54, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (riparto dei trasferimenti erariali sulla base di criteri obiettivi e tenendo conto degli squilibri di fiscalità locale) — approva i certificati relativi al conto consuntivo dei comuni, delle province e delle comunità montane per l'anno 1990.

Lo stesso decreto determina inoltre le procedure di trasmissione dei certificati al Ministro dell'interno, alla Corte dei conti - sezione enti locali ed all'ISTAT (per gli enti locali della Provincia di Bolzano tramite il commissariato del Governo competente) nonché alla regione ed al Comitato regionale di controllo (art. 1). Prescrive inoltre le modalità di redazione e di sottoscrizione dei certificati (art. 2).

La disciplina dettata dal secondo decreto (19 ottobre 1991) per i certificati concernenti il bilancio preventivo per il 1992 è analoga a quella già descritta. Il certificato, compilato in conformità al modello approvato, deve essere allegato al bilancio (da deliberare, secondo quanto dispone l'art. 55 della legge n. 142 del 1990, entro il 31 ottobre) e, con la attestazione da parte dell'organo regionale di controllo della regolarità di compilazione e della corrispondenza al bilancio divenuto esecutivo, deve essere inoltrato con modalità corrispondenti a quelle già previste per il certificato concernente il conto consuntivo.

Entrambi i ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano prospettano gli stessi motivi per denunciare che vi sarebbe stata lesione di competenze provinciali in materia di finanza locale, essenzialmente sul presupposto che i due decreti del Ministero dell'interno siano espressione di un non legittimo esercizio del potere di vigilanza e di controllo e che manchi per essi una adeguata copertura legislativa.

I ricorsi concernono due decreti del Ministro dell'interno reciprocamente complementari e deducono i medesimi motivi. Possono essere pertanto uniti e trattati congiuntamente.

2. — I decreti del Ministro dell'interno, volti ad acquisire dati relativi ai bilanci consuntivo e preventivo degli enti locali, da compilare secondo schemi e modelli uniformi e con una omogenea classificazione economica e funzionale delle spese, si collocano nel contesto di un indirizzo legislativo complessivamente volto ad attuare principi di normalizzazione, di coordinamento e di consolidamento dei conti della finanza pubblica.

La riforma delle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilanci disposta con la legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo aver disciplinato il bilancio di previsione, le spese ed il rendiconto generale dello Stato, detta norme sui conti della finanza pubblica (titolo IV) comprensiva dei comuni, delle province e relative aziende, oltre che di altri enti compresi nel settore pubblico allargato.

In particolare l'art. 25 della legge n. 468 del 1978, menzionato nelle premesse del decreto ministeriale 10 settembre 1991, dispone, in funzione della normalizzazione dei conti degli enti pubblici, che il sistema di contabilità ed i bilanci degli enti considerati provvedano alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenzino, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico. Il coordinamento dei conti pubblici implica inoltre l'unificazione della denominazione dei capitoli (art. 26), la loro codificazione, la raccolta e la elaborazione dei dati, ai quali poi altre disposizioni potranno attribuire specifico rilievo. In proposito si può ricordare che già la legge 21 dicembre 1978, n. 843, nell'assicurare il pareggio dei bilanci comunali e provinciali per il 1979 sulla base di trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, ha previsto una apposita certificazione secondo modalità indicate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro (art. 12).

Su questa base si sono sviluppate una ricorrente disciplina e la prassi della redazione e dell'inoltro dei certificati di bilancio, consuntivo e preventivo, dei comuni, delle province e delle comunità montane, compilati con criteri e su modelli uniformi approvati con decreto del Ministro dell'interno. A questo adempimento specifiche disposizioni possono condizionare la erogazione di rate dei fondi assegnate agli enti locali, ai quali è richiesta la presentazione delle certificazioni di bilancio, secondo una linea che si apre con la legge 21 dicembre 1978, n. 843 e si afferma sino al decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) convertito con legge 24 aprile 1989, n. 144, che all'art. 16 indica, iterando anche precedenti disposizioni, le modalità delle certificazioni che devono essere trasmesse al Ministro dell'interno ed il termine di presentazione per l'anno di riferimento.

La determinazione degli enti destinatari dei documenti che espongono le entrate e le spese degli enti locali secondo criteri uniformi, che consentano la aggregazione e la elaborazione dei dati, attività che implica e presuppone la generalità e la completezza della raccolta delle informazioni, offre un ulteriore elemento per ritenere essenzialmente conoscitiva la funzione delle certificazioni.

Difatti la sezione enti locali della Corte dei conti, alla quale è destinata una copia delle certificazioni, e che è stata costituita nel contesto di disposizioni dettate in materia di finanza locale (art. 13 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786), può chiedere dati ed elementi di informazione ai competenti Ministri e riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa degli enti locali, attingendo anche a quanto può essere ricavato dalla elaborazione delle informazioni offerte in modo generalizzato, con metodo uniforme, con completezza e sistematicità, dalle certificazioni di bilancio.

L'interesse della Corte dei conti per tale documentazione peraltro, e proprio ai fini delle notizie da acquisire per la relazione al Parlamento prevista dalla legge, ha trovato in passato specifica menzione nello stesso decreto del Ministro dell'interno di approvazione delle modalità concernenti le certificazioni di bilancio e del relativo modello (cfr. decreto ministeriale del 3 aprile 1987, in *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 1987, supplemento ordinario, n. 93).

A finalità evidentemente conoscitive, per la acquisizione di dati omogenei destinati alla aggregazione ed alla complessiva e generale elaborazione, risponde inoltre la destinazione di copia delle certificazioni all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Da questo flusso di dati e di informazioni non è esclusa la Provincia ricorrente, alla quale è trasmessa una copia delle certificazioni di bilancio, e che potrà nell'esercizio dei propri poteri servirsi anche dei dati raccolti e che ritenga utili. Difatti la certificazione in quanto tale non implica l'esercizio di uno specifico potere di vigilanza e di controllo, nè di una immediata competenza finanziaria sugli enti che devono provvedere alla compilazione del documento. La pluralità di destinatari delle certificazioni rappresenta anzi la molteplicità e diversità di interessi, cospiranti solo nella esigenza di una omogenea ed uniforme raccolta di dati oggettivi, utili per l'esercizio delle funzioni proprie di ciascuno dei destinatari dei documenti.

Non sono messi dunque in discussione i poteri della Provincia autonoma di Bolzano in materia di finanza locale. Ma la esigenza di disporre trasferimenti erariali ai Comuni ed alle Province delle altre regioni, ripartendo le risorse in base a criteri obiettivi con perequata distribuzione delle stesse, in conformità alla previsione legislativa (art. 54, quinto comma, della legge n. 142 del 1990) menzionata anche nelle premesse del decreto ministeriale impugnato (10 settembre 1991), implica e presuppone la conoscenza di dati omogenei, completi, generali ed estesa a tutto il territorio nazionale, sui quali fondare oggettive determinazioni per la parte di sicura competenza statale.

La medesima esigenza di conoscenza si estende al bilancio di previsione, per la cui certificazione dispone il decreto ministeriale 19 ottobre 1991, il quale si integra con il precedente e complementare decreto 10 settembre 1991 per le finalità, per il fondamento e le motivazioni.

Non si danno dunque lesioni delle attribuzioni della Provincia autonoma di Bolzano. Attribuzioni che, come sopra individuata e determinata la funzione delle certificazioni di bilancio, rimangono intoccate.

Le stesse considerazioni ed i riferimenti normativi già richiamati, adeguati per la raccolta di dati con le finalità sopra enunciate, escludono i prospettati vizi di legittimità dei due decreti ministeriali contro i quali i ricorsi sono stati proposti.

Per tali ragioni gli atti impugnati, poiché rispondono al dovere costituzionale di leale cooperazione tra Stato e regioni (o province autonome) nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, non possono essere considerati lesivi delle competenze costituzionalmente attribuite alla ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi, dichiara che spetta allo Stato provvedere alla raccolta dei dati concernenti i bilanci consuntivi e preventivi dei comuni e delle comunità montane ed alla determinazione delle relative modalità, così come previsto con i decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro del 10 settembre 1991 (Modalità relative alle certificazioni concernenti il conto consuntivo 1990 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane) e con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro del 19 ottobre 1991 (Modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio preventivo delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0737

N. 280

Sentenza 4-17 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Amministratori e dipendenti funzionari di istituti, consorzi o aziende dipendenti da regioni, province e comuni - Ineleggibilità a consigliere regionale, comunale e circoscrizionale - Imprecisione e indeterminatezza del termine «ente dipendente» - Interpretazione spettante al giudice ordinario - Non fondatezza.

(Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, primo comma, n. 11).

(Cost., art. 51).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionali dell'art. 2, primo comma, n. 11, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 maggio 1991 dalla Corte di Appello di Roma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra 1) Salvati Domenico e Gentile Giuseppe, 2) Salvati Domenico e Priorini Francesco, iscritta al n. 745 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 24 maggio 1991 dalla Corte di Appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Socciarelli Candido e Rosati Rosato, iscritta al n. 746 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visti gli atti di costituzione di Salvati Domenico, Gentile Giuseppe, Priorini Francesco, Socciarelli Candido e Rosati Rosato, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 31 marzo 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi gli avvocati Filippo Lubrano per Salvati Domenico, Sergio Panunzio per Gentile Giuseppe e Rosati Rosato, Pietro Di Fabio e Patrizio Cittadini per Priorini Francesco, Antonio Cochetti, Franco G. Scoca e Wiefredi Vitalone per Socciarelli Candido e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Roma su ricorso di Gentile Giuseppe e Priorini Francesco contro Domenico Salvati, dichiarava ineleggibile a consigliere regionale il Salvati ed eletto in sua vece il Gentile.

Rilevava che il Salvati si era dimesso dalla carica di Presidente e consigliere del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Frosinone entro il termine di legge ma non aveva cessato effettivamente dall'esercizio delle funzioni; che il Consorzio era ente dipendente dalla regione, onde la sussistenza della causa di ineleggibilità di cui all'art. 2 primo comma, n. 11, della legge n. 154 del 1981.

Il Salvati appellava. E la Corte di Appello di Roma, con ordinanza del 22 maggio 1991, pervenuta alla Corte il 19 dicembre 1991 (R.O. n. 745 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale della detta norma in riferimento all'art. 51 della Costituzione.

Ha premesso che, secondo la giurisprudenza della adita Corte, le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione e devono essere contenute nei limiti rigorosamente necessari al soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse, ricollegate alla funzione elettorale; e che, siccome limitatrici del diritto dell'elettorato passivo, costituzionalmente garantito, devono essere tipizzate dalla legge con determinatezza, precisione, ed in maniera sufficiente ad evitare situazioni di persistente incertezza, nonché troppo frequenti contestazioni, soluzioni giurisprudenziali contraddittorie, che incrinerebbero gravemente la capacità elettorale passiva dei cittadini.

Ha rilevato che nella fattispecie la categoria degli enti dipendenti non è tipizzata con caratteri univoci, riconoscibili e definitivi secondo la dottrina e la giurisprudenza.

Inoltre, i dati legislativi utilizzati si limitano all'art. 35 della legge n. 70 del 1975, che nella epigrafe richiama la espressione, ma nel testo intende per tali gli enti pubblici sottoposti al controllo e alla vigilanza della regione, superando in tal modo la contrapposizione tra enti dipendenti ed enti vigilati.

L'interprete, quindi, non è in grado, con l'ausilio dei comuni canoni ermeneutici, di dare ad essa contorni più netti e maggiore consistenza alla molteplice varietà dei casi che possono presentarsi nell'esperienza; deve comunque constatare che non esiste una categoria tipizzata di enti dipendenti con caratteri riconoscibili e definiti, e che la dizione legislativa è generica ed ambigua e non è tale da poter soddisfare l'esigenza di garanzia costituzionale del diritto all'elettorato passivo. Alla stregua di quanto detto innanzi, la questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante e non manifestamente infondata.

2. — L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale.*

3. — Nel giudizio si sono costituite le parti private ed è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

3.1. — La difesa del Salvati ha svolto argomentazioni e considerazioni analoghe a quelle contenute nell'ordinanza di rimessione ed ha concluso per la fondatezza della questione.

La difesa del Gentile ha rilevato che vi sono elementi sufficienti per ritenere che il Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Frosinone rientra nella categoria degli enti dipendenti dalla regione Lazio e, conseguentemente, sussiste la causa di ineleggibilità del Salvati. Ha concluso per l'infondatezza della questione.

La difesa del Priorini Francesco, premesso che molto opportunamente la legge n. 154 del 1981, all'art. 2, ha distinto gli enti dipendenti dalla regione dagli enti sottoposti a vigilanza, ha rilevato che i Consorzi per lo sviluppo industriale costituiscono uno strumento organizzativo attraverso il quale la Regione, come prima lo Stato, favorisce le nuove iniziative industriali; ha sottolineato l'ingerenza della Regione nella vita dell'ente.

Ha altresì osservato che l'appartenenza agli organi dell'ente *de quo* interferisce sulla volontà dell'elettore.

Ha concluso per l'infondatezza della questione.

L'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o per la manifesta infondatezza della questione, ha osservato che l'ordinanza di rimessione pone una questione di interpretazione di una norma di legge ordinaria per quanto riguarda il contenuto descrittivo, sul piano giuridico, della connotazione di dipendenza dell'ente rispetto all'ente territoriale quale condizione integrante della ragione di ineleggibilità.

Il giudice remittente peraltro non opta per nessuna delle varie interpretazioni possibili e, in definitiva, chiede alla Corte di individuare quella esatta.

Invece il giudice delle leggi deve solo accertare se sia conforme o meno ai precetti costituzionali la disposizione come intesa dal giudice *a quo*.

4. — Analoga questione è stata sollevata dalla stessa Corte d'appello di Roma con ordinanza del 24 maggio 1991, pervenuta alla Corte il 19 dicembre 1991 (R.O. n. 746 del 1991), nella causa tra Candido Socciarelli e Rosato Rosati, concernente l'ineleggibilitàdel primo a consigliere regionale, in conseguenza della non tempestivamente dismessa qualità di componente del consiglio di amministrazione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio, ente asseritamente «dipendente» dalla Regione.

Ai profili di illegittimità della norma censurata, sopra riferiti, la Corte remittente ha aggiunto la considerazione che il testo equivoco ed impreciso di tale norma urta anche contro il principio di legalità, costituzionalizzato in materia dall'art. 51 della Costituzione.

5. — Anche questa ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. — Si sono costituite le parti private ed è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

6.1. — La difesa del Socciarelli ha svolto considerazioni analoghe a quelle della Corte remittente ed ha concluso per la fondatezza della questione.

La difesa del Rosati ha invece rilevato che le caratteristiche degli enti dipendenti dalla Regione sono chiaramente individuate dalla legge e dalla giurisprudenza e che vi sono elementi per ritenere che l'E.R.S.A.L. rientra nella detta categoria. Ha concluso per la inammissibilità o per l'infondatezza della questione.

L'Avvocatura Generale dello Stato ha formulato deduzioni identiche a quelle contenute nell'atto d'intervento del precedente giudizio.

7. — Nell'imminenza dell'udienza hanno presentato memorie la difesa di Giuseppe Gentile, Priorini Francesco, Socciarelli Candido e Rosato Rosati.

La difesa del Socciarelli ha sviluppato le precedenti argomentazioni facendo, peraltro, anche la storia della disposizione *de qua*.

La difesa del Gentile e del Rosati ha rilevato che quella di ente dipendente dalla Regione è nozione dai contorni definiti dalle norme di legge (artt. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977 e 117 della Costituzione), dalla dottrina, dalla giurisprudenza ordinaria e amministrativa ed anche dalla Corte Costituzionale (sent. n. 21 del 1985).

Ha rilevato anche la diversità tra la fattispecie in esame e quella di cui alla sentenza n. 166 del 1972 richiamata dalla ordinanza di remissione.

Si è soffermata infine sulla disciplina legislativa dei Consorzi per le aree industriali e degli enti di sviluppo dell'agricoltura.

Considerato in diritto

1. — I due giudizi, siccome prospettano la stessa questione, vanno riuniti e decisi con un'unica sentenza.

2. — La Corte deve verificare se l'art. 2, primo comma, n. 11 della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui prevede l'ineleggibilità per «gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla Regione, provincia o comune», senza che siano ulteriormente definite o possano essere ulteriormente definibili, con determinatezza e precisione le situazioni di «dipendenza» causative della ineleggibilità, violi l'art. 51 della Costituzione, determinando una compressione del diritto di elettorato passivo che, per la genericità da cui è caratterizzata, non è compatibile col criterio della ragionevolezza che deve presiedere ad ogni legale limitazione del diritto stesso e col principio di legalità, il quale postula che, in materia, il cittadino possa conoscere, con la precisione necessaria alle scelte richiestegli, quali siano i requisiti per l'esercizio del ripetuto diritto.

3. — La questione non è fondata.

L'art. 2 della legge 23 aprile 1981 n. 154 specifica le cause di ineleggibilità a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale. Al n. 11 prevede la ineleggibilità a dette cariche degli amministratori e dei dipendenti, con funzione di rappresentanza o con poteri di organizzazione o di coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia, comune.

L'art. 3 invece prevede alcune cause di incompatibilità alle stesse cariche e, tra gli altri, include l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza, rispettivamente, della regione, provincia o comune.

La disciplina legislativa è, quindi, diversa e con effetti sostanziali rilevanti (ineleggibilità o incompatibilità) per coloro che hanno rapporti con l'ente dipendente dalla regione e per coloro che invece appartengono a enti soggetti a vigilanza della regione.

La Corte remittente non si è affatto soffermata sulla ragionevolezza o meno della differenza di trattamento, ma a ragione della denunciata illegittimità costituzionale ha posto la imprecisione e la indeterminatezzadella disposizione impugnata in ordine al termine «ente dipendente», la possibilità di soluzioni giurisprudenziali difformi e contrastanti e la conseguente insufficiente tutela del diritto di elettorato passivo, costituzionalmentegarantito (art. 51 della Costituzione).

Ad assicurarla occorrerebbe, a suo avviso, una norma precisa e determinata contenente una vera e propria tipicizzazione del termine di cui trattasi.

A conforto della tesi sostenuta ha invocato quanto questa Corte ha già affermato (sent. n. 166 del 1972) che, cioè, le cause di ineleggibilità, siccome eccezione al generale e fondamentale prin- cipio del libero accesso, in condizioni di eguaglianza, di tutti i cittadini alle cariche elettive, devono essere tipizzate dalla legge con determinatezza e precisione sufficienti ad evitare quanto più possibile situazioni di persistente incertezza, frequenti contestazioni, soluzioni giurisprudenziali contraddittorie che finirebbero per incrinare gravemente, in fatto, la proclamata pari capacità elettorale passiva dei cittadini.

Non potrebbe giustificare ragionevolmente la ineleggibilità una causa dai confini estremamente generici ed elastici tali da fare ricomprendere in sede interpretativa le situazioni più diverse.

4. — Invece, per quanto riguarda più specificamente la genericità, la polivalenza, la mancanza di tipicizzazione della disposizione che potrebbero dar luogo a perplessità circa il suo significato, con errori di applicazione, con la inclusione o viceversa la esclusione di fattispecie che dovrebbero invece essere escluse o al contrario essere incluse, si ritiene sufficiente che la norma abbia i caratteri della astrattezza e della genericità, i quali costituiscono la garanzia dell'uguaglianza e della imparzialità, e che, sulla base della norma astratta, in attuazione ed entro i limiti della stessa, vi siano norme concrete per regolamentare i singoli casi.

Per le finalità del giudizio di legittimità costituzionale si richiede che i termini usati dal legislatore esprimano concetti sufficientemente precisi e di contenuto delimitato in modo soddisfacente per evitare erronee applicazioni (sent. n. 129 del 1975).

4.1. — Non può porsi in dubbio che, a seguito della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, il termine «ente dipendente» contenuto nella disposizione censurata sia stato sufficientemente precisato ed abbia ormai contenuto sicuramente delimitato.

Inoltre è affidato all'interprete il compito di dare ad esso eventualmente e, se necessario, con la utilizzazione dei comuni canoni ermeneutici e, secondo i principi costituzionali, un contorno più preciso e maggiormente aderente alla varietà dei casi che possono essere portati alla sua attenzione e al suo giudizio.

Spetta al giudice ordinario l'interpretazione della norma, mentre questa Corte ha la funzione di porre a confronto la norma nel significato ad essa comunemente attribuito o assegnatole dall'interprete con i precetti costituzionali invocati, per rilevare gli eventuali contrasti, con tutte le conseguenze sul piano costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 11 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilitàalle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), in riferimento all'art. 51 della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0738

N. 281

Sentenza 4-17 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Istruzione pubblica - Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia - Diritto agli studi universitari - Norme relative - Dettagliata previsione di soluzioni organizzative obbligate - Violazione di competenze regionali in materia - Obiettivi di interesse generale razionalmente bilanciati con gli altri interessi costituzionalmente rilevanti - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

[Legge 2 dicembre 1991, n. 390, artt. 7, primo comma, lett. *d)*, 10, 18, quarto comma, 21, primo, secondo e quinto comma, 25, primo comma].

(Cost., artt. 3, 33, 34, 97, 117, 118 e 119).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma primo, lett. *d*); 10; 18, comma quarto; 21, commi primo, secondo e quinto; 25, comma primo, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, «Norme sul diritto agli studi universitari» promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia, notificati l'11 gennaio 1992, depositati in cancelleria rispettivamente il 16, 17 e 18 gennaio 1992 ed iscritti rispettivamente ai nn. 5, 8 e 9 del registro ricorsi 1992;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1992 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi gli avvocati Alberto Predieri, Giandomenico Falcon e Giorgio Recchia, rispettivamente per le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato in data 11 gennaio 1992 (Ric. n. 5/92) la Regione Toscana ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, 18, quarto comma, 21, primo, secondo e quinto comma, 25, primo comma, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante «Norme sul diritto agli studi universitari», per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.

2. — La prima disposizione nei cui confronti la Regione indirizza le proprie censure è l'art. 25, primo comma, della legge, dove si prevede che le Regioni costituiscono in ogni Università un «organismo di gestione, dotato di autonomia amministrativa e gestionale, il cui consiglio di amministrazione è composto da un ugual numero di rappresentanti della Regione e dell'Università» ed il cui presidente «è nominato dalla Regione d'intesa con l'Università».

A giudizio della ricorrente le norme espresse da tale disposizione, istituendo un meccanismo di cogestione necessaria tra Regione ed Università, violerebbero l'art. 118, primo comma, della Costituzione: e ciò in quanto l'attribuzione alle Regioni della titolarità delle funzioni amministrative nelle materie nelle quali esse hanno potestà legislativa non può dirsi rispettata ove la legge imponga alle Regioni una gestione in comune con altre amministrazioni o enti delle funzioni trasferite.

La disposizione denunciata sarebbe inoltre irragionevole — e perciò in contrasto con l'art. 3 della Costituzione — nonché lesiva del principio di buona amministrazione, sancito dall'art. 97 della Costituzione. Essa, infatti, disconoscendo la titolarità regionale delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica universitaria, si porrebbe in contraddizione non soltanto con il trasferimento delle relative funzioni operato dagli artt. 42 - 44 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ma con lo stesso impianto complessivo della legge n. 390 che tale trasferimento ha confermato.

Un ulteriore profilo di illegittimità della disposizione in questione sarebbe, poi, da ravvisare nel fatto che essa ha dettato norme di estremo dettaglio, in termini incompatibili con i limiti che la giurisprudenza costituzionale ha da tempo individuato, con numerose pronuncie, nei confronti dell'attività di indirizzo e coordinamento.

Infine, la norma impugnata — sancendo tassativamente la presenza di rappresentanti della Regione nell'organismo gestionale delle Università — avrebbe inciso indebitamente sull'avvenuto esercizio di competenze regionali in materia trasferita quale quella dell'assistenza universitaria. La Regione Toscana, infatti, con la legge n. 37 del 14 giugno 1989, ha disposto che le funzioni amministrative relative agli interventi per il diritto allo studio universitario siano delegate ai Comuni di Firenze, Pisa, Siena, Arezzo e Carrara, prevedendo inoltre che i primi tre comuni debbono avvalersi, per la gestione degli interventi, di una propria azienda dotata di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria, mentre i comuni di Arezzo e Carrara sono tenuti ad effettuare gli interventi in forma diretta. Pertanto, ad avviso della ricorrente, la disposizione in esame — se interpretata come norma che non consente la partecipazione agli organismi regionali di gestione di rappresentanti designati dagli enti locali delegati dalla Regione — risulterebbe in contrasto con l'art. 118, terzo comma, della Costituzione, che individua nella «delega» il modo normale di esercizio delle funzioni amministrative regionali.

3. — Anche l'art. 10 della legge n. 390 forma oggetto di impugnativa da parte della Regione Toscana.

Tale norma prevede un coordinamento in ambito regionale tra gli interventi della Regione e gli interventi dell'Università, da attuarsi mediante una «conferenza» alla quale la Regione partecipa tramite suoi rappresentanti. Al riguardo la Regione rileva che — ove la norma dovesse essere intesa come preclusiva dell'esercizio delle funzioni regionali in materia tramite soggetti designati dagli enti delegati dalla Regione — essa verrebbe a porsi in contrasto con gli artt. 3, 97 e 118, terzo comma, della Costituzione per le stesse ragioni già evidenziate con riguardo all'art. 25.

4. — Una ulteriore censura viene mossa dalla Regione Toscana nei confronti dell'art. 21, primo comma, della stessa legge, dove si prevede la concessione in «uso perpetuo e gratuito» dei beni immobili dello Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari.

In proposito la ricorrente rileva come un trasferimento pieno e definitivo in ordine alle funzioni non abbia trovato corrispondenza nel trasferimento in proprietà dei beni connessi a tali funzioni in modo esclusivo: di qui la violazione dei principi posti dagli artt. 3, 97, 118 e 119 della Costituzione.

D'altra parte — aggiunge la ricorrente — quand'anche si volesse ritenere legittima la forma della concessione in uso perpetuo e gratuito, sarebbero comunque da ritenere costituzionalmente illegittime, per violazione del principio di autonomia finanziaria di cui all'art.119 Cost., le disposizioni dell'art. 21 che, da un lato, pongono a carico delle Regioni gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria (nonché gli eventuali tributi) relativi a tali beni e, dall'altro, prevedono la riconsegna dei beni stessi allo Stato qualora, per qualsiasi ragione, venga meno la loro destinazione all'assistenza universitaria.

5. — Ultima norma impugnata è quella contenuta nell'art. 18, quarto comma, ritenuta dalla ricorrente costituzionalmente illegittima nella parte in cui pone a carico delle Regioni gli oneri di manutenzione degli immobili realizzati con la partecipazione delle Università e destinati ad alloggi per studenti, senza che sia prevista la proprietà degli immobili stessi da parte della Regione ed in assenza di qualsiasi garanzia circa la permanenza della destinazione e la gratuità dell'uso.

6. — Con ricorso notificato in data 11 gennaio 1992 (Ric. n. 6/92) anche la Regione Emilia-Romagna ha impugnato talune disposizioni della legge n. 390 del 1991, e in particolare: *a*) l'art. 25, primo comma, in quanto prescrive una necessaria cogestione paritetica delle funzioni amministrative tra Regione e Università ed opera un forzoso accentramento della gestione in capo alla Regione, in violazione dell'art. 118, primo e terzo comma, della Costituzione; *c*) l'art. 21, primo comma, in quanto assegna in «uso perpetuo e gratuito», anziché in proprietà, i beni destinati esclusivamente alle funzioni amministrative regionali, in violazione dell'art. 119, quarto comma, della Costituzione; *d*) l'art. 21, secondo e quinto comma, in quanto con essi si dispone, da un lato, che gli «oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai beni di cui al comma primo, nonché ogni eventuale tributo, sono posti a carico delle Regioni» e, dall'altro, che qualora «per qualsiasi ragione», venga meno la destinazione all'assistenza universitaria, i beni stessi dovranno essere riconsegnati allo Stato, con violazione dell'autonomia finanziaria garantita dall'art. 119 della Costituzione; *e*) l'art. 18, quarto comma, in quanto pone a carico delle Regioni, senza limitazione alcuna, gli oneri di manutenzione degli immobili realizzati con la partecipazione delle Università.

7. — La Regione ricorrente — dopo aver ricordato le vicende del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di assistenza universitaria — sottolinea che essa ha disciplinato tale materia dapprima con la legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 e, in seguito, con la legge 19 ottobre 1990, n. 46. Con quest'ultima normativa, in particolare, è stata disposta un'ampia delega di funzioni ai Comuni sede di Università i quali si avvalgono all'uopo di appositi enti pubblici, amministrati da consigli composti per metà da rappresentanti del consiglio comunale, per un quarto da rappresentanti degli studenti e per un quarto da docenti designati dal consiglio d'amministrazione dell'Università (art. 25, secondo comma).

L'esigenza di un ampio coinvolgimento dell'Università nella gestione dell'assistenza universitaria è stata perciò già realizzata dalla legislazione regionale: ma — si osserva nel ricorso — altro è assumere una libera scelta di politica istituzionale, con facoltà di mutarla ove essa si riveli inadeguata, altro è essere costretti a tale scelta da una disposizione della legislazione statale. Di qui la censura mossa all'art. 25, primo comma, che — prescrivendo una cogestione paritetica delle funzioni amministrative in materia di assistenza agli studenti universitari — violerebbe l'art. 118, primo comma, della Costituzione, dove si assegna alle Regioni la titolarità delle funzioni amministrative nelle materie nelle quali esse hanno potestà legislativa.

Un ulteriore profilo di illegittimità del primo comma, dell'art. 25 viene poi ravvisato nel fatto che tale norma — se interpretata rigidamente — darebbe vita ad un forzoso accentramento della gestione in capo alla Regione, in violazione dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione, che prevede come esercizio normale delle funzioni amministrative regionali la delega agli enti locali.

8. — Le argomentazioni che la Regione Emilia-Romagna svolge per sostenere l'illegittimità costituzionale delle altre norme impugnate — l'art. 21, commi primo, secondo e quinto, e l'art. 18, quarto comma, della legge n. 390 — ricalcano sostanzialmente quelle già esposte, nel suo ricorso, dalla Regione Toscana.

9. — La Regione Puglia, con ricorso notificato in data 11 gennaio 1992 (Ric. n. 9/92), ha impugnato gli artt. 25, primo comma, e 7, primo comma, lett. *d*) della legge n. 390 del 1991, per violazione degli artt. 3, 33, 34, 117 e 118 della Costituzione.

Preliminarmente la Regione ricorrente richiama le fasi e le tappe del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari, nonché i diversi orientamenti presenti nella legislazione regionale sulle modalità di esercizio di tali funzioni. Al riguardo si ricorda che tre sono state le vie scelte dalle Regioni per la realizzazione degli interventi diretti ad assicurare il diritto allo studio: la gestione diretta, la delega di funzioni agli enti locali e l'affidamento della gestione ad uno o più organismi costituiti come enti dipendenti dalla Regione.

Quest'ultima soluzione è stata adottata dalla Regione Puglia che — dopo una prima fase di intervento incentrato sulle opere universitarie — ha istituito, con le leggi nn. 12 e 20 del 1988, l'ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.DI.S.U.), come ente strumentale della Regione dotato di autonomia amministrativa e funzionale.

10. — Con riferimento all'art. 25, primo comma, della legge n. 390, la ricorrente sostiene che la norma denunciata ha l'effetto di escludere sia l'intervento regionale diretto in materia di assistenza agli studenti universitari, sia la costituzione di appositi enti regionali, sia la delega delle funzioni agli enti locali e cioè tutte le tre diverse soluzioni organizzative messe in atto dalle Regioni in materia di assistenza. Inoltre — sempre secondo la ricorrente — ogni forma di programmazione sull'intero territorio verrebbe preclusa dal fatto che gli organismi regionali di gestione sono ancorati alle sedi universitarie: una circostanza, questa, che oltre ad impedire una efficace attività programmatoria, comporterebbe prevedibilmente la costituzione in Puglia di una pluralità di organismi di gestione, in aperto contrasto con il modello di ente regionale già adottato, che prevede una struttura unica con uffici decentrati sul territorio.

Altri profili di incostituzionalità dell'art. 25 vengono poi individuati nelle statuizioni secondo cui il consiglio di amministrazione degli organismi di gestione deve essere composto da un egual numero di rappresentanti della Regione e dell'Università, la Regione non può designare personale universitario per la propria rappresentanza ed il presidente dell'organo di gestione deve essere nominato dalla Regione d'intesa con l'Università. Tali disposizioni, ad avviso della ricorrente, creano un rapporto totalmente sbilanciato a favore dell'Università.

Viene, infine, censurata la previsione — contenuta nell'art. 25, primo comma, — di «convenzioni» per l'affidamento alle Università della gestione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari, dal momento che tale previsione determinerebbe un processo di «riappropriazione» a livello gestionale da parte dello Stato di funzioni trasferite alle Regioni.

Da tutte queste ragioni vien fatta derivare l'illegittimità della norma impugnata per contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione.

11. — La Regione Puglia contesta anche la disposizione contenuta nell'art. 7, primo comma, lett. d), della legge n. 390 secondo cui le borse di studio regionali non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

Secondo la ricorrente, un siffatto divieto di cumulo avrebbe l'effetto di limitare l'operato del legislatore regionale in contrasto con l'art. 117 della Costituzione e di essere lesivo degli artt. 3 e 34 della Costituzione. Ciò in quanto i capaci e meritevoli potrebbero essere costretti a rinunciare alle borse regionali per effetto dell'indiscriminato divieto di cumulo, mentre ogni limite per i beneficiari di borse di studio deve tenere conto di altri fattori, come la presenza di gruppi privati disposti a cooperare con la Regione e con le Università nell'assegnazione delle borse di studio.

12. — Nei tre giudizi ha spiegato intervento, con un unico atto, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura sostiene innanzi tutto l'infondatezza della prima censura — comune a tutte le Regioni ricorrenti — secondo cui l'art. 25, primo comma, della legge impugnata darebbe vita ad una forma di cogestione delle funzioni di assistenza a favore degli studenti universitari e precluderebbe alle Regioni la scelta di diverse forme organizzatorie e gestionali, molte volte già attuate anche per delega agli enti locali. Nell'atto di intervento si sottolinea, al riguardo, che la materia dell'assistenza agli studenti e del diritto allo studio presenta evidenti punti di contatto con la sfera d'azione delle Università, cui è riconosciuta dall'art. 33 della Costituzione piena autonomia istituzionale, sì che la legge ordinaria non avrebbe potuto sottrarsi all'esigenza di prevedere e disciplinare un necessario momento di coordinamento in forme idonee a garantire alle Regioni l'esercizio delle funzioni trasferite ed a salvaguardare le Università dalla indiretta interferenza che l'azione delle prime avrebbe potuto determinare. Aggiunge, inoltre, l'Avvocatura che l'organo di cogestione amministrativa a composizione paritetica previsto dalla norma impugnata si presenta come strumento in grado di assicurare l'attuazione degli interventi regionali nel settore, assunti ad obiettivo delle scelte normative locali, in maniera compatibile con l'ambito di autonomia proprio delle Università.

Non vi sarebbe, pertanto, alcun sbilanciamento a favore delle Università nel rapporto tra le stesse e le Regioni così come lamentato dalla Regione Puglia; né sarebbero condivisibili i rilievi della Regione Emilia-Romagna secondo cui l'eventuale cogestione avrebbe dovuta esser lasciata ad oggetto di una libera scelta del legislatore regionale.

Del pari infondate vengono poi ritenute le censure che la Regione Toscana muove sul presupposto della impossibilità di partecipazione all'organismo di cogestione, in qualità di rappresentanti regionali, dei soggetti designati dagli enti locali delegati dalla Regione stessa. Nell'atto di intervento si afferma in proposito che la normativa denunciata demanda alla legislazione regionale la costituzione dell'organismo di gestione e lascia a ciascuna Regione il potere di regolamentare il modo di designazione dei propri rappresentanti, anche là dove siano state delegate le funzioni in materia.

In ordine alle doglianze che investono la disciplina dettata dai commi primo, secondo e quinto dell'art. 21 della legge n. 390 l'Avvocatura replica «che la concessione in uso perpetuo e gratuito è forma classica, asseverata e collaudata da lunghissima tradizione» attraverso la quale — senza formalmente dismetterne la proprietà — un soggetto di diritto pubblico consente ad altro di avvalersi strumentalmente dei beni occorrenti all'espletamento di una sua funzione. In questa ottica, anche l'accollo all'usuario degli oneri di manutenzione e di quelli tributari relativi ai beni goduti sarebbe pienamente coerente con il criterio della utilizzazione.

D'altro canto, la prospettata lesione della autonomia finanziaria regionale scaturirebbe da una inadeguata interpretazione dell'art. 21, quinto comma, della legge n. 390. La disposizione che prevede la riconsegna allo Stato o all'Università dei beni concessi in uso alle Regioni, dei quali sia cessata, per qualsiasi ragione, la «destinazione» all'assistenza scolastica universitaria, non implicherebbe, infatti, che la destinazione possa venir meno per effetto di una qualsiasi determinazione amministrativa statale: e ciò in quanto, in conseguenza del trasferimento delle funzioni di assistenza alle Regioni, da queste dipenderebbe il permanere o meno della destinazione dei beni alle stesse funzioni.

Passando poi ad esaminare l'impugnativa proposta dalla sola Regione Puglia nei confronti dell'art. 7, primo comma, lett. *d*), l'Avvocatura oppone che il divieto di cumulo appare razionale in quanto deve intendersi posto solo tra le borse di studio di cui all'art. 8 della legge (finanziate con appositi fondi pubblici) ed altre borse parimenti alimentate con risorse pubbliche, assolvendo ad una chiara finalità distributiva e, quindi, perequativa.

Da ultimo l'interveniente — dopo aver affermato che l'esame delle censure mosse dalla Regione Toscana all'art. 10 della legge impugnata è assorbito dalle argomentazioni già svolte in ordine all'art. 25 della legge stessa — si occupa delle censure indirizzate nei confronti dell'art. 18, quarto comma. Al riguardo l'Avvocatura sostiene che la disposizione risulta diretta a disciplinare le ipotesi di cofinanziamento universitario di interventi regionali di ampliamento, ristrutturazione ed ammodernamento di già esistenti strutture abitative per studenti, cioè di beni concessi in uso perpetuo e gratuito alle Regioni, con la conseguenza che, sul punto, possono valere le considerazioni già richiamate in relazione all'art. 21.

La Presidenza del Consiglio chiede pertanto che tutte le questioni di legittimità costituzionale prospettate dalle Regioni ricorrenti siano dichiarate infondate.

13. — In prossimità dell'udienza di discussione sia la Regione Toscana che la Regione Emilia-Romagna hanno presentato memoria, dove si replica alle deduzioni espresse dall'Avvocatura dello Stato e si insiste nelle conclusioni formulate nei ricorsi.

Considerato in diritto

1. — I ricorsi proposti dalle Regioni Toscana, Emilia Romagna e Puglia pongono questioni in parte coincidenti e in parte analoghe: i giudizi relativi vanno, pertanto, riuniti per essere decisi con unica pronuncia.

2. — I ricorsi in questione contestano la legittimità costituzionale di varie norme della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante «Norme sul diritto agli studi universitari».

In particolare, formano oggetto di impugnativa: *a)* l'art. 25, primo comma, per violazione degli artt. 3, 97, 117 e 118, della Costituzione, dal momento che tale disposizione, nel prevedere per ogni Università organismi di gestione a struttura «mista» o a «cogestione necessaria», verrebbe ad imporre alle Regioni, mediante previsioni di dettaglio, una soluzione organizzativa obbligata, tale da escludere la possibilità dell'adozione di soluzioni diverse e, in particolare, della delega a favore degli enti locali (ricorsi della Regione Toscana, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Puglia); *b)* l'art. 10, per violazione degli artt. 3, 97 e 118, terzo comma, della Costituzione, in quanto preclusivo dell'esercizio delle competenze regionali mediante soggetti designati dagli enti locali e, di conseguenza, lesivo di tali competenze per gli stessi motivi enunciati con riferimento al primo comma dell'art. 25 (ricorso della Regione Toscana); *c)* l'art. 21, primo, secondo e quinto comma, per violazione degli artt. 3, 97, 118 e 119 della Costituzione, per non aver operato a favore delle Regioni un trasferimento pieno e definitivo dei beni destinati all'esercizio delle funzioni trasferite, nonostante che gli oneri relativi a tali beni risultino posti a carico delle stesse Regioni (ricorsi della Regione Toscana e della Regione Emilia-Romagna); *d)* l'art. 18, quarto comma, — per profili identici a quelli espressi nei confronti dell'art. 21 — per il fatto di avere posto a totale carico delle Regioni gli oneri di manutenzione relativi agli immobili realizzati con la partecipazione delle Università (ricorsi della Regione Toscana e della Regione Emilia Romagna); *e)* l'art. 7, primo comma, lett. *d,* per violazione degli artt. 3, 33, 34 e 117 della Costituzione, per aver illegittimamente limitato — mediante la previsione del divieto di cumulare le borse di studio regionali con altre borse di studio — la competenza del legislatore regionale (ricorso della Regione Puglia).

Nessuna delle questioni richiamate si presenta fondata nei termini che verranno di seguito precisati.

3. — La legge 2 dicembre 1991 n. 390, sul diritto agli studi universitari, è stata adottata — secondo quanto precisato nelle «finalità» enunciate dall'art. 1 — «in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione... per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'eguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi». Al fine di realizzare tali obiettivi, di preminente interesse generale, la legge ha disciplinato gli interventi che, in questo settore, vengono, rispettivamente, affidati allo Stato, alle Regioni ed alle Università: conferendo — in un quadro di reciproca collaborazione tra i diversi soggetti — allo Stato l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari; alle Regioni l'attivazione di tali interventi; alle Università l'organizzazione dei propri servizi, destinati a rendere effettivo e proficuo lo studio universitario (art. 3).

La legge in esame opera, d'altro canto, nei confronti degli interventi delle Regioni (cfr. Capo III) come normazione di cornice, dal momento che le funzioni in tema di assistenza a favore degli studenti universitari, in quanto ricomprese nella materia «assistenza scolastica» di cui all'art. 117 della Costituzione, sono state trasferite alla sfera regionale dall'art. 44 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (trasferimento successivamente integrato, con riferimento alle funzioni, ai beni ed al personale delle opere universitarie, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642).

Su questo piano viene ad assumere un rilievo particolare la disciplina formulata dall'art. 7, dove si enunciano (al comma primo) i principi fondamentali cui deve conformarsi la legislazione concorrente regionale in tema di diritto agli studi universitari e dove si precisa (al comma quarto) che gli interventi affidati in materia alle Regioni devono, in ogni caso, risultare «funzionali alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività didattiche e formative che restano autonomamente regolate dalle Università ai sensi dell'art. 33 della Costituzione».

In sintesi, si può dunque dire che la legge in esame ha puntualmente registrato — mirando al loro reciproco contemperamento — i diversi interessi di rilievo costituzionale che entrano in gioco nel settore del diritto agli studi universitari: quelli dello Stato, connessi alla realizzazione, in condizione di parità sull'intero territorio nazionale, del diritto dei capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34, terzo e quarto comma, Cost.); quelli delle Regioni, in quanto titolari della competenza in tema di assistenza universitaria quale parte dell'assistenza scolastica (art. 117 Cost.); e quelli delle Università, cui spetta il diritto di disciplinare, in condizioni di autonomia ed entro i soli limiti fissati dalle leggi statali, le proprie attività didattiche e formative (art. 33, ultimo comma, Cost.).

4. — Il richiamo al bilanciamento tra i diversi interessi di rilievo costituzionale — statali, regionali ed universitari — presi in considerazione dalla legge con riferimento al settore del diritto agli studi universitari, consente di affrontare partitamente le varie censure formulate nei tre ricorsi.

La prima questione — prospettata da tutte le Regioni ricorrenti, anche se con formulazioni in parte differenziate — investe l'art. 25, primo comma, della legge n. 390, dove vengono disciplinati gli organismi regionali di gestione degli interventi in materia di assistenza universitaria. Secondo tale disposizione le Regioni sono tenute a costituire «per ogni Università un apposito organismo di gestione, dotato di autonomia amministrativa e gestionale, il cui consiglio di amministrazione è composto di un ugual numero di rappresentanti della Regione e delle Università». La disposizione aggiunge: «La Regione non può designare personale universitario quale proprio rappresentante. Metà dei rappresentanti dell'Università sono designati dagli studenti. Il presidente è nominato dalla regione d'intesa con l'Università. Le Regioni possono altresì affidare mediante convenzione la gestione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari alle Università, le quali a tal fine provvedono con apposite norme dei rispettivi statuti».

Questa disciplina viene ritenuta dalle ricorrenti lesiva delle proprie competenze e della razionalità amministrativa per il fatto di avere imposto, con norme di estremo dettaglio, una forma di «cogestione necessaria» tra Regione e Università, incompatibile con altre forme organizzative già adottate in sede regionale e, in particolare, con la delega delle funzioni agli enti locali.

La censura non è fondata.

La disposizione in esame prevede, ai fini della gestione degli interventi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, la costituzione di uno specifico ente regionale dotato di autonomia, la cui struttura viene in parte regolata, con riferimento ad alcuni aspetti qualificanti (composizione del consiglio di amministrazione; designazione dei rappresentanti universitari; nomina del presidente), dalla stessa legge statale. Tale disciplina concorre indubbiamente a limitare la sfera di competenza spettante alle Regioni, ai sensi dell'art. 117 Cost., in materia di «enti amministrativi dipendenti», ma trova la sua giustificazione — oltre che nella particolare natura degli organismi in esame (chiamati a sostituire le opere universitarie previste dalla precedente legislazione statale) — nell'esigenza di operare un giusto contemperamento tra gli interessi connessi a due diverse sfere di autonomia (regionale e universitaria), ambedue dotate di copertura costituzionale.

Su questo piano la soluzione adottata dal legislatore nazionale non si prospetta, d'altro canto, censurabile sotto il profilo della ragionevolezza, dal momento che è stata prescelta la via di una gestione da attuare attraverso un organismo costituito mediante l'apporto paritario della Regione e della Università, cioè dei due centri di riferimento fondamentali degli interessi che formano oggetto dell'azione amministrativa attinente al settore: organismo che, per quanto dotato di autonomia amministrativa e gestionale, resta pur sempre regionale, in quanto istituito e regolato — per le parti non direttamente regolate dalla legge statale — dalla Regione.

Né, a sostegno della tesi della illegittimità dell'art. 25, primo comma, può, valere il richiamo al terzo comma dell'art. 118 della Costituzione, nel presupposto che la disposizione impugnata sarebbe tale da escludere la possibilità di un ricorso alla delega delle funzioni amministrative agli enti locali, con la conseguente esclusione dalla partecipazione agli organismi di gestione di soggetti designati dagli enti delegati. In realtà, la norma impugnata, nella sua corretta interpretazione, non può essere ritenuta incompatibile con l'istituto della delega agli enti locali: delega che potrà pur sempre essere attivata dalla Regione attraverso il conferimento a detti enti dei poteri (e in particolare dei poteri di designazione dei rappresentanti nel consiglio di amministrazione) che la stessa Regione è legittimata a esercitare nell'ambito del modello gestionale delineato dall'art. 25 della legge n. 390.

Né motivo di censura può derivare dal fatto che la norma impugnata preveda la costituzione di un organismo di gestione per ogni Università, dal momento che tale scelta — oltre a rispondere ai caratteri propri dell'autonomia riconosciuta a ciascuna Università — non esclude di per se l'eventualità che la Regione possa attivare, ai fini di programmazione degli interventi, forme appropriate di coordinamento tra i vari organismi di gestione operanti nel territorio regionale.

Va, infine, respinta la questione sollevata dalla sola Regione Puglia nei confronti dell'ultima parte del primo comma dell'art. 25, dove si conferisce alle Regioni il potere di affidare mediante convenzione la gestione degli interventi alle Università. Questa norma, in quanto facoltizzante e affidata alla iniziativa discrezionale della Regione, non è tale da arrecare alcuna limitazione alla sfera delle competenze regionali né è in grado di determinare una qualche forma di riappropriazione da parte dello Stato di funzioni già trasferite.

5. — In connessione con le censure formulate nei confronti dell'art. 25, primo comma, la Regione Toscana impugna anche l'art. 10 della legge n. 390 nel presupposto che la norma, quando ha regolato la composizione della conferenza per il coordinamento tra gli interventi della Regione e quelli dell'Università, abbia inteso escludere da tale conferenza i rappresentanti degli enti locali che abbiano ottenuto delega dalla Regione. Questo presupposto si presenta, peraltro, erroneo, perché la norma, al pari di quella espressa con l'art. 25, non è tale da escludere la possibilità di delega da parte delle Regioni agli enti locali e, nell'ambito della delega, la designazione da parte degli enti delegati di propri rappresentanti in seno alla conferenza.

Anche tale questione si presenta, pertanto, infondata.

6. — La Regione Toscana e la Regione Emilia-Romagna impugnano l'art. 21, primo, secondo e quinto comma, della legge n. 390, dove si concede alle Regioni «l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili dello Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari», con l'obbligo, posto a carico delle stesse Regioni, di provvedere agli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria ed ai carichi tributari nonché di restituire i beni in questione all'Università o allo Stato ogniqualvolta venga meno la destinazione iniziale.

Secondo le ricorrenti, tale disciplina — per il fatto di aver conferito alle Regioni soltanto l'uso perpetuo e gratuito, e non la proprietà, dei beni destinati esclusivamente alla realizzazione del diritto agli studi universitari (accollando alle stesse Regioni gli oneri relativi) — risulterebbe, oltre che irragionevole, lesiva dell'autonomia amministrativa e finanziaria regionale.

La questione non è fondata.

In linea generale va, infatti, escluso che, ai sensi degli artt. 118 e 119 della Costituzione, sia possibile configurare l'esistenza di una sorta di parallelismo necessario tra funzioni trasferite alle Regioni ed appartenenza regionale dei beni strumentalmente connessi all'esercizio di tali funzioni (v. sent. n. 111 del 1976). E invero, se in linea di massima tale parallelismo sussiste, può talvolta accadere che a beni inclusi nel patrimonio regionale non corrispondano funzioni regionali determinate o che alla presenza di funzioni regionali possa, in taluni casi, non corrispondere la proprietà dei beni strumentalmente connessi all'esercizio delle stesse: e questo in relazione al rapporto di non assoluta dipendenza che, sul piano costituzionale, è dato rilevare tra la disciplina in tema di funzioni amministrative regionali (di cui all'art. 118 Cost.) e la disciplina del demanio e del patrimonio regionale (di cui all'art. 119, ultimo comma, Cost.).

Ma anche al dilà di tale rilievo di ordine generale, per quanto riguarda la norma in esame, intesa nella sua giusta estensione, resta pur sempre il fatto che la concessione di un bene in «uso perpetuo e gratuito» — anche se non viene a presentare un contenuto così ampio quale quello che si collega al trasferimento in proprietà — attribuisce in ogni caso a favore del destinatario una forma di disponibilità del bene commisurata ai contenuti pubblicistici della funzione allo stesso affidata, in quanto caratterizzata da stabilità e non sottoposta a limitazioni suscettibili di riflettersi negativamente sull'esercizio della stessa funzione. Anche l'uso «perpetuo e gratuito», infatti, al pari della proprietà, configura un diritto di natura reale che entra a far parte — secondo modalità fissate dalla legge statale, così come voluto dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione — del patrimonio indisponibile regionale, seguendo le sorti della funzione cui il bene stesso risulta destinato in via esclusiva.

Dal che la conseguenza ulteriore — espressa nella legge e rispondente a evidenti criteri di razionalità — che gli oneri di manutenzione e tributari seguano la disponibilità concessa, senza corrispettivo, a titolo di «uso perpetuo», e che la cessazione della destinazione esclusiva posta a fondamento della concessione possa determinare la restituzione del bene al titolare originario.

7. — La Regione Toscana e la Regione Emilia-Romagna impugnano anche l'art. 18, quarto comma, della legge in esame nella parte in cui tale disposizione prevede che sono a totale carico delle Regioni gli oneri di manutenzione degli immobili alla cui costruzione o al cui restauro abbiano concorso le Università in base a specifici stanziamenti ministeriali. Le censure regionali muovono, in questo caso, dal presupposto che gli immobili in questione non possano considerarsi di spettanza regionale, bensì universitaria. Tale interpretazione , peraltro, non può essere condivisa, dal momento che la norma impugnata ha inteso chiaramente riferirsi ai soli edifici di proprietà regionale di cui al primo comma dello stesso art. 18, edifici costruiti o restaurati dalle Regioni nell'ambito dei propri programmi per l'edilizia residenziale universitaria.

Dal che l'infondatezza, nei termini precisati, della questione.

8. — L'ultima censura — proposta soltanto dalla Regione Puglia — investe l'art. 7, primo comma lett. *d*) della legge n. 390, dove si pone un divieto di cumulo tra le borse di studio concesse dalle Regioni ai sensi dell'art. 8 della legge «con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca dei borsisti».

Tale disposizione, ad avviso della ricorrente, verrebbe a violare gli artt. 3, 33, 34 e 117 della Costituzione, in quanto suscettibile di limitare illegittimamente la competenza regionale e di ledere un diritto costituzionalmente garantito agli studenti meritevoli.

Anche tale questione — pur senza condividere la lettura della norma impugnata che viene avanzata dalla difesa statale — va dichiarata infondata sotto tutti i profili enunciati, dal momento che compete al legislatore statale, nella disciplina delle modalità di realizzazione del diritto allo studio universitario, determinare un divieto generale di cumulo quale quello indicato nella norma impugnata, divieto che ben può trovare la sua giustificazione di ordine costituzionale nelle connotazioni proprie del diritto agli studi universitari e nella esigenza di impiegare le risorse pubbliche destinate alla realizzazione di tale diritto secondo criteri di razionalità e di giustizia distributiva, così da garantire una maggiore estensione della sfera dei soggetti beneficiari.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con i ricorsi di cui in epigrafe, nei confronti degli artt. 7, primo comma, lett. d); 10; 18, quarto comma; 21, primo, secondo e quinto comma; 25, primo comma, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante «Norme sul diritto agli studi universitari», con riferimento agli artt. 3, 33, 34, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0739

N. **282**

Sentenza 4-17 giugno 1992

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Ambiente - Tutela - Regione Veneto - Miniera «Costa Alta» - Violazione di competenze delegate dallo Stato - Competenze non suscettibili di tutela attraverso il conflitto di attribuzione - Richiamo alla sentenza n. 1112/1988 - Inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Veneto notificato il 6 febbraio 1992, depositato in Cancelleria l'11 febbraio 1992, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota n. 816 del 30 marzo 1991 del Ministero per i beni culturali ed ambientali, con la quale è stata autorizzata l'esecuzione di opere relative alla miniera per sali alcalini e magnesiaci denominata «Costa Alta», sita nel Comune di Valstagna (VI) ed iscritto al n. 3 del registro conflitti 1992;

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Udito l'avv. Guido Viola per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 6 febbraio 1992 e depositato l'11 successivo, la Regione Veneto ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, con riferimento al provvedimento del 30 marzo 1991, n. 816 del Ministro per i beni culturali e ambientali, con il quale è stata autorizzata l'esecuzione di opere di sistemazione ambientale relative alla miniera denominata «Costa Alta», sita nel comune di Valstagna (Vicenza). La ricorrente chiede che l'atto succitato sia annullato, in quanto lesivo delle proprie competenze in materia paesaggistico-ambientale, determinate dall'art. 82, primo, secondo e terzo comma del d.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 1, l. 8 agosto 1985, n. 431.

Rileva la ricorrente che in materia di beni ambientali le funzioni amministrative già esercitate dallo Stato, sono state delegate alle regioni dal suddetto art. 82.

L'atto che forma oggetto del conflitto costituirebbe esercizio della funzione concernente il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, delegata pur'essa alle regioni in virtù della disciplina surrichiamata.

Ciò premesso, la regione afferma: *a)* la propria competenza in ordine al rilascio della predetta autorizzazione; *b)* tale competenza è tutelabile con il conflitto di attribuzione, in quanto ad essa delegata per consentire l'esercizio organico delle funzioni trasferite.

Infine, si osserva che la richiesta di autorizzazione sarebbe stata trasmessa dall'ufficio minerario al Ministro dei beni ambientali nel dicembre 1987 e che la relativa autorizzazione sarebbe stata rilasciata solo in data 30 marzo 1991.

Del procedimento e del relativo atto conclusivo non sarebbe stata informata la regione.

Ne deriverebbe l'illegittimità dell'atto emanato dal Ministro dei beni ambientali, per violazione dell'art. 82, primo, secondo e terzo comma del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431.

In particolare la ricorrente sottolinea che il nono comma dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 aggiunto dalla legge n. 431 del 1985 stabilisce che: 1) in base all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 la regione deve provvedere sulla richiesta di autorizzazione entro il termine perentorio di sessanta giorni; 2) che le regioni sono tenute a comunicare immediatamente al Ministro per i beni culturali e ambientali il rilascio dell'autorizzazione stessa; 3) che, ove la regione non provveda entro il predetto termine, gli interessati possono, nei successivi trenta giorni, richiedere l'autorizzazione al Ministero per i beni culturali e ambientali.

A giudizio della regione, il potere di vigilanza sul rispetto del vincolo al quale nell'originaria versione del quarto comma dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 era tenuto lo Stato, sarebbe attualmente regolato nel nono comma aggiunto dell'art. 82 cit., con riferimento all'autorizzazione.

Il Ministro per i beni ambientali avrebbe, quindi, «letteralmente trasgredito» la disciplina ora indicata ritenendosi investito in via immediata ed esclusiva della potestà di rilasciare l'autorizzazione.

Inoltre, la richiesta di autorizzazione (inviata il 19 dicembre 1987), sarebbe stata evasa dopo un quadriennio, nella totale inosservanza del termine perentorio di sessanta giorni imposto allo stesso ministro.

Sulla base delle suesposte censure la Regione Veneto chiede che sia annullato l'atto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 30 marzo 1991 e che sia correlativamente affermata la propria competenza in ordine al rilascio della autorizzazione predetta.

Il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito.

Con memoria in data 21 aprile 1992, la regione ribadisce la sua competenza nella materia anche nel caso di presentazione diretta al ministero della domanda di autorizzazione, salvo l'intervento sostitutivo in caso di mancata illegittima pronuncia, come precisato con la circolare ministeriale n. 8 del 1985. Si conferma, in ogni caso, l'esigenza dell'«intesa» tra le diverse autorità competenti nelle materie.

Considerato in diritto

Il ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Veneto propone alla Corte la questione se il provvedimento n. 816 del Ministro per i beni culturali e ambientali del 30 marzo 1991, autorizzando la esecuzione di opere di sistemazione ambientale relative alla miniera denominata «Costa Alta», sita in Valstagna (Vicenza), violi la competenza della Regione Veneto in ordine al rilascio della autorizzazione *ex* art. 7, l. 29 giugno 1939, n. 1497, delegata alle regioni dall'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 1 del d.l. 27 giugno 1985, n. 431, convertito con legge 8 agosto 1985, n. 431.

Il tema, così indicato, si risolve in base ai princìpi già affermati da questa Corte, a partire dalla sentenza n. 559 del 1988, in base ai quali le Regioni sono legittimate a sollevare conflitto di attribuzione a tutela di competenze ad esse delegate dallo Stato ove ricorrano due condizioni, che:

a) dette competenze siano state conferite alle Regioni mediante delega «devolutiva» o «traslativa», vale a dire attraverso l'assegnazione delle potestà delegate alla sfera di attribuzioni regionali, che sia caratterizzata da una relativa stabilità e non sia accompagnata dal permanere allo Stato di poteri «concorrenti» sui medesimi oggetti della delega;

b) le stesse competenze costituiscano un'integrazione necessaria di funzioni «proprie» delle Regioni, nel senso che tra le competenze trasferite e quelle delegate deve sussistere una saldatura funzionale tale che, in considerazione della conformazione risultante dalla disciplina e dalle finalità contenute nellè leggi di attuazione della ripartizione costituzionale delle competenze fra Stato e Regioni, la revoca o la lesione delle funzioni delegate comporti un'incisione costituzionalmente rilevante sulle competenze «proprie» delle Regioni (v. anche sentt. nn. 579, 977, 1034 e 1112 del 1988 e n. 278 del 1991).

Con la sentenza n. 1112 del 1988, la Corte applicò i princìpi ora ricordati ad una fattispecie attinente alla stessa materia di quella che ha dato luogo alla questione proposta ora dalla Regione Veneto, concernente autorizzazione *ex* art. 7 della l. n. 1497 del 1939 (tutela dei beni ambientali, in correlazione all'esercizio di poteri statali per l'annullamento di autorizzazione all'esecuzione di opere pubbliche).

Al riguardo la Corte precisò che, nonostante l'ampia delega alle regioni in siffatta materia, permangono in capo allo Stato e, per esso, al ministero dei beni culturali e ambientali, numerose competenze, tra le quali vanno ricordate il potere di integrare gli elenchi delle bellezze naturali, approvati dalle regioni (art. 82 cit., secondo comma, lettera *a)*, del d.P.R. n. 616 del 1977); il potere di inibire i lavori o sospenderne l'esecuzione, quando essi siano suscettibili di arrecare pregiudizio alle bellezze naturali (quarto comma); il potere di rilasciare le autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 nel caso in cui la regione non vi provveda entro sessanta giorni dalla richiesta (nono comma).

L'entità e la rilevanza delle ora indicate attribuzioni, che la disciplina dei beni ambientali, contenuta nell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 e nelle successive modificazioni e integrazioni, devolvono al ministero dei beni culturali e ambientali, inducono ad affermare che le funzioni delegate alle regioni dal primo comma della predetta disposizione, ed in particolare quella concernente l'autorizzazione prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 (della quale nel presente giudizio è questione) non sono suscettibili di tutela attraverso il conflitto di attribuzione. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Regione Veneto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto contro il Presidente del Consiglio dei ministri per l'annullamento del provvedimento n. 816 del 30 marzo 1991 del Ministro per i beni culturali e ambientali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0740

N. 283

Sentenza 4-17 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Docenti universitari - Professori associati vincitori del concorso a professore ordinario - Beneficio della nomina in ruolo dopo il sessantacinquesimo anno di età - Mancata estensione - Situazioni poste a raffronto non comparabili - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 461/1989, 286/1990 e 769/1988) - Disciplina caratterizzata da specificità transitoria per i professori incaricati stabilizzati divenuti associati con giudizio di idoneità - Non fondatezza.

(D.-L. 28 febbraio 1986, n. 49, art. 9, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 120).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 120, promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sul ricorso proposto da Davani Coco Maria Carmela contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1992 e publicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, nel corso di un giudizio promosso da una docente universitaria, inquadrata nel ruolo dei professori associati, la quale aveva partecipato con esito favorevole ad un concorso per professore ordinario — conclusosi dopo il compimento, da parte sua, del sessantacinquesimo anno di età e prima del compimento del settantesimo, con diniego, da parte dell'Amministrazione, di procedere alla nomina — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.l. 28 febbraio 1986, n. 49 (conv. dall'art. 1 della l. 18 aprile 1986, n. 120), nella parte in cui non estende il beneficio della nomina in ruolo dopo il sessantacinquesimo anno di età, previsto per gl'incaricati stabilizzati divenuti professori associati a seguito di giudizio d'idoneità, anche ai professori associati vincitori del concorso a professore ordinario.

Il giudice *a quo*, dopo avere premesso che la questione è rilevante, perché la declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma impugnata, nei sensi suddetti, comporterebbe l'accoglimento del ricorso — il quale altrimenti dovrebbe essere rigettato — sulla non manifesta infondatezza, osserva quanto segue.

A norma dell'art. 6 della l. 9 dicembre 1985, n. 705 — il quale ha sostituito, per tale parte, il testo originario dell'art. 24 del d.P.R. n. 382 del 1980 — i professori incaricati stabilizzati, divenuti associati a seguito di giudizio d'idoneità, «conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età». Norma questa, interpretata autenticamente dall'art. 9 del d.l. n. 49 del 1986, nel senso che «hanno titolo alla nomina e al mantenimento in servizio in qualità di professori associati, anche i professori incaricati stabilizzati divenuti associati i quali, al momento del conseguimento del giudizio d'idoneità, abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno di età».

Tale normativa riguardante i professori incaricati stabilizzati, aveva la sua *ratio* nell'intento di attuare l'immissione in ruolo senza concorso, ma tramite giudizi d'idoneità, di soggetti che da più anni operavano nel settore universitario a titolo precario e senza un ben definito «*status*» giuridico ed economico. Intento perseguito anche con la particolare disciplina derogatoria, in tema di collocamento a riposo, sopra menzionata, la quale ha carattere eccezionale.

Secondo il giudice *a quo*, detto intento, peraltro, era stato già attuato dall'art. 6 della legge n. 705 del 1985, mentre l'art. 9 del d.l. n. 49 del 1986 — con norma solo asseritamente interpretativa — ha inteso perseguire l'ulteriore intento di non penalizzare quei professori incaricati che, in possesso del requisito dell'età al momento della partecipazione al giudizio di idoneità per associato, lo avessero perso nelle more della relativa procedura, con la conseguente perdita del diritto alla nomina.

La disposizione, pertanto, costituirebbe applicazione del principio di ordine generale contenuto nell'art. 2, ultimo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957, secondo il quale i requisiti prescritti per l'accesso, tramite concorso, a posti di pubblico impiego (ivi compreso il requisito dell'età) debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione.

Ma se tale è la *ratio* dell'art. 9 del d.l. n. 49 del 1986, l'esigenza da essa espressa e tutelata con riferimento alla nomina a professore associato dei professori incaricati stabilizzati, sussiste pure per la nomina a professore ordinario, posto che l'ammissione alle procedure di selezione per l'accesso ai ruoli di professore universitario non è soggetta ad un limite massimo d'età che non sia quello dell'età massima per il collocamento a riposo, limite che, anche per i professori ordinari, è stabilito al settantesimo anno di età.

Ne conseguirebbe — secondo il giudice *a quo* — che la «norma regolamenta una fattispecie di rilevanza non esclusiva degli associati», cosicché non poteva limitare la sua portata solamente a detta categoria di docenti, senza violare gli artt. 3 e 97 Cost., operando un'ingiustificata discriminazione a danno dei concorrenti a posti di professore ordinario.

Tale tesi — secondo quanto è esposto nell'ordinanza di rimessione — non sarebbe contraddetta dai principi enunciati nella sentenza n. 990 del 1988 di questa Corte, con la quale sono state ritenute costituzionalmente legittime le disposizioni che non consentono ai docenti già stabilizzati, passati alla seconda fascia ed aventi diritto a restare in servizio fino a settanta anni, di conservare tale diritto anche in ipotesi di passaggio per concorso alla fascia degli ordinari. La fattispecie disciplinata dalla norma ora impugnata non riguarda, infatti, la conservazione nel nuovo *status* di professore ordinario dell'età pensionabile prevista in relazione allo *status* di professore associato, bensì la possibilità di conseguire lo *status* di professore ordinario quando, durante l'*iter* concorsuale, si sia superato il sessantacinquesimo anno di età ma non il settantesimo.

Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Nell'atto di costituzione ha dedotto al riguardo quanto segue.

Nell'ambito del riordino della docenza universitaria il d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, dopo aver stabilito che «i professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno d'età», ha previsto, con disposizione evidentemente a carattere transitorio, che i professori incaricati stabilizzati avrebbero conservato il diritto a rimanere in servizio, anche se divenuti professori di ruolo, sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno d'età. Questa disposizione riguardante gli incaricati stabilizzati avrebbe dovuto osservarsi «nei primi cinque anni accademici successivi all'entrata in vigore della presente legge» (cfr. art. 24 del d.P.R. n. 382, nel suo testo originario).

La regola era dunque quella del collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno d'età. In via transitoria, e per un limitato periodo, si manteneva il trattenimento in servizio fino al settantesimo anno per gli incaricati stabilizzati divenuti professori di ruolo.

Successivamente, l'art. 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, dopo aver riconfermato la regola generale del collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno d'età per i professori associati, ha modificato la seconda parte del testo dell'originario art. 24 disponendo che «i professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno d'età».

Tale disposizione è stata poi autenticamente interpretata dall'art. 9, secondo comma, del decreto legge n. 49 del 1986, nel senso che «hanno titolo alla nomina ed al mantenimento in servizio in qualità di professori associati anche i professori incaricati stabilizzati divenuti associati i quali, al momento del conseguimento del giudizio di idoneità, abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno d'età».

L'Avvocatura generale dello Stato osserva che anche questa disposizione, a carattere interpretativo, è di natura transitoria riferendosi, come la norma interpretata, ad una categoria di personale ad esaurimento ed ha, pertanto, natura eccezionale. Inoltre, le categorie dei professori associati e dei professori ordinari sono differenziate e non assimilabili (sentenza n. 990 del 1988).

Ne deriverebbe che «pretendere l'estensione delle disposizioni di una norma a carattere derogatorio e di natura transitoria a categorie di docenti diverse da quella cui la norma si riferisce, equivale a richiedere una sentenza additiva, in violazione della discrezionalità legislativa sussistente in materia».

Considerato in diritto

1. — Questa Corte è chiamata a decidere se l'art. 9 del d.l. 28 febbraio 1986, n. 49, conv. nella l. 18 aprile 1986, n. 120 — nella parte in cui non estende il beneficio della nomina in ruolo dopo il sessantacinquesimo anno di età, previsto per gl'incaricati stabilizzati divenuti professori associati a seguito di giudizio d'idoneità, anche ai professori associati vincitori del concorso a professore ordinario — contrasti con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto porrebbe in essere un'ingiustificata discriminazione in danno dei concorrenti a posti di professore ordinario.

2. — La decisione della questione implica l'inquadramento della norma nel sistema della riforma universitaria del 1980, con i conseguenti riflessi sul coordinamento della nuova normativa con quella anteriore.

L'art. 24 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (sul riordinamento della docenza universitaria), nel testo originario stabiliva: «I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno d'età. Nei primi cinque anni accademici successivi alla entrata in vigore della presente legge, i professori incaricati stabilizzati conservano il diritto a rimanere in servizio, anche se divenuti professori di ruolo, sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età». Successivamente, l'art. 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, ha sostituito tale articolo, con una norma che, dopo avere confermato il collocamento a riposo, per i professori associati, dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ha statuito, al secondo comma, che «i professori incaricati stabilizzati, divenuti associati a seguito di giudizio d'idoneità, conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età». In seguito, l'art. 9 del d.l. n. 49 del 1986 (conv. nella legge 18 aprile 1986, n. 120) ha stabilito la retroattività dell'art. 6 dell'anzidetta legge n. 705 del 1985 al 1° novembre 1985, precisando che «il disposto del secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, è da intendere nel senso che hanno titolo alla nomina e al mantenimento in servizio in qualità di professori associati anche i professori incaricati stabilizzati divenuti associati i quali, al momento del conseguimento del giudizio di idoneità, abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno di età».

L'art. 112 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, nel testo modificato dalla legge 4 luglio 1950, n. 498 prevedeva che gl'incarichi universitari non potessero essere conferiti a coloro che avessero compiuto il settantesimo anno di età: con la conseguenza che la stabilizzazione degli incarichi, disposta dall'art. 4 del d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, conv. nella l. 30 novembre 1973, n. 766, operava fino al compimento di tale età.

L'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980, nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento universitario, prevedeva la possibilità d'inquadramento, a domanda, previo giudizio d'idoneità, nell'istituendo ruolo dei professori associati, dei «professori incaricati stabilizzati di cui all'art. 4 del d.l. 1° ottobre 1973, n. 580». Tenuto conto che per i professori associati l'età del collocamento a riposo era fissata dall'art. 24 dello stesso d.P.R. n. 382 del 1980, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, i professori incaricati stabilizzati — in mancanza di una norma derogatrice — in caso di nomina a professore associato, avrebbero perso il diritto al mantenimento in servizio sino al compimento del settantesimo anno di età.

Il legislatore, ritenendo necessaria una disciplina di questa situazione in conformità del principio dell'osservanza del termine ora detto, vi provvide prima con l'art. 24, ultima parte del citato d.P.R. n. 382 del 1980, poi con il già menzionato art. 6, secondo comma, della legge n. 705 del 1985, il quale — in correlazione al protrarsi delle tornate d'esame d'idoneità a professore associato — eliminò il termine quinquennale di applicazione relativo al beneficio della conservazione del diritto di restare in servizio sino al settantesimo anno di età.

In tale normativa, derogatoria di quella generale, siccome intesa alle particolari esigenze della prima applicazione della riforma universitaria, s'inserisce il disposto dell'impugnato art. 9 del d.l. n. 49 del 1986.

Esso — per la parte che qui interessa — ha inteso risolvere il problema, di non certa definizione alla stregua dell'art. 24 del d.P.R. n. 382 del 1980 e dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 705 del 1985, del trattamento giuridico spettante ai professori incaricati stabilizzati i quali, al momento del conseguimento del giudizio d'idoneità a professore associato, avessero già raggiunto il sessantacinquesimo anno di età. In proposito l'art. 9, statuendo che essi «hanno titolo alla nomina e al mantenimento in servizio in qualità di professori associati», sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età, ha inteso eliminare ogni incertezza, garantendo a tutti gli idonei parità di trattamento, quale che fosse la durata dei giudizi d'idoneità.

Si tratta di disciplina caratterizzata da specificità transitoria, nel senso che ha ad oggetto una situazione particolare (quella dei professori incaricati stabilizzati, dichiarati idonei per la nomina ad associato, dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età) sottratta, per i suoi particolari elementi costitutivi, alla disciplina generale; di durata collegata strettamente al realizzarsi di detta situazione, con esclusione, per contenuto e funzione, di posizioni, anche se analoghe (e nel caso, di cui è questione — associato, vincitore del concorso a professore ordinario — manca qualsiasi analogia), afferenti alla materia dei concorsi e del conseguente inquadramento.

In base alle considerazioni che precedono, stante il carattere di norme derogatorie e transitorie dell'art. 24, ultima parte, del d.P.R. n. 382 del 1980 (nel testo originario) e dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 705 del 1985, lo stesso carattere è da riconoscersi all'art. 9 del d.l. n. 49 del 1986 il quale, essendo norma d'interpretazione autentica, trae natura dalla norma cui si riferisce.

2. Alla stregua di tali considerazioni, emerge che il giudice *a quo* ha assunto a *tertium comparationis*, per valutare la legittimità costituzionale della disciplina generale riguardante la nomina per concorso dei professori associati a professore ordinario, la disciplina transitoria emanata — in relazione alla riforma universitaria e per la prima applicazione di essa — per la nomina, attraverso giudizio d'idoneità, a professore associato di professori incaricati stabilizzati.

Tale operazione, compiuta dal giudice *a quo*, non è da convalidare, innanzitutto perché le norme transitorie, con carattere derogatorio, non sono idonee a costituire *tertium comparationis* riguardo alla disciplina generale (cfr. specificamente la sentenza n. 461 del 1989 ed, in generale sull'operatività delle norme derogatorie, le sentenze n. 286 del 1990 e n. 769 del 1988). In secondo luogo, perché le situazioni poste a raffronto sono del tutto diversificate, non presentando alcun elemento di analogia la nomina, attraverso giudizio di idoneità, dei professori incaricati stabilizzati a professori associati, con la nomina, per concorso, di professori associati a professore ordinario.

Tale ultima nomina per concorso realizza infatti la via normale di accesso alla qualifica di ordinario (art. 41 d.P.R. n. 382 del 1980); viceversa, il giudizio d'idoneità a professore associato è collegato con il sistema eccezionale, strettamente inerente alla prima attuazione della riforma universitaria, per specifiche esigenze del passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

Ne deriva l'infondatezza, sotto tutti gli aspetti dedotti, della questione sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto- legge 28 febbraio 1986, n. 49 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 120, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, con ordinanza 29 giugno 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0741

N. 284

Ordinanza 4-17 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Verbale di udienza - Forma di redazione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 529/1990) - Previsione di forme alternative rimessa alla valutazione del giudice a seconda dei casi - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., artt. 134, secondo comma, 140, primo comma, 567, terzo comma; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 8).

(Cost., artt. 24, 76, 101 e seguenti).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 134, comma secondo, 140, comma primo, 567, comma terzo del codice di procedura penale, nonchè dell'articolo 2, numero 8, della legge delega del 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1991 dal Pretore di Lecce — sezione distaccata di Nardò — nel procedimento penale a carico di Fiorino Oronzo, iscritta al n. 709 del registro ordinanze del 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale, il Pretore di Nardò, con ordinanza in data 15 maggio 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 76, 101 e segg. della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 134 secondo comma, 140 primo comma, e 567 terzo comma, del codice di procedura penale, nonchè, in via subordinata, della direttiva n. 8, art. 2, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, anche in relazione al criterio di ragionevolezza (art. 3 Cost., non espressamente indicato):

che, nel giudizio *a quo*, le parti non avevano prestato il consenso affinchè il verbale di udienza, ai sensi dell'art. 567 terzo comma, fosse redatto in forma soltanto riassuntiva ed il giudice, non ravvisando la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 140, primo comma, ha ritenuto di dover applicare l'art. 134, secondo comma, in base al quale, il verbale in forma riassuntiva, nell'impossibilità di utilizzare la stenotipia o altro strumento meccanico, è redatto con la scrittura manuale;

che, ad avviso del giudice remittente, l'art. 134, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la verbalizzazione in forma riassuntiva e l'eventuale utilizzazione della scrittura manuale, violerebbe l'art. 76 della Costituzione, non conformandosi alle specifiche previsioni della direttiva n. 8, e ponendosi altresì in contrasto con i seguenti altri criteri di cui all'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81: *a)* massima semplificazione nello svolgimento del processo (n. 1); *b)* adozione del metodo orale (n. 2); *c)* immediatezza e concentrazione del dibattimento (n. 66); *d)* esame diretto dell'imputato, dei testimoni, e dei periti da parte del P.M. e dei difensori con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame, la genuinità delle risposte, (n. 73);

che l'art. 140, primo comma, del codice di procedura penale è censurato nella parte in cui, prescrivendo che il giudice, in deroga a quanto prevede il precedente art. 134, comma 3, possa disporre la redazione del verbale in forma soltanto riassuntiva quando gli atti da documentare siano di contenuto semplice o di limitata rilevanza, violerebbe i suindicati principi della legge-delega, di cui all'art. 2, nn. 1, 2, 66 e 73, determinando, tra l'altro, l'eventualità di un'alternarsi di forme di verbalizzazione diverse nello stesso processo;

che la medesima disposizione, in relazione alla ipotesi della sussistenza di una contigente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici, è ritenuta in contrasto con il principio della legge-delega di cui all'art. 2 n. 8 in quanto, non menzionando in alcun modo i limiti utili ad accertare la sussistenza o meno della «contingente indisponibilità», consentirebbe che la stessa possa di fatto tradursi in una persistente ed indeterminata indisponibilità;

che l'art. 567, terzo comma, del codice di procedura penale, è impugnato nella parte in cui prevede che, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 140, il verbale di udienza, sia redatto soltanto in forma riassuntiva, se le parti vi consentono, assumendosi che esso si porrebbe in tal modo in contrasto:

a) con l'art. 76 della Costituzione, violando il principio contenuto nell'art. 2 n. 8, della legge-delega che affida esclusivamente al giudice, senza alcun condizionamento, la scelta di una documentazione degli atti processuali diversa da quella normalmente prevista;

b) con gli artt. 101 e seguenti della Costituzione, determinando la scelta della forma riassuntiva in base a circostanze che operano al di fuori del principio di esclusiva soggezione del giudice alla legge;

che, peraltro, le tre disposizioni denunciate, prevedendo la possibilità di una verbalizzazione in forma riassuntiva o soltanto riassuntiva, e l'eventuale ricorso alla scrittura manuale, violerebbero anche l'art. 24 della Costituzione in quanto, ostacolando la realizzazione di un'effettiva dialettica processuale, inciderebbero negativamente sulla garanzia del contraddittorio e sul diritto di difesa;

che, nell'eventualità in cui la Corte — ribadendo l'interpretazione secondo cui la verbalizzazione in forma riassuntiva è prevista dalla direttiva n. 8 dell'art. 2 della legge di delega n. 81 del 1987 — ritenga infondate le precedenti questioni, il giudice *a quo* impugna anche la predetta disposizione, nella parte in cui prevede appunto la possibilità di una verbalizzazione in forma riassuntiva, ritenendola in contrasto:

a) con l'art. 24 della Costituzione in quanto, ostacolando la realizzazione di un'effettiva dialettica processuale, inciderebbe negativamente sulla garanzia del contraddittorio e sul diritto di difesa;

b) con l'art. 76 della Costituzione risultando irragionevole la previsione di una forma di verbalizzazione incompatibile con altre direttive della legge delega, e, segnatamente, con quelle che impongono: *a)* l'oralità del dibattimento (n. 2); *b)* l'immediatezza e concentrazione del dibattimento (n. 66); *c)* l'esame diretto dell'imputato, dei testimoni ecc... (n 73); *d)* la realizzazione del sistema accusatorio, attraverso un «processo di parti», la «formazione della prova nel dibattimento» e la «partecipazione della accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento»;

c) con l'art. 3 della Costituzione (il parametro non è però indicato in modo espresso), apparendo irragionevole la mancanza di un'espressa indicazione delle ipotesi in cui le condizioni prescritte per la verbalizzazione in forma riassuntiva si possano ritenere effettivamente sussistenti;

che nel giudizio così promosso ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili o comunque infondate;

Considerato che, come è già stato affermato da questa Corte (sent. n. 529 del 1990), il punto 8 dell'art. 2 della legge di delega al Governo, per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (legge 16 febbraio 1987, n. 81) prevede come forme fra loro alternative di verbalizzazione quella integrale e quella riassuntiva (vedi anche ord. n. 77 del 1991) rimettendo alla valutazione del giudice l'adozione della seconda, in relazione alla semplicità o limitata rilevanza degli atti processuali ovvero alla contingente indisponibilità degli strumenti e degli ausiliari tecnici, presupposti, questi, che, essendo sufficientemente precisi, non richiedono necessariamente, in sede di attuazione della delega, ulteriori specificazioni:

che, pertanto, la questione riguardante gli artt.134, secondo comma, e 140, primo comma, del codice di procedura penale, tendente a contestare in radice, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, il procedimento di documentazione degli atti dibattimentali mediante la verbalizzazione in forma riassuntiva, è manifestamente infondata;

che, peraltro, essendo la verbalizzazione in forma riassuntiva prevista dall'art. 2, punto 8, della legge di delega, è ininfluente — come già affermato da questa Corte (ord. n. 77 del 1991) — che «le norme del codice di procedura penale che consentono la forma riassuntiva possano eventualmente contrastare con altri criteri e principi della stessa legge, che, ad avviso del giudice *a quo*, osterebbero a tale forma di verbalizzazione, essendo evidente che i criteri e i principi della delega devono essere fra loro armonizzati, dando prevalenza a quelli che riguardano specificamente le parti della disciplina presa in considerazione»;

che, per quanto riguarda la questione attinente all'art. 567, terzo comma, del codice di procedura penale, censurato nell'assunto che il consenso delle parti vincolerebbe il giudice nella scelta della forma di verbalizzazione, va rilevato che, nella fattispecie, non avendo le parti manifestato il loro accordo nel consentire la redazione del verbale soltanto in forma riassuntiva, nessun vincolo può derivare per il giudice, che, pur in presenza di un eventuale accordo delle parti, è comunque libero di applicare la norma che prevede l'alternativa fra la redazione integrale e la redazione riassuntiva (art. 134) nonchè la norma che, in presenza di determinati presupposti, lo facoltizza ad adottare la seconda anche a prescindere dalla riproduzione fonografica (art. 140);

che, pertanto anche tale questione appare manifestamente infondata;

che ad identiche conclusioni deve pervenirsi in relazione all'ultima censura riguardante la direttiva di cui all'art. 2, punto 8, della legge di delega n.81 del 1987, censurato nella parte in cui prevede appunto la possibilità della verbalizzazione in forma riassuntiva, sia perchè tale forma è meramente alternativa rispetto all'altra principale e che il legislatore delegante ha mostrato di preferire (vedi sent. n. 529 del 1990), cioè quella della verbalizzazione integrale, sia perchè appare ragionevole prevedere che, in alcune ipotesi, non sia essenziale, per garantire il contraddittorio ed il diritto di difesa, assicurare la pedissequa corrispondenza della documentazione agli atti che essa riproduce, sia perchè, infine, non può ravvisarsi alcun contrasto con gli altri invocati principi contenuti nella legge delega, i quali non possono essere intesi in senso assoluto ma vanno invece considerati nel complessivo ambito generale della disciplina concreta nella quale si traducono, con le deroghe e le eccezioni, cioè, che il legislatore pone, suscettibili di censura solo se idonei a privare di contenuto i predetti principi;

Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, secondo comma, 140, primo comma, 567, terzo comma, del codice di procedura penale, nonchè dell'art. 2 n. 8 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 76, 101 e seguenti della Costituzione, dal Pretore di Lecce — sezione distaccata di Nardò — con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI.

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0742

N. 285

Ordinanza 4-17 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Olii minerali - Depositi e impianti di distribuzione - Attività di esercizio - Denuncia dei quantitativi - Omissione nei termini - Trattamento sanzionatorio penale arbitrariamente indeterminato e non proporzionato - Risoluzione di dubbi interpretativi spettante esclusivamente al giudice *a quo* - Ragionevolezza - Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza.

(D.-L. 5 maggio 1957, n. 271, art. 13, primo comma, convertito in legge 2 luglio 1957, n. 474).

(Cost., artt. 25 e 27, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 settembre 1991 dal Pretore di Prato, nel procedimento penale a carico di Candini Luciano, iscritta al n. 729 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 24 ottobre 1991 dal Pretore di Pistoia, nel procedimento penale a carico di Fiorini Vittorio, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Vittorio Fiorini, imputato del reato di cui all'art. 13, primo comma, del d.-l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge 2 luglio 1957, n. 474, il Pretore di Pistoia con ordinanza del 24 ottobre 1991 (reg. ord. n. 24 del 1992) sollevava, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della norma ora citata, secondo cui «chiunque esercita un deposito di oli minerali, combustibili o lubrificanti, una stazione di servizio o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a termini dell'art. 1, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito, nella stazione di servizio o nel distributore automatico, e, in ogni caso, non inferiore a lire 300.000»;

che, consistendo il reato ascritto nell'omessa denuncia all'UTIF di un deposito di gasolio agricolo, il Pretore riteneva non potersi commisurare la sanzione sulla base dell'imposta ordinaria, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Cassazione penale, bensì sulla base dell'imposta agevolata, gravante sui carburanti per l'agricoltura;

che, sempre ad avviso del Pretore, il sistema normativo in materia conteneva una lacuna circa l'ammontare di detta imposta agevolata;

che l'applicazione della sanzione nella suddetta misura fissa di lire 300.000 sembrava allo stesso Pretore «arbitraria»;

che, in definitiva, l'incertezza sulla misura della sanzione da applicare induceva il giudice rimettente a ravvisare nella norma impugnata una lesione del principio di tassatività della fattispecie penale, di cui al citato art. 25 della Costituzione;

che, nel corso di un procedimento penale a carico di Luciano Candini, imputato del reato di cui all'art. 13, primo comma, sopra citato, il Pretore di Prato con ordinanza del 30 settembre 1991 (reg. ord. n. 729 del 1992) sollevava, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della stessa norma;

che il Pretore rilevava che nel caso di specie gli oli minerali non denunciati erano contenuti in due cisterne della capienza di diciotto metri cubi ciascuna, con un minimo di pena applicabile di Lire 453.577.822;

che, a suo avviso, tale sanzione era irragionevolmente sproporzionata alla gravità del fatto, tenendo conto anche di quanto affermato da questa Corte con sent. n. 313 del 1990, ciò che lo induceva a dubitare del contrasto tra la norma denunciata e l'art. 27, terzo comma, della Costituzione;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in tutti i giudizi, chiedeva dichiararsi manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Pretore di Pistoia, il quale, invece di denunciare un vizio di legittimità costituzionale, si limitava a sollecitare a questa Corte un'interpretazione della norma impugnata che fosse conforme alla Costituzione; l'interveniente chiedeva poi che fosse dichiarata manifestamente infondata la questione sollevata dal Pretore di Prato, richiamando la sentenza di questa Corte n. 887 del 1988 e l'ordinanza n. 129 del 1989;

Considerato che i giudizi debbono essere riuniti, stante l'identità della norma impugnata:

che la questione sollevata dal Pretore di Pistoia, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, è manifestamente inammissibile poichè con essa il giudice rimettente prospetta un mero dubbio interpretativo, la cui soluzione spetta a lui esclusivamente (cfr. *ex plurimis* ordd. nn. 77 del 1990 e 227 del 1991);

che la questione sollevata dal Pretore di Prato, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, è manifestamente infondata perchè la sussistenza del reato di cui all'art. 13 del decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, di omessa denuncia di un deposito di oli minerali destinato al consumo diretto dipende, secondo la giurisprudenza della Cassazione, dalla capacità del deposito (in quanto solo quelli di una certa consistenza possono costituire un più facile veicolo per le frodi fiscali), mentre, ai fini della sanzione, rileva la quantità di prodotto complessivamente introdotta nel deposito in un certo spazio temporale;

che, sotto quest'ultimo aspetto, il trattamento sanzionatorio non appare irragionevolmente commisurato alla quantità di prodotto effettivamente immessa nel ed estratta dal deposito piuttosto che alla capacità del deposito stesso, e ciò anche in relazione alla natura permanente del reato, da cui consegue la punibilità di tutta la condotta mantenuta nel corso della situazione illecita;

che, pertanto, poichè la gravità del reato è commisurata alla quantità del prodotto complessivamente immesso nel deposito, è nulla rileva — al fine di censurare il relativo trattamento sanzionatorio in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost. — la circostanza che la quantità di olio rinvenuta nel deposito appartenente all'imputato sia stata esigua;

che in tal senso questa Corte già si è espressa con l'ordinanza n. 497 del 1991;

che a diverso avviso non può indurre il richiamo, operato dal giudice rimettente, alla sentenza di questa Corte n. 313 del 1990, nella quale sono indicate alcune caratteristiche generali del principio di proporzionalità della sanzione penale;

che la considerazione sopra esposta vale altresì a superare il dubbio di inadeguatezza della sanzione alla finalità rieducativa della pena;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957 n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), convertito in legge 2 luglio 1957 n. 474, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 13, primo comma, sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Prato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0743

N. **286**

Ordinanza 4-17 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Locazione - Reiezione della istanza di convalida di sfratto - Mancata comparizione dell'intimato - Opposizione del terzo intervenuto nel procedimento sommario - Motivazione - Mancata previsione - Difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità.

(C.P.C., art. 663).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1991 dal Pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra Benvenuti Flavio Gino, ed altra, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che il Pretore di Rimini, con ordinanza emessa il 21 ottobre 1991 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede quale motivo di reiezione della istanza di convalida di sfratto per morosità, in caso di mancata comparizione dell'intimato, anche la opposizione dispiegata dal terzo intervenuto nel procedimento sommario ai sensi dell'art. 105, primo comma, del codice di procedura civile;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile, in quanto manca nell'ordinanza di rimessione la motivazione in ordine alla reale posizione sostanziale fatta valere dal terzo interveniente nel procedimento per convalida di sfratto ed è proposta una questione a rilevanza meramente eventuale;

Considerato che il terzo interveniente nel procedimento per convalida di sfratto può essere legittimato a proporre opposizione con gli stessi effetti della comparizione e della opposizione dell'intimato solo se titolare di uno dei rapporti tipici previsti dall'art. 657 del codice di procedura civile;

che il Pretore rimettente non ha accertato la posizione sostanziale dell'interveniente e non ha motivato in ordine ad essa sotto il profilo sopra indicato;

che ne deriva la manifesta inammissibilità della questione proposta;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 663 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Rimini con ordinanza emessa il 21 ottobre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0744

N. 287

Ordinanza 4-17 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285 - Possibilità di partecipare ad un nuovo esame di idoneità per l'immissione in ruolo - Limitazioni - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 530/1990) - Manifesta infondatezza.

(Legge 22 dicembre 1984, n. 894, art. unico).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell' articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 894 (Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138 relativa ai giovani di cui alla legge 1° giugno 1977 n. 285, promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1990 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce, sul ricorso proposto da Semeraro Franco contro il Ministero delle Finanze, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, con ordinanza del 21 febbraio 1990 (pervenuta a questa Corte il 13 febbraio 1992), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 894 (Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 1138, relativa ai giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285), nella parte in cui riserva la possibilità di partecipare ad un nuovo esame di idoneità per l'immissione in ruolo soltanto ai giovani assunti con contratti a tempo determinato, che abbiano sostenuto, ma non superato, il precedente esame di idoneità o che per motivate ragioni non abbiano potuto parteciparvi, e che siano in servizio alla data del 31 maggio 1984, escludendo invece coloro che, pur trovandosi, come il ricorrente, nelle medesime condizioni, non siano più in servizio a quella data unicamente per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro conseguente al mancato superamento del primo esame di idoneità;

che, ad avviso del giudice *a quo*, tale discriminazione, operata soltanto in virtù di un presupposto temporale, sarebbe irragionevole e ingiustificata e fonte di illegittima disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente uguali;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che la predetta questione di legittimità costituzionale, in riferimento allo stesso parametro, è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 530 del 1990;

che l'ordinanza di rimessione non adduce argomentazioni nè prospetta motivi nuovi, tali da indurre la Corte a mutare il proprio orientamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 894 (Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 275), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0745

N. **288**

Ordinanza 4-17 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblico interesse - Occupazione temporanea e d'urgenza di terreni - Prescrizioni urbanistiche ed edilizie - Accertamento di conformità - Nuove sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri - Opere equiparate a quelle destinate alla difesa militare - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 150/1992) - Manifesta infondatezza.

(Legge 6 febbraio 1985, n. 16, art. 3).

(Cost., artt. 5, 9, secondo comma, 117 e 118).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 16 «Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di esercizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri», promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Ferrando Secondo ed altri, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 prima serie speciale dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel giudizio promosso con ricorso presentato da Ferrando Secondo e altri contro il Prefetto di Imperia, il Ministero dei Lavori Pubblici, il Ministero della Difesa e il Comune di Bordighera, e nei confronti della controinteressata EDIL-PRO S.p.A., per l'annullamento del decreto del Prefetto di Imperia del 20 aprile 1990, recante autorizzazione all'occupazione temporanea e d'urgenza di terreni di proprietà dei ricorrenti, nonchè dei provvedimenti del Ministro dei Lavori pubblici di approvazione, localizzazione e concessione delle opere relative alla realizzazione della sede del Comando intermedio dei Carabinieri di Bordighera, il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, con ordinanza del 17 ottobre 1991 (R.O. n. 157/1992), ha sollevato, in riferimento agli artt. 5, 9, secondo comma, 117 e 118 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 16, (Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri), nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell'accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie previsto dall'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le opere indicate dalla stessa legge «sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare»;

che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che una questione identica a quella sollevata nel presente giudizio è già stata dichiarata infondata da questa Corte con la sentenza n. 150 del 1992;

che con l'ordinanza in esame non sono stati prospettati argomenti nuovi e, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1985, n. 16, (Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri), sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria in riferimento agli artt. 5, 9, secondo comma, 117 e 118 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0746

N. 289

Sentenza 4-22 giugno 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Magistrati - Disciplina - Riabilitazione - Estensione automatica dell'istituto come previsto per i dipendenti dello Stato - Specificità costituzionale dello *status* di magistrato - Disomogeneità delle posizioni poste a confronto - Ragionevolezza della esistenza di norme differenziate anche in materia della forma dell'istituto della riabilitazione - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 87; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 276).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto formato dall'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e dall'art. 276 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1991 dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, nel procedimento disciplinare a carico di Giuseppe Renato Croce iscritta al n. 661 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento disciplinare, instaurato a seguito di un annullamento con rinvio operato dalla Corte di cassazione — Sezione unite civili nei confronti di una pronunzia di inammissibilità di un'istanza presentata dal magistrato d'appello Giuseppe Renato Croce per ottenere la riabilitazione, ai sensi dell'art. 178 c.p. o dell'art. 87 del d.P.R. n. 3 del 1957, rispetto a una decisione di condanna inflittiva della sanzione della censura, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 105 della Costituzione — avverso il combinato disposto formato dall'art. 87 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato), e dall'art. 276 del regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nell'interpretazione datane dalla Corte di cassazione nella formulazione del principio di diritto espresso in sede di rinvio.

Più precisamente, secondo quanto riferisce il giudice *a quo*, la Corte di cassazione ha affermato che «poiché, ai sensi del terzo comma dell'art. 276 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511 (*recte:* R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), sono applicabili ai magistrati le disposizioni generali relative agli impiegati dello Stato, che non siano contrarie ai regolamenti dell'Ordinamento giudiziario, la riabilitazione, prevista dall'art. 87 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 è applicabile ai magistrati, costituendo un istituto di carattere generale che non si pone in contrasto né con le norme dell'Ordinamento giudiziario, né con lo *status* riconosciuto ai giudici». Su questa base, continua il giudice rimettente, la stessa Corte di cassazione ha operato una «interpretazione adeguatrice», volta a dare una «concreta portata giuridica» alle disposizioni impugnate, a seguito della quale la Sezione disciplinare del C.S.M. dovrebbe eventualmente dichiarare la riabilitazione del magistrato dopo aver chiesto il parere del Consiglio giudiziario, in luogo della qualifica di «ottimo» richiesta dal ricordato art. 87 per gli impiegati statali.

Il giudice *a quo* — tenuto conto della vincolatività del principio di diritto per il giudice di rinvio e tenuto conto del fatto che, in ragione della consolidata estensione ai magistrati di norme di favore dettate dal legislatore per i procedimenti disciplinari degli impiegati civili dello Stato (ad es., le norme sulla revisione, sul condono), si è di fronte a un vero e proprio «diritto vivente» — dubita che, tra i possibili significati riferibili al combinato disposto impugnato, quello accolto dalla Corte di cassazione possa essere viziato d'incostituzionalità: *a)* «per contrasto con gli artt. 101, comma secondo, 104, comma primo, e 105 della Costituzione, nella parte in cui, mediante adattamenti procedimentali, attribuisce competenza al Consiglio giudiziario ad emettere un parere vincolante per un organo, quale la Sezione disciplinare, avente natura giurisdizionale»; *b)* «per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui la predetta interpretazione equipara irragionevolmente situazioni profondamente diverse».

In linea generale, il giudice *a quo* precisa che l'interpretazione formulata dalla Corte di cassazione muove dalla premessa che la lacuna derivante dalla mancata previsione della riabilitazione nell'ordinamento giudiziario possa essere colmata, non già dalle omonime figure speciali previste dal codice penale (artt. 178 e 179), dal codice civile (art. 466) e dalla legge fallimentare (artt. 142 e 145 del r.d. n. 267 del 1942), ma dalla riabilitazione delineata dall'impugnato art. 87 del d.P.R. n. 3 del 1957, che, ad avviso di quella Corte, è un «istituto di carattere generale». Ed è sulla base di tale presupposto che, in sede di rinvio, la predetta lacuna è stata considerata colmabile in via interpretativa, anziché essere ritenuta, anche nelle particolari forme di valutazione implicate (giudizi relativi alla qualifica annuale), la logica conseguenza della strutturazione dell'ordinamento giudiziario in relazione ai particolari valori costituzionali rispetto ai quali deve esser improntato lo *status* del magistrato.

2. — Venendo alle singole questioni di costituzionalità, il giudice *a quo* osserva che, per quanto possa spingersi in avanti l'applicazione dell'analogia e della interpretazione adeguatrice, non è comunque possibile oltrepassare la linea che separa la giurisdizione dalla normazione: l'art. 101 della Costituzione, infatti, nel disporre la «riserva di giurisdizione», mentre, per un verso, impedisce di invadere lo spazio idealmente riservato alla giurisdizione, per altro verso, vieta a quest'ultima di assumere i connotati sostanziali della normazione e di eludere, in tal modo, i principi della soggezione del giudice alla legge e della funzione meramente applicativa della giurisprudenza. E, continua il giudice a quo, sebbene tali principi, a seconda del settore in cui operano, oscillino da una «stretta legalità» (es. campo penale) a una posizione che attribuisce al giudice un ruolo di ricerca dell'equilibrio tra gli interessi in gioco (es. diritto sindacale o di famiglia), non va dimenticato che in materia di ordinamento giudiziario e di *status* dei giudici l'art. 108 della Costituzione prevede una riserva di legge. Sicché, quando la Corte di cassazione interpreta gli articoli impugnati affermando che alla qualifica annuale di «ottimo» (ed evidentemente anche al parere del Consiglio di amministrazione e a quello della Commissione di disciplina), prevista come elemento procedimentale per l'applicazione della riabilitazione agli impiegati civili dello Stato, debba essere equiparato, con riferimento ai giudici, un parere del Consiglio giudiziario, richiesto dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura su istanza di parte o d'ufficio, si sarebbe realizzata, ad avviso del giudice *a quo*, un'indebita integrazione normativa in una materia la cui disciplina è riservata al legislatore.

Questa invasione del campo riservato al legislatore comporta, sempre secondo il giudice *a quo*, una serie di incongruenze. Innanzitutto, l'interpretazione della Corte di cassazione verrebbe a conferire una competenza in materia disciplinare ai Consigli giudiziari, che sono organi ausiliari del Consiglio superiore nella sua veste di organo investito di funzioni amministrative, organo rispetto al quale, come ha riconosciuto codesta Corte, la Sezione disciplinare gode di una sua propria autonomia. In secondo luogo, il parere del Consiglio giudiziario prefigurato dalla Corte di cassazione si porrebbe in contrasto con il principio di completezza del sistema disciplinare previsto per i magistrati, in relazione al quale eventuali integrazioni sono possibili, in forza degli artt. 32 e 34 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), soltanto attraverso il rinvio alle norme del codice di procedura penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (rinvio che, se mai, imporrebbe di chiedere solamente il parere del Procuratore generale). Infine, la Corte di cassazione, quando prende atto che non si possono riprodurre per i magistrati gli effetti previsti per la riabilitazione degli impiegati civili dello Stato (modifica dei giudizi riportati a seguito della sanzione, possibilità di ottenere le promozioni ritardate per effetto delle stesse, recupero degli scatti di anzianità perduti) e quando precisa che, essendo l'efficacia generale dell'istituto della riabilitazione quella di far cessare le conseguenze negative delle sanzioni disciplinari, dovrebbero venir meno nel caso di specie gli effetti della censura (quali l'ineleggibilità a componente del Consiglio Superiore della Magistratura e la valutazione della sanzione disciplinare in sede di progressione in carriera, di trasferimento e di conferimento degli incarichi direttivi), non procede, secondo il giudice *a quo*, ad esaminare quali siano gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 87 del d.P.R. n. 3 del 1957 al fine di verificare se questi siano compatibili, ai sensi dell'art. 276 del r.d. n. 12 del 1941, con lo *status* di magistrato, ma introduce in realtà un diverso

istituto, se pure recante lo stesso nome di riabilitazione, dotato di effetti suoi propri, non rinvenibili nel citato art. 87. Tali «adattamenti» normativi, conclude il giudice *a quo*, non sono consentiti alla Corte di cassazione (la quale non può oltrepassare i confini di un'interpretazione adeguatrice), ma possono rientrare, in certi casi, soltanto nei poteri della Corte costituzionale, le cui sentenze, secondo il giudice rimettente, entrano a pieno titolo tra le fonti del diritto sotto più profili.

3.— L'interpretazione delle norme impugnate da parte della Corte di cassazione comporta ulteriori profili di dubbia compatibilità con la Costituzione.

Sotto l'aspetto sostanziale, il giudice *a quo* osserva che la riabilitazione prevista dall'art. 87 del d.P.R. n. 3 del 1957 dovrebbe farsi rientrare fra i provvedimenti discrezionali appartenenti alla categoria della revoca per motivi di opportunità, comportanti una valutazione comparativa fra l'interesse del soggetto punito, la gravità della violazione rispetto al pubblico interesse perseguito dalla pubblica amministrazione e le conseguenze che la riabilitazione produrrebbe sull'ordine, la disciplina e la produttività del lavoro negli uffici. A tale valutazione, strettamente legata al principio del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione), sono funzionali i criteri cui devono attenersi i pareri del Consiglio di amministrazione (massimo organo collegiale dell'ordinamento delle singole amministrazioni) e della Commissione di disciplina, nonché la deliberazione del Ministro. Tuttavia, in considerazione della natura giurisdizionale dei provvedimenti della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, più volte riconosciuta dalla stessa Corte costituzionale, si deve ritenere che tale Sezione, dovendo applicare le regole proprie della giurisdizione, esercita poteri palesemente privi di discrezionalità, tanto che in materia disciplinare le regole del giudizio richiamate sono quelle previste nel codice di procedura penale, per le quali si è persino dubitato che possa parlarsi di vera e propria discrezionalitàgiudiziale.

Alla luce di queste considerazioni, secondo il giudice *a quo*, l'interpretazione fornita dalla Corte di cassazione sarebbe portatrice di ulteriori incongruenze. Innanzitutto, la Sezione disciplinare ritiene che, in caso di parere favorevole del Consiglio giudiziario, ad essa non resterebbe altro che concedere la riabilitazione, salvo il generale potere di rifiuto di applicazione per meri vizi di legittimità, dal momento che i contenuti del parere costituirebbero gli unici motivi da porre a base della susseguente decisione. In tal modo, la riabilitazione configurata dall'interpretazione della Corte di cassazione risulterebbe in realtà ben diversa da quella prevista dall'art. 87 del d.P.R. n. 3 del 1957, per divenire, piuttosto, un provvedimento il cui ottenimento, in analogia con quanto previsto dagli artt. 178 e 179 del codice penale, sarebbe il contenuto di un diritto soggettivo di chi abbia riportato la sanzione disciplinare. Inoltre, in considerazione del carattere amministrativo del Consiglio giudiziario, la Corte di cassazione, allo scopo di salvare la discrezionalità del provvedimento di riabilitazione, avrebbe dovuto riconoscere in materia la competenza del *plenum* del Consiglio Superiore della Magistratura. Ma, poiché ciò è sicuramente escluso dall'essere il «principio di diritto» indirizzato al giudice della deontologia dei magistrati e poiché, per le ragioni sopra indicate, quello del Consiglio giudiziario dev'esser configurato come un parere sul merito (in senso amministrativo) di tipo vincolante, ne risulterebbero lese sia le prerogative spettanti alla Sezione disciplinare, sia l'indipendenza della giurisdizione e dell'ordine giudiziario.

Sotto i profili indicati, le norme impugnate, nel significato loro attribuito dalla Corte di cassazione, sembrano al giudice *a quo* contrastanti con: *a)* l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, che garantisce l'indipendenza dei giudici come contenuto essenziale della soggezione degli stessi alla sola legge; *b)* l'art. 104, primo comma, della Costituzione, che tutela l'indipendenza ordinamentale della magistratura; *c)* l'art. 105 della Costituzione, che attribuisce in via esclusiva al Consiglio Superiore della Magistratura, attraverso la Sezione competente, i provvedimenti in materia disciplinare, i quali, pertanto, non possono essere vanificati ad opera di un organo amministrativo.

4. — Infine, l'interpretazione data dalla Corte di cassazione alle disposizioni impugnate si pone, in riferimento al principio di eguaglianza garantito dall'art. 3 della Costituzione, non già come la conseguenza dell'eliminazione di un'ingiustificata situazione di disparità, secondo quanto mostra di ritenere quella Corte, ma come il risultato di un'irragionevole equiparazione di posizioni profondamente diverse. Tale assunto del giudice *a quo* è sorretto da un duplice ordine di argomentazioni.

Sotto un primo profilo, il procedimento disciplinare previsto per i magistrati appare sensibilmente differente rispetto a quello esistente per il pubblico impiego: come questo è di natura amministrativa ed è dotato di garanzie molto limitate, così quello è assistito da un rigido garantismo, tanto che, a tutela dell'indipendenza interna ed esterna del magistrato, è caratterizzato dalle forme e dai principi del processo penale, è concluso da una decisione denominata sentenza, che è soggetta ad impugnazione presso le Sezioni unite della Corte di cassazione e a un procedimento di revisione del tipo di quello disciplinato dal codice di procedura penale. Profondamente diversi sono, inoltre, i due sistemi sanzionatori: mentre quello stabilito per gli impiegati civili dello Stato prevede varie sanzioni (riduzione dello

stipendio, sospensione della qualifica, destituzione) come conseguenza di altrettante e determinate violazioni, quello predisposto per i magistrati è dato, invece, da un'unica norma (art. 18 della legge sulle guarentigie), per la quale, in dipendenza della gravità della violazione, possono seguire varie sanzioni.

Tali differenze, continua il giudice *a quo*, attengono a ragioni di fondo, che trovano espressione negli artt. 101, 107, 104 e 105 della Costituzione, concernenti la particolare configurazione del rapporto di impiego del magistrato. Sotto questo profilo, viene in evidenza la netta differenza tra il rapporto di servizio dei dipendenti pubblici e quello dei giudici, che si traduce nel diverso fondamento del relativo potere disciplinare. Il rapporto di pubblico impiego ha come norma costituzionale di riferimento l'art. 97 della Costituzione, il quale, oltre ad essere compatibile con un'organizzazione gerarchica diretta ad assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione, richiede al funzionario amministrativo l'espletamento di una funzione di comparazione fra interessi diversi, che è normalmente esclusa nell'esercizio della giurisdizione e, nei rari casi in cui occorre, avviene pur sempre fra interessi dei quali il giudice non è in alcuna parte il portatore. Conseguentemente, continua il giudice *a quo*, mentre il potere disciplinare relativo agli impiegati pubblici è fondato sul rapporto di supremazia speciale spettante all'amministrazionedi appartenenza, quello attinente ai magistrati non può avere lo stesso fondamento, poiché la giurisdizione, diversamente dall'amministrazione, non comporta affatto dipendenza e non afferma un fine suo proprio, ma tutela direttamente i valori dell'ordinamento giuridico generale.

Ciò spiega, ad avviso del giudice *a quo*, le numerose particolarità degli aspetti, anche sanzionatori, concernenti il procedimento disciplinare previsto per i magistrati. Fra queste particolarità vanno sottolineate l'integrazione giurisprudenziale dell'unica fattispecie sostanziale, la relativa non sindacabilità del merito dei provvedimenti adottati dalla Sezione disciplinare, la rilevanza data al trasferimento d'ufficio, alla rimozione, alla destituzione senza colpa in funzione della credibilità della giurisdizione e, infine, alla sostanziale assenza di sanzioni economiche e di carriera. E, soprattutto, quelle particolarità si riflettono, per quanto riguarda specificamente la riabilitazione prevista dall'art. 87, nella (necessaria) assenza di qualifiche annuali per i dirigenti degli uffici (funzionale, per i magistrati, al valore dell'indipendenza interna), qualifiche che sono, invece, previste per gli altri impiegati come espressione del rapporto gerarchico.

Infine, riguardo alle diversità delle sanzioni disciplinari ritenute espressive delle diversità di *status* riferibili ai magistrati e agli impiegati pubblici, il giudice *a quo* individua il più rilevante sintomo dell'irragionevolezza dell'interpretazione data dalla Corte di cassazione alle norme impugnate nella considerazione degli effetti collegati all'estensione ai magistrati della riabilitazione prevista dall'art. 87 del d.P.R. n. 3 del 1957.

Sotto questo profilo, il giudice *a quo* sottolinea, innanzitutto, che stabilire, in via analogica, che la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura possa rimuovere, in sede di applicazione della suddetta riabilitazione, gli effetti della ritardata progressione in carriera significa produrre un'irragionevole interferenza sul procedimento di riesame per una nuova valutazione, previsto dall'art. 2 della legge n. 570 del 1966 e dall'art. 6 della legge n. 831 del 1973, che è attribuito al *plenum* del Consiglio Superiore stesso, previo parere del Consiglio giudiziario (e non, come per gli impiegati pubblici, previo parere di organi gerarchicamente sovraordinati, come il Consiglio di amministrazione, o di carattere amministrativo disciplinare, come la Commissione di disciplina). Ciò dimostra, secondo il giudice rimettente, che nel rapporto d'impiego dei magistrati sussistono strumenti analoghi a quello della riabilitazione più in armonia di quest'ultima con le particolarità del relativo rapporto di servizio, sicché ove anche la riabilitazione fosse estesa ai giudici, si produrrebbe un trattamento di irrazionale maggior favore a vantaggio dei giudici stessi.

In secondo luogo, la riabilitazione, secondo una generica affermazione della Corte di cassazione, potrebbe incidere anche sul trasferimento di ufficio. Ma, osserva il giudice *a quo*, poiché quest'ultimo consegue a una perdita di credibilità o di affidabilità che può essere connessa tanto alla violazione di regole di deontologia professionale, quanto ad altre cause non legate a comportamenti colpevoli, prevedere che la riabilitazione possa rendere inefficace il trasferimento d'ufficio solo se derivante da illecito disciplinare, e non negli altri casi, comporta una violazione del principio di eguaglianza, che preclude di trattare in modo più grave situazioni in cui il magistrato non versi in colpa.

Da ultimo, il giudice *a quo* nega che si possa rinvenire una *eadem ratio* anche in ordine alla cancellazione degli effetti conseguenti alla sanzione accessoria della ineleggibilità a componente del Consiglio Superiore della Magistratura e in ordine all'incidenza sul conferimento di incarichi direttivi. Infatti, mentre quest'ultimo è propriamente un *munus* che non rientra nel concetto di carriera o di *status* e che non ha riscontro nella pubblica amministrazione (tanto che l'incarico può cessare, di norma, solo per spontanea domanda di tramutamento), l'ineleggibilità, invece, non può essere paragonata agli effetti delle sanzioni relative al pubblico impiegato, poiché essa ha la sua razionale giustificazione nel mero fine di precludere al giudice che è stato censurato l'accesso a un organo di rilevanza costituzionale che ha tra i suoi compiti quello di riaffermare la correttezza deontologica dei magistrati.

Considerato in diritto

1. — Investita di un procedimento disciplinare a carico del magistrato d'appello Giuseppe Renato Croce a seguito di un annullamento con rinvio di una sua stessa pronunzia di inammissibilità operato dalla Corte di cassazione — Sezioni unite civili, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto formato dall'art. 87 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e dell'art. 276 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), dal quale si desume, secondo la Corte di cassazione, il principio di diritto relativo all'estensione ai giudici dell'istituto della riabilitazione, come previsto in caso di condanna nei procedimenti disciplinari posti in essere a carico degli impiegati civili dello Stato. Più precisamente, ad avviso del giudice *a quo*, l'applicabilità ai magistrati della riabilitazione prevista dall'art. 87 del d.P.R. n. 3 del 1957 — basata sul rilievo che, trattandosi di un istituto di carattere generale non contrastante con le norme dell'ordinamento giudiziario e con lo *status* riconosciuto ai giudici, rientrerebbe tra «le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato», estensibili ai giudici ai sensi dell'art. 276, terzo comma, del regio decreto n. 12 del 1941 — si porrebbe in conflitto con le seguenti disposizioni costituzionali:

a) art. 101, secondo comma, della Costituzione, che, nello stabilire che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, dispone una «riserva di giurisdizione», la quale precluderebbe ai magistrati, in sede di interpretazione e di applicazione delle leggi, di porre in essere attività sostanzialmente normative, contrariamente a quanto nel caso avrebbe compiuto la Corte di cassazione, allorché ha attribuito ai Consigli giudiziari poteri nuovi e ha istituito sub-procedimenti non previsti dalle leggi;

b) artt. 101 e 104 della Costituzione, che, nel garantire l'indipendenza della magistratura tanto come potere investito della funzione giurisdizionale quanto come ordine autonomo, vieterebbero di applicare ai magistrati un istituto, come la predetta riabilitazione, il quale avrebbe uno spiccato carattere discrezionale — finalizzato, per di più, all'interesse particolare del buon andamento della pubblica amministrazione — e comporterebbe, così come risulta delineato nell'interpretazione contestata, che un organo giurisdizionale, la Sezione disciplinare, sia sottoposto al parere praticamente vincolante di un organo amministrativo, il Consiglio giudiziario;

c) art. 105 della Costituzione, il quale, nell'attribuire al Consiglio Superiore della Magistratura il potere disciplinare nei riguardi dei giudici, precluderebbe di riconoscere ai Consigli giudiziari un parere praticamente vincolante in relazione alle decisioni della Sezione disciplinare a pena della violazione della competenza in materia disciplinare attribuita alla Sezione stessa;

d) art. 3 della Costituzione, che, nel vietare ingiustificate disparità di trattamento e irragionevoli parificazioni di posizioni obiettivamente differenziate, impedirebbe di equiparare, contrariamente a quanto sostenuto nell'interpretazione contestata, la posizione degli impiegati civili dello Stato e lo *status* dei magistrati, *status* che, ad avviso del giudice *a quo*, giustificherebbe, in ragione delle diversità attinenti alla configurazione del procedimento disciplinare e alla natura del rapporto di servizio relativi alle categorie considerate, la mancata previsione per i magistrati di un istituto del tipo della riabilitazione regolata dall'impugnato art. 87.

2. — La questione va accolta in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal momento che la specificità costituzionale dello *status* del magistrato, che si riverbera sulla configurazione legislativa del procedimento disciplinare e, quindi, sul regime normativo degli atti incidenti sulle sanzioni irrogate con quel procedimento, impedisce di considerare le situazioni poste a confronto come omogenee e preclude, pertanto, la possibilità di un'automatica estensione ai giudici dell'istituto della riabilitazione previsto per gli impiegati civili dello Stato.

2.1. — Come questa Corte ha più volte affermato, non si può negare che la Costituzione, anche sotto profili attinenti alla materia sottoposta al presente giudizio, stabilisce principi comuni, valevoli tanto per il pubblico impiegato quanto per il magistrato. In tema di responsabilità dei pubblici funzionari, questa Corte, sin dalla sentenza n. 2 del 1968, ha affermato che l'art. 28 della Costituzione pone principi applicabili a tutti coloro che svolgono attività statali, inclusi i magistrati. E, con specifico riferimento al procedimento disciplinare, la stessa Corte (v. sent. n. 145 del 1976) ha affermato che, tanto per i funzionari statali quanto per i magistrati, quel procedimento dev esser legislativamente determinato sulla base di una valutazione comparativa di due contrapposti interessi: il prestigio della funzione esercitata e una giusta tutela dei diritti dei singoli dipendenti pubblici.

Tuttavia, nel medesimo tempo, questa Corte ha precisato che il comune aspetto di fondo, dipendente dal fatto che ambedue le categorie interessate sono legate da un rapporto di servizio pubblico con lo Stato e svolgono attività in nome e per conto dello Stato medesimo, non impedisce e, anzi, impone al legislatore di considerare, nell'ambito di un esercizio non irragionevole della sua discrezionalità politica, le differenze e le peculiarità che debbono indurre a

disciplinare diversamente, sotto vari aspetti, lo *status* e i compiti dei magistrati rispetto a quelli degli altri dipendenti pubblici. Un trattamento differenziato dei giudici è, infatti, imposto dalla stessa Costituzione, la quale, agli articoli da 101 a 113, prevede apposite disposizioni dirette ad assicurare, a garanzia dell'autonomia e dell'imparzialità di una funzione di vitale importanza per l'esistenza e l'attuazione di uno Stato di diritto, la più ampia tutela dell'indipendenza dei giudici, considerati sia come singoli soggetti sia come ordine giudiziario.

2.2. — A questi principi costituzionali, che comportano momenti di disciplina comune e momenti di differenziazione, il legislatore si è essenzialmente attenuto allorché ha regolato il procedimento disciplinare per i dipendenti civili dello Stato e quello per i magistrati.

Il fondamento costituzionale di entrambi i procedimenti, come s'è già precisato, è il medesimo: assicurare, nel rispetto del principio di legalità, l'interesse pubblico, riconosciuto in via generale dall'art. 97 della Costituzione, al buon andamento e all'imparzialità delle funzioni statali (v. sentt. nn. 86 del 1982 e 18 del 1989) in bilanciamento con i diritti, costituzionalmente rilevanti, dei singoli dipendenti (v. sent. n. 145 del 1976). Ma, in relazione ai magistrati, l'uno e l'altro termine del bilanciamento assumono una qualificazione ulteriore del tutto peculiare, dovuta al fatto che, per un verso, l'interesse pubblico sopra enunciato consiste in tal caso nell'assicurazione del regolare e corretto svolgimento della funzione giurisdizionale, vale a dire di una funzione che gode in Costituzione di una speciale garanzia di indipendenza e di autonomia rispetto a ogni altra funzione pubblica (art. 101, secondo comma: «I giudici sono soggetti soltanto alla legge»; art. 104, primo comma: «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere»); e, per altro verso, l'interesse costituzionale alla tutela dei diritti dei singoli dipendenti pubblici dev'essere commisurato, nel caso dei giudici, alla salvaguardia più rigorosa del dovere di imparzialità e della connessa esigenza di credibilità che si collegano all'esercizio di una funzione essenziale, come quella che la Costituzione affida ai magistrati nel quadro dei principi dello Stato di diritto (v. spec. sent. n. 145 del 1976, nonché sent. n. 100 del 1981).

Queste peculiarità costituzionali hanno avuto un'attuazione legislativa attraverso le norme che regolano il procedimento disciplinare per i magistrati, le quali sono sostanzialmente difformi da quelle che regolano il procedimento disciplinare per gli impiegati civili dello Stato. Quest'ultimo, infatti, è configurato dalle leggi vigenti come un procedimento amministrativo, che, sebbene tenda a riconoscere uno spazio sempre maggiore a principi di razionalizzazione delle procedure ispirati ai modelli giurisdizionali (v. sentt. nn. 971 del 1988, nonché sentt. nn. 40 e 158 del 1990), sfocia in un provvedimento di carattere non giurisdizionale, adottato da un'autorità amministrativa superiore e soggetto al regime delle impugnazioni proprio degli atti amministrativi. Il procedimento disciplinare legislativamente previsto per i magistrati, invece, consiste in «un giudizio che si svolge secondo moduli giurisdizionali», al quale sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni sul processo penale relative all'istruzione e al dibattimento; la cui decisione è demandata a un collegio composto in prevalenza da «pari» ed espressione, comunque, di un organo, quale il Consiglio Superiore della Magistratura, appositamente istituito dalla Costituzione a tutela dell'indipendenza dei giudici e dell'autonomia dell'ordine giudiziario (v. sent. n. 145 del 1976); e la cui pronunzia è sottoposta a un regime di impugnazione costituito dal ricorso diretto alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, oltre ad essere soggetta a revisione secondo modalità e a condizioni non dissimili da quelle previste per l'analogo istituto processuale penale.

In definitiva, la scelta legislativa di configurare il procedimento disciplinare per i magistrati secondo paradigmi di carattere giurisdizionale mostra chiaramente che quest'ultimo costituisce un procedimento strutturalmente e funzionalmente diverso da quello previsto per gli impiegati civili dello Stato. In esso, infatti, come questa Corte ha già avuto modo di precisare (v. sent. n. 145 del 1976), la scelta di moduli giurisdizionali — pur se indebolita nella legislazione vigente da una grande latitudine della previsione degli illeciti disciplinari e, conseguenzialmente, da un ampio margine di discrezionalità dell'organo decidente — risponde «all'esigenza di una più rigorosa tutela del prestigio dell'ordine giudiziario, che rientra senza dubbio tra i più rilevanti beni costituzionalmente protetti».

2.3. — Le differenze ora sottolineate sussistenti tra il procedimento disciplinare per i magistrati e quello per gli impiegati civili dello Stato si riflettono inevitabilmente sulla disciplina legislativa degli istituti, tra i quali rientra la riabilitazione, destinati a incidere sulle sanzioni disciplinari al fine di farne cessare gli effetti.

Nel regolare la riabilitazione a favore degli impiegati civili dello Stato colpiti da sanzione disciplinare, l'art. 87 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, attribuisce ad essa la configurazione di un atto amministrativo. La riabilitazione, infatti, è adottata con decreto ministeriale, sentiti il Consiglio di amministrazione e la Commissione di disciplina; può essere concessa all'impiegato rimasto in servizio a partire dal compimento del secondo anno successivo alla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, sempreché l'impiegato abbia riportato negli ultimi due anni la qualifica di

«ottimo»; può render nulli gli effetti della sanzione, con esclusione di qualsiasi efficacia retroattiva, ed, eventualmente, può comportare la modifica dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato dopo la sanzione e in conseguenza di questa. Si tratta, insomma, di un atto amministrativo di perdono, non legato a eventi eccezionali o straordinari, con il quale l'autorità amministrativa di vertice nel settore considerato, in base a una valutazione complessiva dell'interesse della pubblica amministrazione da essa diretta, decide di cancellare gli effetti di una sanzione disciplinare a seguito della buona condotta dimostrata successivamente dall'impiegato che era stato colpito dalla sanzione stessa.

Così come è regolata dall'art. 87 del d.P.R. n. 3 del 1957, la riabilitazione non può essere automaticamente estesa alle sanzioni disciplinari irrogate ai magistrati in conseguenza del ben diverso procedimento previsto per questi ultimi. Considerata l'eterogeneità della disciplina legislativa dell'uno e dell'altro procedimento disciplinare, il trapianto della riabilitazione prevista per gli impiegati civili dello Stato nel sistema disciplinare stabilito per i magistrati dà luogo a un irragionevole innesto e, come tale, si pone in manifesto contrasto con il principio disposto dall'art. 3 della Costituzione.

3. — Del resto, se si può ammettere che la riabilitazione, come istituto in sé considerato, sia espressione di un principio generale e di un'esigenza che, ancorché non rispondenti ad alcuna norma costituzionale, possono comunque trovar applicazione anche all'interno di un sistema disciplinare ispirato a paradigmi giurisdizionali, come quello previsto per i magistrati, ciò non può significare affatto che la raffigurazione di quell'istituto generale sia perfettamente rispecchiata nella particolare fattispecie regolata dall'impugnato art. 87. Infatti, se è ben vero che in ciascuna delle forme di riabilitazione previste nell'ordinamento vigente — segnatamente sia nella riabilitazione penale (art. 178 c.p.) e in quella civile (art. 466 c.c.), sia nella riabilitazione dei pubblici impiegati (art. 87, del d.P.R. n. 3 del 1957) e in quella del fallito (artt. 142-145 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) — si riscontra un nucleo normativo comune, tanto con riferimento ai presupposti per l'applicazione (decorso del tempo e valutazione della buona condotta) quanto con riferimento agli effetti (estinzione di specifiche incapacità giuridiche e di effetti ulteriori rispetto alla sanzione principale della condanna), non è meno vero che ciascuna delle forme di riabilitazione indicate costituiscono un modello a sé, composto da una diversa combinazione e da una diversa determinazione degli elementi essenziali sopra ricordati. E non vi è dubbio che la scelta di un modello ovvero di un altro e, persino, la scelta di affidare alla riabilitazione ovvero a meccanismi diversi l'eliminazione degli effetti ulteriori della condanna disciplinare spettano al legislatore, il quale, nell'esercizio non irragionevole della sua discrezionalità politica, deve valutare quale istituto o quale modello sia più coerente con il sistema disciplinare considerato.

Le suesposte considerazioni portano, dunque, a escludere che l'art. 87 del d.P.R. n. 3 del 1957 possa rientrare tra «le disposizioni generali relative agli impiegati civili dello Stato», che, in quanto non contrarie all'ordinamento giudiziario e non incompatibili con lo *status* riconosciuto ai giudici, sono applicabili, ai sensi dell'art. 276 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, anche ai magistrati dell'ordine giudiziario.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto formato dall'art. 87 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), e dall'art. 276 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui consente l'applicazione ai magistrati della riabilitazione prevista per gli impiegati civili dello Stato colpiti da sanzione disciplinare.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C0758

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 53

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 giugno 1992
(della regione Calabria)

Edilizia e urbanistica - Termini per l'approvazione degli strumenti urbanistici - Qualificazione del termine di centottanta giorni previsto dall'art. 9, secondo comma, del d.-L. n. 702/1978 (convertito in legge n. 3/1979), per l'approvazione del p.r.g., quale termine perentorio la cui decorrenza comporta, in base al principio del silenzio-assenso, la tacita approvazione, da parte della regione, dello strumento urbanistico adottato dal consiglio comunale dopo l'esame delle osservazioni presentate dalle associazioni sindacali e da altri enti pubblici ed istituzioni interessate - Attribuzione al Ministro per il coordinamento della protezione civile della facoltà di stipulare direttamente convenzioni con soggetti anche privati (istituti e gruppi di ricerca) per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile - Asserita indebita invasione della sfera di competenza primaria delle regioni in materia di edilizia ed urbanistica, sotto il profilo della violazione del principio che soltanto la regione ha il potere di emanare norme che attribuiscano alla sua inattività il significato di silenzio-assenso - Violazione dei principi della tutela dell'ambiente, della salute nonché della salvaguardia dei cittadini, principi compressi dalla normativa impugnata che inibisce l'attività di coordinamento e di pianificazione della regione (artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione).

(D.-L. 30 aprile 1992, n. 274, art. 3).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 97, 117 e 118).

Ricorso per la regione Calabria, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, rappresentata e difesa, come da procura a margine del presente atto, dall'avv. Tommaso Giusti e dal prof. avv. Franco Gaetano Scoca, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma alla via G. Paisiello n. 55, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro-tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 30 aprile 1992, n. 224, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 2 maggio 1992, recante «differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti».

FATTO

1. — L'art. 9 del d.-l. 10 novembre 1978, n. 702 (convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3) prevede, tra l'altro, che «entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le regioni, qualora non abbiano già provveduto, dovranno emanare norme per accelerare le procedure per la formazione e l'approvazione degli strumenti urbanistici. Tali norme dovranno informarsi ai seguenti principi:

a) prevedere termini per ogni fase relativa all'*iter* di adozione degli strumenti urbanistici;

b) stabilire il termine massimo entro il quale la regione deve adottare il provvedimento definitivo di approvazione;

c) definire le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inosservanza da parte dei comuni dei termini fissati.

Il termine massimo di cui al precedente comma, lett. *b)*, non può essere superiore a centottanta giorni per il piano regolatore generale e tale termine deve essere adeguatamente ridotto per gli altri atti urbanistici che, secondo le norme regionali, sono assoggettabili alla formale approvazione della regione».

2. — La legge 8 settembre 1981, n. 15, della regione Calabria, recante «Norme per accelerare le procedure per la formazione e l'approvazione degli strumenti urbanistici in applicazione della legge 8 gennaio 1979, n. 3» ha inteso articolare la procedura di formazione ed approvazione del piano regolatore generale in modo tale da pervenire al perfezionamento del piano nei termini previsti dalla normativa statale.

Per quanto riguarda i tempi di formazione del piano, la legge citata obbliga il comune ad adottare la delibera di controdeduzione alle osservazioni e/o opposizioni entro i sessanta giorni successivi alla data di scadenza del termine utile per la loro proposizione (art. 1, secondo comma).

L'art. 2 della legge, al primo comma, fissa altresì il termine entro il quale il piano adottato, va trasmesso alla regione per l'approvazione: trenta giorni che decorrono o dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione ovvero, in presenza di osservazioni e/o opposizioni, dalla data del visto di legittimità della delibera consiliare di controdeduzioni.

Per quanto riguarda la fase procedimentale volta alla relativa approvazione regionale, la legge regionale, agli artt. 6 e 7, prevede una sequenza temporale idonea a garantire l'esigenza, fissata dal d.-l. 10 novembre 1978, n. 702, che dalla trasmissione degli atti del comune ai competenti organi regionali fino, alla definitiva approvazione regionale non trascorrano più di centottanta giorni.

3. — La disposizione dell'art. 3 del d.-l. 30 aprile 1992, n. 274, avverso la quale si ricorre, ha stabilito che il «termine di centottanta giorni previsto dall'art. 9, secondo comma, del d.-l. 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, deve considerarsi perentorio e la sua decorrenza comporta la tacita approvazione dello strumento urbanistico adottato con l'esame delle osservazioni da parte del consiglio comunale».

Tale previsione introduce effetti che minano l'intero sistema della pianificazione urbanistica e territoriale e si traduce in una indebita espropriazione delle funzioni, tipicamente regionali, di disciplinare legislativamente la procedura di formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici, di approvare i piani adottati in sede comunale, e nella conseguente potenziale vanificazione della pianificazione sovra-comunale, volta alla tutela di interessi che trascendono la dimensione comunale.

4. — È evidente che:

a) il termine reso «perentorio», alla scadenza del quale il decreto-legge che si impugna ha voluto ricollegare l'effetto di approvazione tacita di strumenti urbanistici generali è, in realtà, un termine che le disposizioni (decreto-legge e legge di conversione) del 1978 e 1979 ponevano, a livello di «principio», come criterio per legiferare da parte delle regioni in una materia (quale quella urbanistica) trasferita alla loro competenza legislativa ed amministrativa *ex* artt. 117 e 118 della Costituzione);

b) viene introdotto, per tale via, un meccanismo di silenzio assenso, di approvazione tacita degli strumenti urbanistici generali che non è in alcun modo conciliabile con i caratteri strutturali e funzionali dell'atto di approvazione regionale, non configurabile quale atto di controllo, ma esso stesso espressione di potestà pianificatoria diretta alla «coformulazione» dello strumento urbanistico.

Il termine perentorio previsto dall'art. 3 del d.-l. 30 aprile 1992, n. 274, risulta illegittimo sul piano dei principi costituzionali e, pertanto, viene impugnato dalla regione Calabria per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione degli artt. 117, 118, 9, 32, 3 e 97, della Costituzione, gli ultimi dei quali sotto il profilo della irragionevolezza e irrazionalità.

1. — La disposizione nel prevedere che, decorso il termine «perentorio» di centottanta giorni, deve intendersi, tacitamente approvato il piano «adottato con l'esame delle osservazioni da parte del consiglio comunale», trascura la molteplicità e diversificazione di effetti che, in pratica, può conseguire all'esame delle osservazioni.

È possibile che l'esame delle osservazioni conduca ad una nuova deliberazione comunale che, tenendo conto delle osservazioni, porti ad una nuova adozione del progetto di piano, da trasmettere alla regione.

Nella maggior parte dei casi, accade che il comune, dopo l'esame delle osservazioni, proponga alla regione, con la deliberazione consiliare, di accogliere o respingere, in tutto o in parte, le osservazioni presentate al piano; in tali ipotesi, non considerate dalla disposizione che si impugna, il comune adotta un semplice «avviso» in funzione propositiva nei confronti della regione la quale è, di conseguenza, libera di decidere autonamamente dal comune in sede di approvazione definitiva.

A tali rilievi si aggiunga che la regione, in sede approvativa, può tener conto di eventuali osservazioni tardive, può esercitare i poteri di modifica d'ufficio (art. 10, secondo comma, e segg. della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e succ. mod. e integr.), deve apportare al piano quelle modifiche dovute al mutamento della struttura urbanistica eventualmente verificatasi nel corso del procedimento di adozione o di approvazione del p.r.g. (C.S., sezione sesta, n. 786 del 21 giugno 1980, a titolo esemplificativo).

La possibile diversificazione di effetti conseguente all'esame delle osservazioni, testimoniata da una giurisprudenza costante sull'argomento, è stata ignorata dalla disposizione impugnata; la quale, ricollegando effetti al semplice esame delle osservazioni, ha ritenuto possibile l'introduzione del silenzio-assenso in luogo della espressa approvazione regionale.

La previsione di una maturazione del provvedimento di approvazione, come conseguenza del semplice decorso del termine assegnato, è incompatibile con la natura e l'assetto dei poteri regionali in materia in quanto espropria le potestà della regione che, invece, vanno esercitate in modo positivo e concreto perché si possa concepire la stessa esistenza dell'atto di approvazione, provvedimento complesso in cui devono confluire sia l'attività di formazione del comune, sia l'attività di approvazione ed eventuale modifica della regione.

2. — La norma dell'art. 3 del d.-l. n. 274/1992, oltre ad incidere sul contenuto delle potestà in materia urbanistica, comporta l'indebita interferenza statale nel potere di autoorganizzazione delle regioni, che consente loro di definire gli aspetti gestionali delle procedure relative alle materie enumerate nell'art. 117 della Costituzione. La disciplina dei procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici costituisce, dunque, un'area riservata alla legge regionale, alla quale soltanto è consentito di configurare il provvedimento di approvazione degli strumenti urbanistici in termini di silenzio accoglimento, in casi particolari in cui essa non ravvisi la necessità di un intervento attivo.

3. — L'illegittimità della norma impugnata è ravvisabile anche in base al criterio indicato dall'art. 117 della Costituzione in virtù del quale allo Stato compete una legislazione di indirizzo, mentre alla regione spetta l'attuazione e lo svolgimento delle scelte di indirizzo statali mediante una legislazione non limitata a quella «di dettaglio».

In ossequio a tale principio, il d.-l. n. 702/1978, convertito nella legge n. 3/1979, nel prevedere il termine di centottanta giorni per la approvazione degli strumenti urbanistici generali, lo ha espressamente qualificato (all'art. 9) quale «principio» per l'emananda legislazione regionale.

La norma introdotta dall'art. 3 del d.-l. n. 274/1992, invece, appare in modo evidente, per la rigidità e l'assolutezza del relativo contenuto, norma di dettaglio statale che, per giunta, cade in un ambito già compiutamente regolato dalla legislazione regionale.

La legislazione calabrese, infatti, ha organicamente disciplonato la procedura di formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici generali con legge 15 dicembre 1973, n. 18, legge 2 giugno 1980, n. 20, e legge 8 settembre 1981, n. 15, la quale , come ricordato nelle premesse di fatto, ha dato attuazione alle disposizione di accelerazione di cui al d.-l. n. 702/1978.

La norma impugnata è andata ad incidere, nel caso in esame, su di un ambito integralmente regolato dall'autonomia regionale, per più con modalità conformi alle indicazioni della citata legislazione statale di «principio».

4. — Il d.-l. n. 702/1978, nel prevedere che la legislazione regionale fissi non solo il termine finale di approvazione, ma anche i termini intermedi, è chiaramente improntato ad una esigenza di accelerazione e concentrazione dell'intera procedura di formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici generali.

La attribuzione del carattere di perentorietà al solo termine relativo all'atto finale di approvazione, per effetto della rigida e puntuale disposizione statale impugnata, è irrazionale.

È chiaro che qualsiasi ritardo nel compimento delle attività intermedie, stante il carattere ordinatorio dei relativi termini, si risolve inevitabilmente in una compressione dello spazio temporale riservato alla posizione dell'atto di definitiva approvazione e all'istruttoria ad essa funzionale.

Ciò potrebbe determinare il verificarsi di ipotesi in cui il termine perentorio dei centottanta giorni decorra senza che l'organo regionale competente alla definitiva approvazione abbia avuto la materiale possibilità di approvare il piano o, addirittura, di prendere visione degli elaborati.

Nel caso della regione Calabria, la cui legislazione fissa, nell'ambito della sequenza di atti volta alla approvazione definitiva, una serie di termini intermedi, la situazione ipotizzata potrebbe verificarsi, ad esempio, nell'ipotesi di ritardo nell'esplemento dell'attività prevista nell'art. 7, secondo comma, della legge 8 settembre 1981, n. 15.

5. — L'introduzione di una approvazione tacita di strumenti urbanistici generali, quale effetto «automatico» della scadenza di un termine (qualificato dell'art. 3 del d.-l. n. 274/1992 «perentorio», può tradursi in una grave compromissione dell'ambiente, la cui tutela è imposta «...innanzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 della Costituzione), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto» (Corte costituzionale n. 641/1987).

Nelle ipotesi di approvazione tacita dello strumento è chiaro che il mancato intervento urbanistico regionale si traduce nella non ponderazione dell'interesse pubblico ambientale, alla cui realizzazione invece, stante il suo carattere «primario», debbono concorrere tutte le pubbliche istituzioni e, in primo luogo, la regione, titolare delle potestà in materia urbanistica, sede di composizione dei vari interessi ricadenti nella gestione del territorio.

Una approvazione tacita degli strumenti urbanistici si risolve nella effettiva espropriazione della funzione urbanistica regionale che si esprime principalmente nell'esercizio delle funzioni di coordinamento delle varie attività pianificatorie che si svolgono in ambito regionale, anche e soprattutto assicurando il rispetto e la tutela di valori che trascendono la dimensione comunale o, addirittura, come nel caso della tutela ambientale, costituiscono beni alla cui tutela devono rivolgersi tutte le pubbliche istituzioni.

È vero che la legge 7 agosto 1990, n. 241, nel capo quarto (artt. 14-21), prevede norme in tema di semplificazione dell'azione amministrativa. Va rilevato, però, che i valori di efficenza, rapidità, snellezza dell'azione amministrativa, tutelati anche a livello costituzionale dell'art. 97, non possono essere perseguiti a scapito della protezione di valori, inerenti alla salvaguardia ambientale, che non solo trovano diretto riconoscimento negli artt. 9 e 32 della Costituzione, ma sono collocati, dalla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, in una posizione di supremazia rispetto alle esigenze di semplificazione ed accelerazione dell'azione amministrativa.

Tra le sentenze più recenti della Corte, è agevole il riferimento alle pronunce nn. 94, 358 e 359 del 1985; nn. 151, 152, 153 del 1986; nn. 210, 617, 641 del 1987.

La giurisprudenza della Corte è andata sempre più affermando la primarietà dei valori ambientali su altri valori pur costituzionalmente riconosciuti.

P. Q. M.

Si conclude chiedendo che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimità dell'art. 3 del d.-l. del 30 aprile 1992, per violazione degli artt. 117, 118, 3, 97, 9, 32 della Costituzione.

Roma, addì 29 maggio 1992

Prof. avv. Franco Gaetano Scoca - Avv. Tommaso Giusti

92C0711

N. 54

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 giugno 1992
(della regione Puglia)

Edilizia e urbanistica - Termini per l'approvazione degli strumenti urbanistici - Qualificazione del termine di centottanta giorni previsto dall'art. 9, secondo comma, del d.-l. n. 702/1978 (convertito in legge n. 3/1979), per l'approvazione del p.r.g., quale termine perentorio la cui decorrenza comporta, in base al principio del silenzio-assenso, la tacita approvazione, da parte della regione, dello strumento urbanistico adottato dal consiglio comunale dopo l'esame delle osservazioni presentate dalle associazioni sindacali e da altri enti pubblici ed istituzioni interessate - Attribuzione al Ministro per il coordinamento della protezione civile della facoltà di stipulare direttamente convenzioni con soggetti anche privati (istituti e gruppi di ricerca) per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile - Asserita indebita invasione della sfera di competenza primaria delle regioni in materia di edilizia ed urbanistica, sotto il profilo della violazione del principio che soltanto la regione ha il potere di emanare norme che attribuiscano alla sua inattività il significato di silenzio-assenso - Violazione dei principi della tutela dell'ambiente, della salute nonché della salvaguardia dei cittadini, principi compressi dalla normativa impugnata che inibisce l'attività di coordinamento e di pianificazione della regione (artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione).

(D.-L. 30 aprile 1992, n. 274, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 117).

Ricorso della regione Puglia, in persona del presidente della giunta regionale in carica, difeso e rappresentato, come da procura speciale a margine degli avvocati professori Aldo Loiodice e Giorgio Recchia e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma a corso Trieste, 88, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del titolare della carica *pro-tempore*, avverso al d.-l. 30 aprile 1992, n. 274, avente ad oggetto «differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti» ed in particolare dell'art. 3 del d.-l., avente ad oggetto «termini per l'approvazione di strumenti urbanistici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1992, serie generale n. 101.

PREMESSE IN FATTO

1. — Con lart. 9 del d.-l. 10 novembre 1978, n. 702 (convertito con modificazioni della legge 8 gennaio 1979, n. 3, è stato — tra l'altro — stabilito che «entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le regioni, qualora non abbiano già provveduto, dovranno emanare norme per accelerare le procedure per la formazione e l'approvazione degli strumenti urbanistici. Tali norme dovranno informarsi ai seguenti principi:

a) prevedere termini per ogni fase relativa all'*iter* di adozione degli strumenti urbanistici;

b) stabilire il termine massimo entro il quale la regione deve adottare il provvedimento definitivo di approvazione;

c) definire le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inosservanza da parte di comuni dei termini fissati.

Il termine massimo di cui al precedente comma, lett. *b)*, non può essere superiore a centottanta giorni per il piano regolatore generale e tale termine deve essere adeguatamente ridotto per gli altri atti urbanistici che, secondo le norme regionali, sono assoggettabili alla formale approvazione della regione».

2. — In attuazione di tale previsione, l'art. 16 della legge reg. (Puglia) 31 maggio 1980, n. 54, ha provveduto ad articolare la procedura di formazione ed approvazione del piano regolatore comunale in modo tale da pervenire al perfezionamento del piano nei termini ipotizzati dalla normativa statale.

In particolare è stato stabilito, quanto ai tempi di formazione dello strumento, che, entro quindici giorni dall'adozione, il piano è depositato presso la segreteria ove resta pubblicato per trenta giorni. Le osservazioni, da proporsi nei trenta giorni successivi, sono esaminate dal consiglio comunale nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di proposizione delle osservazioni.

Nei successivi quindici giorni gli atti della procedura sono rimessi alla regione.

Tutti gli adempimenti di quest'ultima debbono poi compiersi nel termine di centoventi giorni dal momento di ricezione degli atti.

3. — Con la disposizione dell'art. 3 del d.-l. 30 aprile 1992, n. 274, avverso la quale si ricorre, è stato, infine, stabilito che «il termine massimo di centottanta giorni previsto dall'art. 9, secondo comma, del d.-l. 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, deve considerarsi perentorio e la sua decorrenza comporta la tacita approvazione dello strumento urbanistico adottato con l'esame delle osservazioni da parte del consiglio comunale».

In considerazione di quanto previsto dall'art. 117 primo comma della Costituzione e dell'assetto della materia così come delineato dall'art. 1 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, e dall'art. 80 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, non v'è dubbio che la vista previsione dell'art. 3 del d.-l. n. 274/1992 risulta illegittima sul piano dei principi costituzionali e, pertanto, essa viene impugnata dalla regione Puglia, per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. — Il procedimento di approvazione del piano regolatore è incompatibile per natura e contenuti con la previsione di automatica maturazione dell'atto di approvazione per silenzio-assenso.

È infatti ben noto che l'atto d'approvazione costituisce provvedimento complesso nel quale confluiscono sia l'attività di formazione del comune (con le relative competenze e con i relativi ambiti di discrezionalità), sia l'attività di approvazione ed eventuale modifica della regione (anche qui con i relativi ambiti di specifica competenza e discrezionalità).

È altresì ben noto che nel procedimento di formazione del piano regolatore (o di altro strumento di pianificazione urbanistica a carattere generale) l'ambito di attività di competenza della regione non si esaurisce nell'assolvimento di funzioni di mero controllo circa il corretto svolgimento dell'attività di pianificazione da parte del comune, ma comporta — invece — l'esercizio di potestà primaria di pianificazione e programmazione che si attua anche attraverso l'esercizio dei poteri di modifica d'ufficio (art. 10, secondo comma, e segg. della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e succ. mod. ed integr.).

Risulta, perciò, del tutto evidente che la previsione di una maturazione del provvedimento di approvazione, come conseguenza del semplice decorso del termine assegnato, è incompatibile con la natura e l'assetto dei poteri regionali in materia in quanto finisce con eliminare potenzialmente — o comunque elidere in modo sostanziale — le potestà proprie della regione che debbono essere invece esercitate in modo positivo e concreto perché si possa concepire la stessa esistenza dell'atto di approvazione.

Dal ché la violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.

2. — Per di più, la norma dell'art. 3 del d.-l. n. 274/1992, ottiene e raggiungé il detto risultato incidendo sul procedimento di formazione del piano regolatore nella sola parte di esso nel quale si articolano le attività di competenza della regione. Tale previsione risulta del tutto irrazionale anche in considerazione dell'intento perseguito con la norma dell'art. 9 del d.-l. 10 novembre 1978, n. 702, che si dice di voler modificare.

Quest'ultima disposizione è, infatti, concepita per accellerare il procedimento di formazione del piano regolatore considerato nel suo complesso. SI prevede così — tra l'altro — che vengano indicati i termini massimi relativi alle fasi di formazione dello strumento in sede comunale. Con la conseguenza che tutto il procedimento che ne deriva, tanto in sede comunale come regionale, appare improntato all'esigenza di concentrazione ed accellerazione delle attività di formazione e perfezionamento del piano regolatore.

La disposizione dell'art. 3 del d.-l. n. 274/1992, tradisce invece ed elude tale logica complessiva e risulta irragionevole rispetto all'intento che il legislatore manifesta di voler perseguire.

Essa infatti incide — come già osservato — sul piano ambito del procedimento di competenza regionale privando la regione delle proprie competenze e potestà e, dà luogo ad un sistema nel quale risulta possibile che l'amministrazione comunale adotti il piano regolatore, ne rinvii *sine die* la trasmissione alla ragione per l'approvazione (con l'intento di sfruttare — ad esempio — gli effetti di salvaguardia) e poi ottonga ugualmente di far scattare a danno della regione il meccanismo di maturazione del provvedimento di approvazione per silenzio-assenso.

Sotto il profilo in esame non è perciò dubbio che debba rilevarsi a carico dell'art. 3 del d.-l. n. 274/1992, oltre la violazione dell'art. 117, anche quella dell'art. 3 della Costituzione (per quest'ultima norma, quanto meno, sotto il profilo dell'irrazionalità).

3. — La norma dell'art. 3 del d.-l. n. 274/1992, impugnata, incide anche in modo evidente oltre che sul contenuto delle potestà della regione in materia di urbanistica, anche sulla organizzazione delle relative procedure.

Nel caso che riguarda la regione Puglia, come ricordato nelle premesse di fatto, quelle procedure sono state compiutamente regolate ed articolate con la legge regionale 31 maggio 1980, n. 54: norma che tiene conto delle disposizioni di accellerazione di cui al d.-l. n. 702/1978.

In altri termini, nel caso in esame, la nuova norma è andata ad incidere su di un ambito integralmente regolato dall'autonomia regionale, per di più con modalità conformi alle indicazioni della ricordata legislazione statale.

Appartenendo l'organizzazione e regolamentazione della materia urbanistica nell'ambito garantito all'autonomia regionale, è certo che la norma impugnata si pone, sotto questo profilo, in violazione dell'art. 117 della Costituzione e dei principi che da tale norma derivano.

Conclusioni

La regione Puglia ricorrente chiede cha la ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 30 aprile 1992, n. 274, per contrasto con gli artt. 3 e 117 della Costituzione.

Bari-Roma, addi 30 maggio 1992

Avv. prof. Aldo LOIODICE - Avv. prof. Giorgio RECCHIA

92C0712

N. 328

Ordinanza emessa il 5 marzo 1992 dal tribunale di Genova nei procedimenti civili riuniti promossi da ente FF.SS. e Marenco Luigi ed altri

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Riconoscimento del periodo di leva, adempiuto prima del rapporto di lavoro, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità ai fini del trattamento previdenziale - Esclusione da tale beneficio per i dipendenti che hanno assolto detto obbligo prima del 30 gennaio 1987 - Irrazionalità - Disparità di trattamento - Violazione dei principi di non pregiudizialità per i rapporti di lavoro a causa del servizio di leva, di capacità contributiva, di soggezione dei magistrati solo alla legge e di autonomia della magistratura.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 52, 53, 101 e 104).

IL TRIBUNALE

Rilevato che parte attrice richiede l'applicazione in proprio favore del beneficio stabilito dall'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, secondo cui il servizio militare prestato «è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico»; rilevato altresì che parte convenuta non contesta in fatto la sussistenza dei requisiti che legittimerebbero la richiesta pronuncia, ma sostiene in diritto la inapplicabilità della norma invocata, in forza del disposto di cui all'art. 7, primo comma, legge 30 dicembre 1991, n. 412, oltre a contestare la propria appartenenza al «settore pubblico» di cui all'art. 20 cit.;

Ritenuto, in merito all'appartenenza dell'Ente F.S. al settore pubblico, che essa appare indubitabile, per varie ragioni, dall'origine dell'ente stesso (già costituente una azienda autonoma nell'ambito di un ministero) alla riconosciuta ammissibilità di una attività imprenditoriale dello Stato rivolta al raggiungimento di finalità di interesse generale, alla evoluzione della giurisprudenza costituzionale ed ordinaria in materia di tutela dei cittadini chiamati ad assolvere il servizio militare, da Corte costituzionale n. 8/1963 a Cass. sezioni unite 2128/1980 a Corte costituzionale n. 136/1984 per finire con Corte costituzionale n. 768/1988 che ha ritenuto la illegittimità costituzionale degli artt. 20 e 21 della legge n. 210/1985 nella parte in cui non prevedono per la regione Trentino-Alto Adige il principio della tutela delle minoranze nella organizzazione dei pubblici uffici, con riferimento proprio all'ente F.S.;

Rilevato, sul punto relativo all'applicabilità al caso in esame dell'art. 7 della legge n. 412 sopra cit., che detta norma stabilisce che «il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 985, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonché quello prestato successivamente»; tale disposizione, dal successivo terzo comma dello stesso articolo, è espressamente dichiarata norma interpretativa, con conseguenze anche sulle eventuali precedenti interpretazioni difformi;

Ritenuto, alla luce di quanto precede, che la norma dell'art. 7 della legge n. 412 è rilevante nel caso in esame, perché se essa non vi fosse l'accoglimento della domanda attrice risulterebbe dovuto, mentre così non può dirsi data la esistenza del sopravvenuto ostacolo normativo, applicabile nel caso di specie perché il servizio militare espletato dagli attori ha avuto luogo prima dell'entrata in vigore della legge n. 958/1986;

Ritenuto, nel merito, che l'art. 7 ha introdotto una limitazione, prima non esistente, alla possibilità di godimento dei benefici stabiliti dall'art. 20 della legge n. 958/1986, perché secondo la normativa originaria tutti coloro che avevano prestato il servizo militare, anche prima dell'entrata in vigore della disposizione in questione, avevano conseguito il diritto soggettivo di veder valutato utilmente il periodo di servizio militare prestato, mentre dopo la nuova formulazione della norma il diritto spetta soltanto a coloro che hanno prestato o presteranno il servizio militare dal momento di entrata in vigore della legge n. 958 in poi; naturalmente quest'ultima legge non aveva portata retroattiva nel senso di far sorgere retroattivamente il diritto al beneficio anche in caso di cessazione nel frattempo intervenuta del rapporto di lavoro: la efficacia della legge n. 958, come era stata uniformemente intesa dalla giurisprudenza (senza particolari difformità interpretative), era quella di attribuire a tutti i lavoratori beneficiari, in servizio al momento dell'entrata in vigore della norma, il diritto (*jus superveniens*) di avvalersi del più favorevole trattamento introdotto dalla norma in relazione al servizio militare prestato, indifferentemente prima, durante o dopo l'emanazione della legge;

Ritenuto che l'intento cui si è ispirato il legislatore con la disposizione interpretativa di cui al citato art. 7 delle n. 412/1991 risulta palesemente quello di conseguire una limitazione della spesa, come rivela, oltre alla natura stessa della legge in cui l'art. 7 è inserito (legge finanziaria, destinata a regolamentare la spesa pubblica) ed ai contenuti evidenti di questa e di molte altre disposizioni in essa contenute, dalla mancanza di ogni altra possibile ragione che consigliasse una simile limitazione di un diritto già riconosciuto da altra legge;

Ritenuto, peraltro, che così operando il legislatore ha emanato una disposizione utile ai fini del risultato economico voluto, ma suscettibile di numerosi dubbi in punto legittimità costituzionale; ed infatti:

a) è stata introdotta una limitazione ai diritti soggettivi, il cui rispetto viceversa, anche da parte dello Stato, appare uno dei fondamenti del modello di Stato definito come «di diritto», cui pacificamente si ispira la vigente Costituzione; e tale risultato è stato conseguito mediante una disposizione volutamente interpretativa, e cioè destinata ad operare anche retroattivamente (come conferma il terzo comma dell'art. 7, che riguarda peraltro ipotesi diverse da quella esaminata in questa sede), pur in assenza di rilevanti contrasti giurisprudenziali sul punto (condizione logicamente necessaria per un intervento non innovativo — e quindi operativo *ex nunc* — del legislatore); il risultato è stato una privazione retroattiva del diritto già conseguito da numerosi soggetti, compiuto mediante usurpazione (per la mancanza dei presupposti) della funzione interpretativa, ordinariamente riservata al giudice; interpretazione il cui risultato è stato la creazione di una nuova disuguaglianza, in luogo del dovuto risultato contrario;

b) è stata introdotta una ingiustificata differenziazione fra soggetti che rimangono beneficiari e soggetti privati del beneficio, la quale si basa soltanto su circostanze estrinseche al diritto;

c) è stato limitato il diritto dei cittadini di far valere in giudizio il proprio diritto, sorto contestualmente per tutti con l'entrata in vigore dell'art. 20 anche se i presupposti concreti per l'esercizio di esso erano in alcuni casi già esistenti, in altri coesistevano ed in altri sono sorti successivamente a tale momento, ma sempre nell'ambito omogeneo di un rapporto lavorativo in corso;

d) è stata introdotta una differenza nell'entità della contribuzione dei cittadini alla spesa pubblica (stante la già ricordata finalità di contenimento di tale spesa, propria della norma di cui all'art. 7), perché alcuni soltanto dei precedenti legittimati possono usufruire del beneficio, cosa che si traduce, *a contrariis*, nell'introduzione mascherata di un onere contributivo (perché rivolto direttamente a beneficio delle casse statali) a carico di tutti gli altri;

e) è stata introdotta una valenza differenziata di una prestazione, quella del servizio militare, che la Costituzione chiaramente prevede come un onere disposto in misura uguale a tutti i cittadini, oltre a tutto senza che a ciò sia corrisposta una sostanziale modificazione dei modi di prestazione del servizio stesso, il quale anzi, contraddittoriamente, è stato nel frattempo migliorato in modo da alleggerirne le conseguenze a carico degli obbligati;

f) tutto quanto sopra è stato realizzato in base a considerazioni discriminatorie ed irragionevoli, mentre l'unica soluzione corretta, se il beneficio in questione era troppo oneroso per le finanze dello Stato, sarebbe stata quello di abolirlo per tutti i beneficiari;

Ritenuto, sulla base delle considerazioni che precedono, che appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, legge 30 dicembre 1991, n. 412, per ipotizzabile contrasto con il principio di ragionevolezza in uno Stato di diritto, e per contrasto con gli artt. 3, 24, 52, 53, 101 e 104 della Costituzione.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante in causa e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per contrasto con le norme ed i principi sopra evidenziati, ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina inolte che copia della presente ordinanza sia immediatamente notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, a cura della Cancelleria.

Genova, addì 5 marzo 1992

Il presidente: SCIACCHITANO

92C0722

N. 329

Ordinanza emessa il 3 marzo 1992 dal tribunale di Benevento sui ricorsi proposti da Zollo Giuseppe ed altra contro De Longis Andrea ed altri

Elezioni - Ineleggibilità al consiglio comunale degli amministratori e dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione e coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendenti dal comune - Mancanza del requisito della univocità del concetto di «enti dipendenti» dal comune, non superabile, secondo il giudice rimettente, in via interpretativa - Incidenza sul diritto all'elettorato passivo.

(Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, primo comma, n. 11).

(Cost., art. 51).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa elettorale iscritta al r.g. dell'anno 1990, tra Zollo Giuseppe e De Vita Giovanna, elettivamente domiciliati in Benevento, via Torretta n. 25, presso lo studio dell'avv. Gaetano Testa, che li rappresenta e difende insieme agli avv.ti Ugo e Claudio Iaccarino ricorrente e De Longis Andra, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Pugliese, col quale elettivamente domicilia in Benevento, via Camerario n. 8, presso il proprio studio professionale controricorrente, nonché il p.m. presso il tribunale Piscitelli Maria e Antonia, personalmente costituita, Porcaro Ettore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Altieri, presso il quale elettivamente domicilia in Benevento, via Porta Rufina 34 interventori.

Oggetto: contenzioso elettorale - Dichiarazione di ineleggibilità di consigliere comunale.

Premesso che i ricorrenti hanno agito per ottenere la declaratoria di ineleggibilità di Andrea De Longis alla carica di consigliere comunale, deducendo la violazione dell'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, per non essersi il De Longis dimesso — nel termine di cui al comma secondo della disposizione in esame — dalla carica di componente della commissione amministratrice dell'azienda municipalizzata igiene urbana (A.M.I.U.) del comune di Benevento, azienda questa ritenuta dipendente dal comune nel cui consiglio egli è stato eletto;

Ritenuto che nel presente giudizio viene in rilievo l'interpretazione dell'art. 2 n. 11 della legge n. 154 citata, dovendosi stabilire se l'azienda in questione sia dipendente o, eventualmente, vigilata dal comune (vertendosi, in questa seconda ipotesi, nel caso previsto dall'art. 3 della legge medesima);

Rilevato che da parte della difesa del De Longis è stata eccepita l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, n. 11, della legge in esame, laddove si riferisce alle aziende dipendenti, attesa la genericità dell'espressione «dipendente», tale da rendere impossibile la distinzione tra enti o aziende dipendenti o vigilati, in violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione;

Ritenuto che la questione non è manifestamente infondata, atteso che, come già rilevato dalla Corte di appello di Roma (cfr. ordinanze emesse il 22 e il 24 maggio 1991, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 22 gennaio 1992, 1ª serie speciale, n. 4):

le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione e devono essere contenute nei limiti rigorosamente necessari al soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse, legate alla funzione elettorale, cui sono di volta in volta preordinate, sicché, se l'art. 51 della Costituzione rimette alla legge di stabilire i requisiti di eleggibilità, che possono essere così positivi come negativi od ostativi, è indubbio che «proprio perché questi ultimi, risolvendosi in cause di ineleggibilità, formano altrettante eccezioni al generale e fondamentale principio, enunciato in apertura dallo stesso art. 51, del libero accesso, in condizioni di eguaglianza, di tutti i cittadini alle cariche elettive, è necessario che siano tipizzati dalla legge con determinatezza e precisione sufficienti ad evitare, quanto più possibile, situazioni di persistente incertezza, troppo frequenti contestazioni, soluzioni giurisprudenziali contraddittorie, che finirebbero per incrinare gravemente, in fatto, la proclamata pari capacità elettorale passiva dei cittadini» (cfr. sentenze della Corte costituzionale nn. 166/1972, 46 e 108 del 1969, 38 e 189 del 1971, 50 del 1972, ecc.);

nella specie, manca un'adeguata tipizzazione, con caratteri univoci, riconoscibili e definiti, della categoria degli enti dipendenti, da contrapporsi a quella degli enti soggetti a vigilanza, tant'è che da parte della dottrina non sono stati offerti decisivi criteri di distinzione, così come, in giurisprudenza, il carattere della «dipendenza» è stato ravvisato ora nell'essere l'ente in questione destinatario di ordini e di «disciplina» da parte dell'ente sovraordinato (Cass. 17 marzo 1982, n. 1720), ora nell'attribuzione a quest'ultimo di poteri nella scelta delle persone preposte alla sua organizzazione e di possibilità di ingerenza nella gestione (Cass. 19 ottobre 1984, n. 5524), ora nell'incidenza sul processo formativo della volontà dell'ente sottordinato (Cassazione 9 marzo 1988, n. 2356), ora, infine, nell'essere l'ente sottordinato preposto alla realizzazione dei fini dell'ente territoriale (cfr. Consiglio di Stato, IV, 27 ottobre 1981, n. 792);

egualmente idonei a suscitare confusione sono i dati legislativi, in quanto, mentre l'art. 2 del r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578 (testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), dispone che le aziende speciali sono soggette alla «vigilanza» del Consiglio comunale, il d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 (peraltro successivo alla legge in esame e quindi non tenuto presente dal legislatore nel delineare le ipotesi di ineleggibilità) ha dettato il nuovo regolamento delle aziende di servizi espressamente definite «dipendenti dagli enti locali», trattandosi di normative entrambi sicuramente vigenti all'epoca dell'elezione *de qua*, e mancando d'altro canto una qualsiasi altra normativa che definisse il contenuto dei concetti di dipendenza e vigilanza (è significativo, tra l'altro, che l'art. 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70, identifica negli enti dipendenti dalle regioni quelli sottoposti al loro controllo o alla loro vigilanza, superando in tal modo la stessa contrapposizione tra enti dipendenti ed enti vigilati e lasciando anzi intendere che il rapporto di vigilanza connota la posizione di dipendenza di un ente rispetto all'altro;

di conseguenza, colui che, essendo amministratore di un ente, istituto o azienda in qualche modo legato al comune, intende candidarsi alla carica di consigliere comunale, viene a trovarsi in situazione di perplessità, non essendo in grado di stabilire, coi comuni canoni ermeneutici, in quale momento deve eliminare la posizione di incompatibilità rispetto allo *status* di candidato o di consigliere comunale, essendo difficilmente capace di valutare se l'ente da lui amministrato sia dipendente o vigilato dal comune, stante la genericità, polivalenza e mancanza di tipizzazione della norma di riferimento;

in tale ipotesi, può riscontrarsi una situazione lesiva del diritto di ciascun cittadino di accedere alle cariche pubbliche, per non essere in grado di dare ad una formulazione legislativa equivoca «contorni ancora più netti e maggiore consistenza alla molteplice varietà dei casi che possano presentarsi nell'esperienza» (cfr. Corte costituzionale 28 maggio 1975, n. 129), non potendo alla locuzione «enti dipendenti» di cui all'art. 2, primo comma, n. 11, della legge n. 154/1981, attribuirsi alcun significato tecnico ed essendo essa troppo generica e ambigua per poter soddisfare le esigenze di garanzia del diritto di elettorato passivo e tale da prestarsi ad applicazioni difformi e, nella loro difformità, tutte plausibili o giustificabili;

la questione, sollevata dalla Corte di appello di Roma in riferimento ad enti dipendenti o vigilati dalla regione, si pone in termini identici anche nei confronti dei comuni, giacché il titolo del regolamento approvato col d.P.R. n. 902/1986 non consente di individuare i contorni della nozione di dipedenza, dovendo tale nozione identificarsi secondo criteri generali validi per ciascun ente territoriale, non consentendo la legislazione elettorale distinzioni del concetto in esame in riferimento ai diversi enti territoriali ivi indicati;

infine, anche sul piano della *ratio legis*, non è di agevole comprensione la distinzione — in termini di ineleggibilità e incompatibilità — tra amministratori di enti o aziende dipendenti o soggette a vigilanza, poiché se per entrambi è evidente l'esigenza di evitare la commistione di cariche amministrative (che è alla base della previsione di incompatibilità), non potendo essersi a un tempo controllore e contrallato, molto meno chiara è la ragione per cui solo gli amministratori degli enti dipendenti sarebbero in grado di utilizzare la loro carica per influenzare la scelta dell'elettorato;

Ritenuto poi che la questione è rilevante ai fini della decisione, poiché da un lato non è stato dedotto, in subordine, l'incompatibilità del controricorrente, *ex* art. 3 della legge n. 154/1981 (e comunque non è contestato che l'eventuale motivo di incompatibilità è stato tempestivamente rimosso), e dall'altro non sembra potersi dubitare che l'art. 2, primo comma, n. 11 della legge n. 154/1981 si rivolga anche agli amministratori privi di funzioni di rappresentanza o poteri di organizzazione o coordinamento del personale, così come ritenuto dalla s.c. (Cass. 25 giugno 1987, n. 5594) (in caso contrario, infatti, avremmo che gli amministratori di enti vigilati, privi di funzioni di rappresentanza, sarebbero in situazione di incompatibilità, *ex* art. 3 della legge citata, mentre gli amministratori di enti dipendenti, egualmente privi di poteri rappresentativi, non sarebbero invece né ineleggibili né in possesso d'incompatibilità);

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 e 23 della legge costituzionale 3 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87;

Ordina che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano rimessi alla Corte costituzionale, affinché in riferimento all'art. 51 della Costituzione, sia risolta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 11 della legge 23 aprile 1981, n. 154, che prevede l'ineleggibilità per gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione e coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune, senza che siano ulteriormente definite o possano essere ulteriormente definibile, con determinazione e precisione, le situazioni di «dipendenza» causative della ineleggibilità;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso e pubblicato in Benevento nella pubblica udienza del 3 marzo 1992, della sezione civile del tribunale.

Il presidente: ABBAMONTE

Il giudice estensore: SENSALE

92C0723

N. 330

Ordinanza emessa il 3 marzo 1992 dal tribunale di Benevento sui ricorsi proposti da Zollo Giuseppe ed altra contro Altieri Antonio ed altri

Elezioni - Ineleggibilità al consiglio comunale degli amministratori e dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione e coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendenti dal comune - Mancanza del requisito della univocità del concetto di «enti dipendenti» dal comune, non superabile, secondo il giudice rimettente, in via interpretativa - Incidenza sul diritto all'elettorato passivo.

(Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, primo comma, n. 11).

(Cost., art. 51).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa elettorale iscritta al r.g. dell'anno 1990 tra Zollo Giuseppe e De Vita Giovanna, elettivamente domiciliati in Benevento, via Torretta n. 25, presso lo studio dell'avv. Gaetano Testa, che li rappresenta e difende insieme agli avv.ti Ugo e Claudio Iaccarino ricorrenti e Altieri Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Procaccini, col quale elettivamente domicilia in Benevento, via S. Rosa, presso lo studio dell'avv. Leone controricorrente, nonché il p.m. presso il tribunale e Piscitelli Maria Antonia, personalmente costituita, Porcaro Ettore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Altieri, presso il quale elettivamente domicilia in Benevento, via Porta Rufina n. 34 interventori.

Oggetto: contenzioso elettorale - Dichiarazione di ineleggibilità di consigliere comunale.

Premesso che i ricorrenti hanno agito per ottenere la declaratoria di ineleggibilità di Antonio Altieri alla carica di consigliere comunale, deducendo la violazione dell'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, per non essersi l'Altieri dimesso — nel termine di cui al comma secondo della disposizione in esame — dalla carica di componente della commissione amministratrice dell'azienda municipalizzata igiene urbana (A.M.I.U.) del comune di Benevento, azienda questa ritenuta dipendente dal comune nel cui consiglio egli è stato eletto;

Ritenuto che nel presente giudizio viene in rilievo l'interpretazione dell'art. 2, n. 11, della legge n. 154/1981 citata, dovendosi stabilire se l'azienda in questione sia dipendente o, eventualmente, vigilata dal comune (vertendosi, in questa seconda ipotesi, nel caso previsto dall'art. 3 della legge medesima);

Rilevato che da parte della difesa dell'Altieri è stata eccepita l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, n. 11, della legge in esame, laddove si riferisce alle aziende dipendenti, attesa la genericità dell'espressione «dipendente», tale da rendere impossibile la distinzione tra enti o aziende dipendenti o vigilati, in violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione;

Ritenuto che la questione non è manifestamente infondata, atteso che, come già rilevato dalla Corte di appello di Roma (cfr. ordinanze emesse il 22 e il 24 maggio 1991, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 22 gennaio 1992, 1ª serie speciale, n. 4):

le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione e devono essere contenute nei limiti rigorosamente necessari al soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse, legate alla funzione elettorale, cui sono di volta in volta preordinate, sicché, se l'art. 51 della Costituzione rimette alla legge di stabilire i requisiti di eleggibilità, che possono essere così positivi come negativi od ostativi, è indubbio che «proprio perché questi ultimi, risolvendosi in cause di ineleggibilità, formano altrettante eccezioni al generale e fondamentale principio, enunciato in apertura dallo stesso art. 51, del libero accesso, in condizioni di eguaglianza, di tutti i cittadini alle cariche elettive, è necessario che siano tipizzati dalla legge con determinatezza e precisione sufficienti ad evitare, quanto più possibile, situazioni di persistente incertezza, troppo frequenti contestazioni, soluzioni giurisprudenziali contraddittorie, che finirebbero per incrinare gravemente, in fatto, la proclamata pari capacità elettorale passiva dei cittadini» (cfr. sentenze della Corte costituzionale nn. 166/1972, 46 e 108 del 1969, 38 e 189 del 1971, 50/1972, ecc.);

nella specie, manca un'adeguata tipizzazione, con caratteri univoci, riconoscibili e definiti, della categoria degli enti dipendenti, da contrapporsi a quella degli enti soggetti a vigilanza, tant'è che da parte della dottrina non sono stati offerti decisivi criteri di distinzione, così come, in giurisprudenza, il carattere della «dipendenza» è stato ravvisato ora nell'essere l'ente in questione destinatario di ordini e di «disciplina» da parte dell'ente sovraordinato (Cass. 17 marzo 1982, n. 1720), ora nell'attribuzione a quest'ultimo di poteri nella scelta delle persone preposte alla sua organizzazione e di possibilità di ingerenza nella gestione (Cass. 19 ottobre 1984, n. 5524), ora nell'incidenza sul processo formativo della volontà dell'ente sottordinato (Cassazione 9 marzo 1988, n. 2356), ora, infine, nell'essere l'ente sottordinato preposto alla realizzazione dei fini dell'ente territoriale (cfr. Consiglio di Stato, IV, 27 ottobre 1981, n. 792);

egualmente idonei a suscitare confusione sono i dati legislativi, in quanto, mentre l'art. 2 del r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578 (testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), dispone che le aziende speciali sono soggette alla «vigilanza» del consiglio comunale, il d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 (peraltro successivo alla legge in esame e quindi non tenuto presente dal legislatore nel delineare le ipotesi di ineleggibilità) ha dettato il nuovo regolamento delle aziende di servizi espressamente definite «dipendenti dagli enti locali», trattandosi di normative entrambi sicuramente vigenti all'epoca dell'elezione *de qua*, e mancando d'altro canto una qualsiasi altra normativa che definisse il contenuto dei concetti di dipendenza e vigilanza (è significativo, tra l'altro, che l'art. 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70, identifica negli enti dipendenti dalle regioni quelli sottoposti al loro controllo o alla loro vigilanza, superando in tal modo la stessa contrapposizione tra enti dipendenti ed enti vigilati e lasciando anzi intendere che il rapporto di vigilanza connota la posizione di dipendenza di un ente rispetto all'altro;

di conseguenza, colui che, essendo amministratore di un ente, istituto o azienda in qualche modo legato al comune, intende candidarsi alla carica di consigliere comunale, viene a trovarsi in situazione di perplessità, non essendo in grado di stabilire, coi comuni canoni ermeneutici, in quale momento deve eliminare la posizione di incompatibilità rispetto allo *status* di candidato o di consigliere comunale, essendo difficilmente capace di valutare se l'ente da lui amministrato sia dipendente o vigilato dal comune, stante la genericità, polivalenza e mancanza di tipizzazione della norma di riferimento;

in tale ipotesi, può riscontrarsi una situazione lesiva del diritto di ciascun cittadino di accedere alle cariche pubbliche, per non essere in grado di dare ad una formulazione legislativa equivoca «contorni ancora più netti e maggiore consistenza alla molteplice varietà dei casi che possano presentarsi nell'esperienza» (cfr. Corte costituzionale 28 maggio 1975, n. 129), non potendo alla locuzione «enti dipendenti» di cui all'art. 2, primo comma, n. 11, della legge n. 154/1981, attribuirsi alcun significato tecnico ed essendo essa troppo generica e ambigua per poter soddisfare le esigenze di garanzia del diritto di elettorato passivo e tale da prestarsi ad applicazioni difformi e, nella loro difformità, tutte plausibili o giustificabili;

la questione, sollevata dalla corte di appello di Roma in riferimento ad enti dipendenti o vigilati dalla regione, si pone in termini identici anche nei confronti dei comuni, giacché il titolo del regolamento approvato col d.P.R. n. 902/1986 non consente di individuare i contorni della nozione di dipedenza, dovendo tale nozione identificarsi secondo criteri generali validi per ciascun ente territoriale, non consentendo la legislazione elettorale distinzioni del concetto in esame in riferimento ai diversi enti territoriali ivi indicati;

infine, anche sul piano della *ratio legis*, non è di agevole comprensione la distinzione — in termini di ineleggibilità e incompatibilità — tra amministratori di enti o aziende dipendenti o soggette a vigilanza, poiché se per entrambi è evidente l'esigenza di evitare la commistione di cariche amministrative (che è alla base della previsione di incompatibilità), non potendo essersi a un tempo controllore e contrallato, molto meno chiara è la ragione per cui solo gli amministratori degli enti dipendenti sarebbero in grado di utilizzare la loro carica per influenzare la scelta dell'elettorato;

Ritenuto poi che la questione è rilevante ai fini della decisione, poiché da un lato non è stato dedotto, in subordine, l'incompatibilità del controricorrente, *ex* art. 3 della legge n. 154/1981 (e comunque non è contestato che l'eventuale motivo di incompatibilità è stato tempestivamente rimosso), e dall'altro non sembra potersi dubitare che l'art. 2, primo comma, n. 11, della legge n. 154/1981 si rivolga anche agli amministratori privi di funzioni di rappresentanza o poteri di organizzazione o coordinamento del personale, così come ritenuto dalla s.C. (Cass. 25 giugno 1987, n. 5594) (in caso contrario, infatti, avremmo che gli amministratori di enti vigilati, privi di funzioni di rappresentanza, sarebbero in situazione di incompatibilità, *ex* art. 3 della legge citata, mentre gli amministratori di enti dipendenti, egualmente privi di poteri rappresentativi, non sarebbero invece né ineleggibili né in possesso d'incompatibilità);

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 e 23 della legge costituzionale 3 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87;

Ordina che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano rimessi alla Corte costituzionale, affinché in riferimento all'art. 51 della Costituzione, sia risolta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 11, della legge 23 aprile 1981, n. 154, che prevede l'ineleggibilità per gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune, senza che siano ulteriormente definite o possano essere ulteriormente definibili, con determinazione e precisione, le situazioni di «dipendenza» causative della ineleggibilità;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso e pubblicato in Benevento nella pubblica udienza del 3 marzo 1992, della sezione civile del tribunale.

Il presidente: ABBAMONTE

Il giudice estensore: SENSALE

92C0724

N. 331

Ordinanza emessa il 13 gennaio 1992 dalla pretura di Bergamo, sezione lavoro distaccata di Grumello del Monte, nel procedimento penale a carico di Rossini Ettore

Processo penale - Procedimento pretorile - Dibattimento - Documentazione degli atti processuali - Modalità - Verbalizzazione in forma solo riassuntiva per atti semplici o di limitata rilevanza o per accordo delle parti - Verbalizzazione integrale in forma manuale anziché fonografica - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione delle direttive della legge delega - Mancata predisposizione di mezzi per il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

(C.P.P. 1988, artt. 140, primo comma, e 567, terzo comma; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, primo comma, dir. 8).

(Cost., artt. 3, 24, 76 e 97; legge 16 febbraio 1987, n. 81, direttive 1, 2, 8, 73 e 103).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 4092/1990 rg pretura Grumello dm, a carico di Rossini Ettore.

OSSERVA

Rossini Ettore (qui difeso di fiducia dall'avv. G. Gamba) veniva rinviato a giudizio per rispondere di lesioni colpose a seguito di sinistro stradale avvenuto in Gorlago il 5 gennaio 1990.

Alla prima udienza del dibattimento (18 dicembre 1990), fissato avanti al pretore addetto alla sezione distaccata di Grumello del Monte della pretura circondariale di Bergamo, si costituivano varie parti civili (Asperti Rinaldo con avv. G. Romelli Gervasoni, Finazzi Giuseppe e Biava Irene con avv. P.E. Baruffi).

Rigettava la concorde richiesta di patteggiamento per incongruità della pena, si procedeva al dibattimento con numerose produzioni documentali, e dopo le relazioni introduttive venivano ammessi i testimoni.

Iniziato l'esame dei testi, il pretore, constatando che la particolare complessità del fatto e i ricorrenti intrecci degli interventi orali dei presenti (teste, pubblico ministero, difensore dell'imputato, difensori delle parti civili, ecc.) facevano apparire inidonea la verbalizzazione riassuntiva senza contestuale registrazione integrale del dibattimento, e considerato che, decorso oltre un anno dall'entrata in vigore del nuovo codice di rito, non pareva configurabile la contingenza che sola avrebbe potuto giustificare tale forma di documentazione dell'attività dibattimentale, sospendeva il dibattimento dandone comunicazione al Ministro guardasigilli, oltre che al presidente della Corte di appello e al consigliere dirigente per i provvedimenti ritenuti opportuni in ordine alla fornitura delle necessarie attrezzature.

Alla successiva udienza del 18 aprile 1991, nulla essendo stato fornito, il dibattimento riprendeva con la stessa forma di documentazione (riassuntiva manuale). Veniva disposta perizia medica e rinviato il processo.

All'udienza del 6 novembre 1991, epletata la perizia, si riprendeva l'esame dei testi, ma nuovamente si presentavano i problemi di verbalizzazione, sicché il pretore sospendeva il processo e si riservava di motivare l'ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale.

Va osservato che, a sensi dell'art. 134/3 del c.p.p., se il verbale è redatto in forma riassuntiva, va attuata anche la riproduzione fonografica dell'attività da documentare. La verbalizzazione integrale, nel caso di indisponibilità di altri mezzi, va eseguita in forma manuale (art. 134/2).

L'art. 140/1 del c.p.p. consente la verbalizzazione riassuntiva in alcuni casi, fra i quali contempla espressamente la contingente indisponibilità di mezzi meccanici, ma l'art. 567/3 del c.p.p., per il processo pretorile, anche al di fuori delle previsioni dell'art. 140, consente la verbalizzazione riassuntiva se le parti vi consentono (per la verità, impone tale forma di verbale col solo presupposto del consenso delle parti, fra le quali non deve ricomprendersi, all'evidenza, il giudice, che sarebbe perciò vincolato da tale consenso).

Ritiene il pretore che tali disposizioni, e segnatamente l'art. 140/1 del c.p.p., nella parte in cui consente che l'attività dibattimentale sia documentata, nel caso di semplicità del suo contenuto o di sua limitata rilevanza, in forma solo riassuntiva; e l'art. 567/3 del c.p.p., nella parte in cui consente che, addirittura al di fuori di tali categorie di atti da documentare, e pel semplice consenso delle parti, il verbale sia esteso nella medesima forma riassuntiva; contrastino con gli artt. 3, 24/2 e 76 della Costituzione.

In particolare:

considerato che il vigente modello processuale penalistico conferisce straordinaria rilevanza al dibattimento, nel quale solo si forma la prova utilizzabile;

considerato che, tra le prove dibattimentali, assume rilievo assolutamente prevalente quella testimoniale;

considerato che, nel caso di verbalizzazione manuale, il giudice, a termini dell'art. 140/2 del c.p.p., deve vigilare sulla genuinità della riproduzione in riferimento alla «parte essenziale delle dichiarazioni» (che non si comprende come possa stabilirsi prima della compiuta acquisizione di tutte le deposizioni, attesa l'iniziale assoluta ignoranza dei fatti da parte del giudicante), e deve financo vigilare acché l'ausiliario riproduca le circostanze nelle quali le dichiarazioni sono rese se queste possono servire a valutar[e] la credibilità [del teste] (il che, par di comprendere, può avvenire solo descrivendo l'eventuale tensione manifestata dal teste, ovvero la sua traspirazione visibile o altre circostanze analoghe);

considerato che tale vigilanza impone continue interruzioni della *cross examination* per la rilettura del verbale (ove appunto non sia contestualmente effettuata la riproduzione integrale fonografica del processo).

Si deve pervenire alle conclusioni che:

non sono informate al principio di eguaglianza dei cittadini le norme denunciate, nella parte in cui distinguono, al fine di stabilire la possibilità di procedere a verbale riassunto, fra persone imputate di reati di competenza pretorile e reati di competenza del tribunale (per i quali ultimi non trova applicazione la riassumibilità connessa al mero consenso delle parti);

non soddisfa il principio di eguaglianza la norma (567/3 del c.p.p.) che, all'interno del dibattimento pretorile, rende arbitraria la scelta della verbalizzazione riassuntiva o sintetica (non essendo consentito al giudicante di operare alcuna valutazione circa la congruità di tale modalità documentativa), lasciando agli imputati con difese più agguerrite la facoltà di esigere (giustamente) la verbalizzazione integrale manuale, e permettendo che altri imputati siano giudicati con materiale probatorio dibattimentale solo sommariamente descritto nei verbali;

non soddisfa il principio di eguaglianza la norma di cui all'art. 140/1 del c.p.p., nella parte in cui consente che, nel dibattimento, prima ancora di assumere gli atti stessi, il giudice decida (insindacabilmente) se gli atti da verbalizzare hanno, oppure no, contenuto semplice, o se hanno limitata rilevanza;

non soddisfa il principio di eguaglianza di fatto di cui all'art. 3, secondo comma, della Costituzione, l'ultima parte dell'art. 140/1 del c.p.p., nella parte in cui attribuisce insindacabilmenteal giudice la facoltà di dichiarare contingente una indisponibilità di strumenti di riproduzione che si protrae per anni presso le sezioni distaccate (mentre tali strumenti, sia pure con varie difficoltà pel concreto impiego, sono disponibili presso la sede circondariale, la quale non può peraltro disporne la traslazione altrove), introducendo così inammissibili disparità di trattamento per persone imputate degli stessi reati, a seconda che il loro processo si svolga in sedi ove tali strumenti esistono, ovvero in altre sedi giudiziarie;

non garantisce i diritti della difesa la possibilità che un imputato sia giudicato sulla scorta di dichiarazioni solo sinteticamente verbalizzate;

non garantiscono tali norme i diritti della difesa nella parte in cui consentono che la decisione sulla responsabilità penale non possa — di fatto — tener conto di particolari dichiarazioni, magari *prima facie* marginali, i quali potrebbero al contrario assumere rilevanza significativa ma solo dopo l'esame di altri testi, e dei quali peraltro non rimarrebbe traccia nel verbale;

non garantiscono pienamente i diritti della difesa tali norme, quando permettono che il giudice, dovendo badare alla genuinità della verbalizzazione nel senso sopra indicato, possa incolpevolmente perdersi qualche battuta del teste;

non garantiscono la massima espansione dei diritti di difesa le norme denunciate, quando consentono che, nelle pause tra la verbalizzazione integrale manuale di una domanda e della successiva risposta, il teste prenda tempo (disattendendo così anche alla direttiva punto 73, art. 2, della legge delega) e mediti sulla versione da esporre in relazione alle domande via via formulategli;

non corrispondono al principio di massima semplificazione degli atti (direttiva di cui all'art. 2, primo comma, punto 1, della legge 16 febbraio 1987, n. 81), e quindi esorbitano dalle direttive impartite dal Parlamento delegante, le norme denunciate, secondo le quali — stante l'obbligatorio ricorso, segnatamente nel processo pretorile, in fase di dibattimento, alla forma manuale di verbalizzazione integrale nel caso di indisponibilità «contingente» di mezzi tecnici — il dibattimento potrebbe durare ore ed ore per la doverosa verbalizzazione integrale di tutte le domande, risposte, eccezioni, repliche e quant'altro accada nel dibattimento;

non corrispondono al principio di lealtà dell'esame (punto 73, art. 2, della legge delega) le norme suddette, dacché consentono al teste di «prender tempo» durante l'integrale verbalizzazione manuale; pure pretermessa appare la direttiva punto 66 circa l'immediatezza e concentrazione del dibattimento in cui vada operata verbalizzazione manuale integrale;

appare eccedente rispetto alla direttiva di cui al punto 8 (dell'art. 2 della legge delega) sui (pur generici) limiti della possibilità di redazione di verbale solo riassuntivo, l'art. 567/3 del c.p.p., norma che invece si accontenta, per legittimare tale forma di documentazione, del mero accordo tra le parti (per giunta senza spazio per la decisione del giudice al riguardo), né tale indebito ulteriore ampliamento del già etereo potere di procedere alla verbalizzazione in tal forma potrebbe fondarsi sulla direttiva punto 103.

Non pare infine del tutto peregrina neppure una censura delle norme *de quibus* sotto il profilo che, con l'obbligatorio ricorso alla manualità della verbalizzazione integrale, esse violerebbero anche l'art. 97 della Costituzione, atteso che non favorisce il buon andamento dell'amministrazione la pretesa di impiegare per molto più tempo del necessario le (già esigue) risorse umane disponibili nelle cancellerie, onde completare la verbalizzazione manuale durante i dibattimenti, anziché renderle disponibili per altri rilevanti servizi, adottando per i verbali le opportune attrezzature fonomeccaniche, che consentono di circoscrivere i tempi morti e di operare in tempi reali.

Va infine segnalato che, conseguenziale alla prospettata illegittimità dell'art. 140/1 del c.p.p., risulta l'illegittimità dell'art. 2, punto 8, della legge delega, per gli stessi argomenti sopra enucleati.

La questione, non manifestamente infondata per le ragioni esposte, appare altresì rilevante ai fini del decidere, posto che la decisione, nel caso di persistenza delle norme denunciate, dovrebbe fondarsi non sull'integrale deposizione, né sul ricordo del giudicante, ma sul contenuto concreto dei verbali riassuntivi; e, per altro verso, ove si optasse per la

verbalizzazione integrale manuale, oltre a presentarsi i pericoli di progressiva perdita di genuinità delle deposizioni (per quanto già argomentato), ci si scontrerebbe con una durata del dibattimento (non esauribile in una sola udienza, e che deve essere celebrato dallo scrivente — normalmente addetto ad altra sezione distaccata, ed al quale il processo era stato assegnato per tabellare sostituzione del collega assente —) difficilmente compatibile con la prescrizione dell'art. 6, primo comma, parte prima, della convenzione ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.

In forza di tutti gli argomenti svolti, dunque, in questa fase, unico potere legittimamente esercitabile dal giudicante, dopo la prospettazione della questione di legittimità costituzionale, è quello di sospendere il processo.

Gli atti vanno perciò trasmessi alla Corte costituzionale per la relativa decisione; il presente processo deve essere sospeso; a cura della cancelleria vanno inoltrate le prescritte comunicazioni e notificazioni alle parti.

P. Q. M.

Letti ed applicati gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di legittimità costituzionale degli artt. 140, primo comma, e 567, terzo comma, del c.p.p., nonché dell'art. 2, primo comma, punto 8, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, nella parte in cui tali norme consentono che la verbalizzazione delle attività dibattimentali avvenga in forma solo riassuntiva, in generale, quando si tratti di atti semplici o di limitata rilevanza; in particolare, nel processo pretorile, in ogni caso in cui vi sia l'accordo delle parti alla verbalizzazione solo riassuntiva; e comunque consentono che la verbalizzazione integrale possa avvenire in forma manuale anziché fonografica o analoga; e comunque non impongono che la verbalizzazione sia integrale per tutti i dibattimenti, avanti qualunque giudice o corte, per qualunque imputazione ed imputato; e negli altri sensi in motivazione, e dunque in riferimento ai parametri costituzionali rappresentati dagli artt. 3, 24, 76 (qust'ultimo relativamente ai punti 1, 2, 8, 73 e 103 della legge n. 81/1987) e 97 della Costituzione, secondo quanto meglio esposto in motivazione;

Sospende il procedimento penale in corso a carico di Rossini Ettore;

Dispone che tutti gli atti del presente giudizio siano tempestivamente trasmessi alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia immediatamente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati della Repubblica.

Grumello del Monte, addì 13 gennaio 1992

Il pretore: PERTILE

92C0725

N. 332

Ordinanza emessa il 22 febbraio 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 giugno 1992) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I-ter, sul ricorso proposto da Vitale Michele contro Ministero del tesoro

Impiego pubblico - Concessione dei benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319, al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto immesso in ruolo a seguito di concorso articolato su tre prove scritte ed un colloquio e che abbia svolto mansioni analoghe a quelle degli impiegati delle carriere speciali - Mancata estensione dei predetti benefici al personale non in possesso del requisito dell'appartenenza alla carriera di concetto al tempo di entrata in vigore della legge di cui è chiesta l'applicazione - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul principio del buon andamento ed imparzialità della P.A.

(Legge 7 agosto 1985, n. 427, art. 8, sesto comma; legge 24 maggio 1989, n. 193).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 503/1988 proposto dal dott. Michele Vitale, elettivamente domiciliato in Roma via Silla n. 28, presso lo studio dell'avv. Carmine Cosentino dal quale è rappresentato e difeso, contro il Ministero del tesoro, in persona dell'on. Ministro *pro-tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'avvocatura generale dello Stato da cui è rappresentato e difeso per l'annullamento del provvedimento, di cui alla nota di detto

Ministero, ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale AA.GG. del personale, div. VI/1729 in data 18 novembre 1987, prot. n. 71218, comunicata il 20 novembre successivo, in virtù del quale sono state respinte le domande proposte dall'instante in date 30 settembre 1985 e 28 ottobre 1986 intese ad ottenere l'applicazione a suo favore dei benefici previsti dall'art. 8, sesto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 427; nonché avverso ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato e conseguente al suindicato provvedimento;

Visto il ricorso coi relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 22 febbraio 1990 il relatore consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani e uditi, altresì l'avv. Cosentinoper il ricorrente. Nessuno comparso per l'Amministrazione resistente.

RITENUTO IN FATTO

1.1. — Il ricorso è proposto con atto notificato il 19 gennaio 1988, depositato il 18 febbraio successivo.

1.2. — Il dott. Michele Vitale, dipendente della ragioneria generale dello Stato con qualifica — al tempo del ricorso — di direttore aggiunto di divisione, in servizio presso la ragioneria centrale del Ministero agricoltura e foresta;

Premette in fatto:

di essere stato assunto con d.m. 19 novembre 1965, con decorrenza 15 dicembre stesso anno, con qualifica di vice segretario della carriera di concetto presso le direzioni provinciali del tesoro, a seguito di pubblico concorso per esami mediante espletamento di tre prove scritte con colloquio finale, conformi al corrispondente concorso per posti della carriera speciale di concetto, disimpegnando effettivamente, fin dalla sua assunzione, mansioni identiche a quelle degli impiegati della predetta carriera speciale;

di non avere però beneficiato delle disposizioni contenute nel d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319, riservate ai soli appartenenti alla carriera speciale di concetto;

di trovarsi invece nelle condizioni per avvalersi dei benefici contemplati dall'art. 8 della legge 7 agosto 1985, n. 427 che al sesto comma espressamente dispone l'estensione dei benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. n. 319/1972 a favore del personale della soppressa carriera ordinaria di concetto che avesse superato concorsi di ammissione nella carriera stessa articolati su tre prove scritte ed un colloquio ed avesse svolto mansioni eguali a quelle degli impiegati dell'*ex* carriera speciale;

che peraltro, avendo egli proposto una prima tempestiva domanda successivamente reiterata in conformità alle istruzioni impartite dal Ministero, l'amministrazione, con nota 18 novembre 1987, n. 71218, gli comunicava la reiezione dell'istanza volta ad ottenere i benefici suddetti, sull'assunto che esso dipendente non potesse essere ritenuto destinatario della menzionata normativa in quanto «il 5 settembre 1985, data di entrata in vigore della precitata legge n. 427/1985 è di decorrenza della attribuzione dei benefici invocati, apparteneva a carriera diversa da quella di concetto».

1.3. — In diritto il suddetto provvedimento negativo, contro cui è proposto il ricorso, sarebbe viziato per violazione di legge (erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 8, sesto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 427, in riferimento al d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319).

Subordinatamente lo stesso art. 8 sesto comma della legge n. 427 sarebbe viziato da illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

L'interpretazione data dall'amministrazione alla norma in esame (l'essere applicabile soltanto a quanti appartenevano alla carriera di concetto alla data del 5 settembre 1985), ancorché suffragata da conforme parere del consiglio di Stato, si rileverebbe inesatta alla luce dell'intento perequativo insito nella norma, intento del resto giustificato dalla coincidenza di *status* fra destinatari del d.P.R. n. 319/1972 e dipendenti della carriera di concetto ordinaria già al tempo dell'emanazione del suddetto decreto delegato. Ne conseguirebbe che, a meno di non voler sospettare di illegittimità costituzionale la norma erogatrice del beneficio, essa deve essere interpretata nel senso di una ricostruzione ora per allora mediante identificazione delle posizioni esistenti al 1° luglio 1972 e di una estensione dei benefici nella loro integrità.

2. — Si è costituita l'amministrazione per resistere al giudizio. Senza revocare in dubbio che in capo al ricorrente sussistono gli ulteriori requisiti per l'applicazione della normativa di favore, ribadisce l'ineluttabilità dell'interpretazione preclusiva sulla considerazione della eccezionalità di una applicabilità retroattiva della legge in generale la quale peraltro deve trovare nella forma stessa la sua esplicitata legittimazione; nella specie la formulazione dell'invocato art. 8 sesto comma della legge n. 427/1985 sarebbe tale da non lasciare spazi applicativi più ampi di quelli ritenuti dall'amministrazione, confortata in ciò per altro dal conforme parere del Consiglio di Stato e dalle determinazioni della Corte dei conti.

3. — Nel corso del giudizio è stata emanata la legge 24 maggio 1989, n. 193, recante «Interpretazione autentica dell'art. 4, comma 14-*bis* del d.-l. 19 dicembre 1984, n. 853» convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, dalla quale il ricorrente trae argomento, fra l'altro, per ribadire le tesi difensive con memoria 9 febbraio 1990, anche sotto il profilo della lamentata illegittimità costituzionale subordinatamente dedotta col ricorso introduttivo.

4. — Alla pubblica udienza del 22 febbraio 1990 la causa è stata trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 — Il ricorso è proposto da un dipendente della ragioneria generale dello Stato, in servizio presso la ragioneria centrale del Ministero agricoltura e foreste, contro il provvedimento con cui gli sono stati negati i benefici previsti dall'art. 8 sesto comma della legge 7 agosto 1985, n. 427.

1.2 — La norma invocata, di cui il ricorrente lamenta l'erronea interpretazione ed applicazione, e, subordinatamente, l'illegittimità costituzionale con riguardo agli artt. 3 e 97 della Costituzione (con riferimento, da ultimo alla legge 24 maggio 1989, n. 193, sopravvenuta in corso del giudizio) dispone che «i benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319 sono estesi al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto che abbia superato concorsi di ammissione nella carriera stessa articolati su tre prove scritte ed un colloquio ed abbia svolto mansioni eguali a quelle degli impiegati dell'*ex* carriera speciale».

1.3 — In punto di fatto occorre precisare che il ricorrente è in possesso di tutti i requisiti per fruire del beneficio, meno quello controverso della appartenenza alla carriera di concetto al tempo di entrata in vigore della legge di cui è chiesta l'applicazione.

Ed invero, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, ha presentato tempestiva domanda conforme alle istruzioni impartite sul punto dallo stesso Ministero, e non sono in discussione né la modalità di accesso alla carriera di concetto (superamento di concorso articolato su tre prove scritte ed un colloquio) né lo svolgimento delle mansioni eguali a quelle degli impiegati dell'*ex* carriera speciale). Sul punto l'amministrazione ha ampiamente istruito la pratica del ricorrente e, d'altra parte nessuna eccezione è mossa al riguardo dalla difesa erariale.

Irrilevante è poi che alla data del 1° luglio 1972 il ricorrente prestasse servizio presso altra amministrazione.

Sul punto il consiglio di Stato ha affermato, in sede consultiva (ed il parere, che si condivide, è stato recepito dall'amministrazione) che deve prescindersi dal fatto che l'impiegato sia stato assunto a suo tempo, nella carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato o presso altra amministrazione statale, purché per accedervi abbia dovuto superare tre prove scritte ed un colloquio.

2. — Chiariti tali aspetti della questione giova ricordare che con d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 16 è stato istituito per le ragionerie provinciali dello Stato (già ragionerie delle intendenze) il ruolo della carriera speciale (art. 54 e quadro 80 annesso al d.P.R.) articolata in un troncone direttivo (le prime quattro qualifiche) ed in un troncone di concetto (le successive tre qualifiche). Con successiva legge 16 agosto 1962, n. 1291 sono stati poi istituiti i ruoli della carriera ordinaria di concetto per i servizi speciali (quadro IV) e per quelli decentrati della ragioneria generale dello Stato (quadro VIII).

Ancora in epoca successiva (legge 18 marzo 1968, n. 249, nota 3 tabella allegata, nel testo sostituito con legge 28 ottobre 1970, n. 775) sono state soppresse le carriere speciali e con l'art. 147 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, sono stati istituiti i ruoli organici di carriera direttiva ordinaria, e, in via provvisoria, quelli di carriera di concetto ordinaria, con riserva di provvedere, in applicazione dell'art. 25 della legge n. 249/1968 citata ad un'analisi globale dei livelli delle funzioni di ciascuna carriera speciale.

Infine, con d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319 è stato reso ad esaurimento il ruolo della carriera di concetto istituito ai sensi dell'art. 147 del menzionato d.P.R. n. 1077/1970 (art. 2 del d.P.R. n. 319), è stato istituito nelle ragionerie provinciali dello Stato un secondo ruolo organico del personale della carriera di concetto in aggiunta a quello già previsto dalla legge 16 agosto 1962, n. 1291 (art. 3 e tab. VI) ed è stato disposto (art. 4) l'inquadramento nel ruolo della carriera direttiva *ex* speciale degli impiegati che alla data di entrata in vigore del d.P.R. fossero stati in servizio nei ruoli del personale di concetto delle soppresse carriere speciali, resi ad esaurimento con effetto dal 1° luglio 1972. Costoro, in base all'art. 6 del d.P.R. n. 319 citato hanno beneficiato della piena valutazione dell'anzianità di servizio ai fini della progressione economica (primo comma) e della valutazione parziale ai fini della progressione in carriera (secondo comma).

In tale quadro normativo appare evidente che il legislatore del 1972 ha tagliato fuori dalla applicazione dei benefici una larga fascia di dipendenti che per funzioni e mansioni non sembra possa dirsi che differissero dalla situazione dei destinatari della norma di favore.

Le carriere speciali infatti, come correttamente rilevato dalla Corte dei conti (sez. centr. Stato 26 maggio 1988, n. 1958) si differenziavano da quelle ordinarie per le modalità di accesso e per la progressione nella carriera ma non per le funzioni, per le quali, non essendo stato provveduto diversamente nel titolo V del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, occorreva fare riferimento alle disposizioni stabilite nel titolo II (carriere di concetto) che all'art. 172 individua le attribuzioni del personale delle carriere di concetto nei compiti di «carattere amministrativo, contabile e tecnico» previste poi dall'art. 10 della legge 16 agosto 1962, n. 1291 per il personale della nuova carriera di concetto e dall'art. 19 del d.P.R. 20 dicembre 1970, n. 1077.

3. — Muovendo da tali premesse viene logico ritenere che il legislatore, nell'emanare l'art. 8 sesto comma della legge n. 427/1985 sia stato mosso dall'esigenza di riequilibrare situazioni giuridiche in passato trascurate rispetto ad altre sostanzialmente identiche.

Senonché la lettura della norma non lascia spazio per interpretazioni estensive a quanti, alla data della sua entrata in vigore, siano già transitati, proveniendo dalla carriera di concetto, nella carriera direttiva.

Un'interpretazione di tal genere, la quale implica la retroattività del beneficio, comporterebbe l'introduzione di un precetto ulteriore, non contenuto in nessuna parte dalla legge n. 427, ad opera dell'interprete e in contrasto con la regola ermeneutica contenuta nell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, che impone di applicare la legge secondo il senso «fatto palese dal significato delle parole secondo la connessione di essa» ancorché coerentemente alle intenzioni del legislatore.

Peraltro, la specialità del beneficio da un lato e l'eccezionalità della retroattività dall'altro, costituiscono ostacoli che non consentono di coprire, mediante interpretazione estensiva, il «vuoto» di tutela che ne deriva dalla norma in esame.

Ed infatti — come pure rilevato dalla Corte dei conti con la deliberazione n. 1958/1988 citata, l'art. 8 sesto comma della legge n. 427/1985, applicato senza alcun effetto retroattivo, reca ai suoi destinatari (gli impiegati di concetto della Ragioneria alla data della sua entrata in vigore) un limitato beneficio, e, a maggior ragione — rileva il collegio — restringe l'ambito dei suoi destinatari alla sola categoria di quanti rivestivano — con carattere di attualità rispetto all'entrata in vigore della norma — la posizione di concetto, a meno di non volere ipotizzare per gli altri (già transitati nella carriera direttiva) una (inammissibile) retrocessione dalle posizioni conseguite.

Bisogna pertanto concludere che il legislatore, ancorché mosso da intento perequativo, ha disatteso le aspettative di tutta una fascia di dipendenti della ragioneria generale dello Stato e cioè tutti quanti, dal 1° luglio 1972 fino alla entrata in vigore della legge in esame, si siano trovati, per le modalità di accesso alla carriera di concetto e per le mansioni espletate, nella stessa posizione degli appartenenti alle *ex* carriere speciali e tuttavia hanno avuto accesso alla carriera direttiva, indipendentemente dalle dispozioni contenute nel d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319, anteriormente al 5 settembre 1985, data di entrata in vigore delle legge n. 427/1985.

In altri termini, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, correttamente l'amministrazione ha ritenuto a lui non applicabile la norma di favore con la motivazione «la s.v. ... non può essere ritenuta destinataria della menzionata normativa, poiché il 5 settembre 1985 ... apparteneva a carriera diversa da quella di concetto», in quanto detta amministrazione a nessun'altra soluzione avrebbe potuto pervenire, sulla base della corretta applicazione della norma, secondo i principi che regolano l'efficacia della legge nel tempo ed in assenza di contrarie previsioni esplicite.

4. — A diverse conclusioni il collegio non può essere indotto dalla sopravvenienza della legge 24 maggio 1989, n. 193, intitolata «Interpretazione autentica dell'art. 4 comma 14-*bis* del d.-l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17».

Come evidenziato dal ricorrente, il citato art. 14-*bis* del d.-l. n. 853 del 1984, dispone, con formula coincidente con quella dell'art. 8 sesto comma della legge n. 427, l'attribuzione di identici benefici in favore del personale di concetto dell'amministrazione finanziaria.

La sopravvenuta legge 24 maggio 1989, n. 193, in via di «interpretazione autentica» precisa che (art. 1 primo comma) i benefici in questione avranno decorrenza:

a) ai fini giuridici dal 1° luglio 1972, così come previsto dal d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319 e, comunque, dalla data del decreto di nomina, se successiva;

b) ai fini economici dalla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1985 n. 17».

Tale disposizione, peraltro, indipendemente dalla intitolazione del testo in cui si trova inserita ha un contenuto innovativo e non «interpretativo» della norma cui si riferisce.

Ne costituiscono dimostrazione:

a) l'introduzione (*ex novo*) della dicotomia fra effetti giuridici ed effetti economici del beneficio (non prevista nella norma originaria) (art. 1 citato);

b) la fissazione (*ex novo*) dei criteri per la ricostruzione della carriera (di cui non si era ravvisata la necessità in sede di adozione della norma originaria) e la definizione della posizione di servizio (art. 4);

c) l'avvertita necessità di definire nel ruolo la posizione dei beneficiari (art. 5).

È pertanto evidente che trattasi di «nuova» normativa speciale di favore, destinata a categoria determinata, e insuscettibile di applicazione estensiva e analogica al personale della Ragioneria, pur essendo chiaro, al di là di ogni ragionevole dubbio che il legislatore abbia con ciò voluto ovviare ad una svista, errore o vizio logico in cui si era incorsi nella formulazione originaria dell'art. 4, comma 14-*bis* del d.-l. 19 dicembre 1984, n. 853, (come appare anche dalla intitolazione del testo che forzatamente annette natura interpretativa ad un complesso di disposizioni chiaramente innovative).

Ne consegue che, lungi dal condurre ad una più elastica interpretazione dell'art. 8 della legge n. 427/1985, la legge n. 193/1989 rafforza il convincimento del collegio (coincidente del resto col parere espresso dal Consiglio di Stato e con l'orientamento della Corte dei conti) circa l'inapplicabilità del beneficio al ricorrente.

5. — Ciò non toglie che il provvedimento — col quale è stata fatta corretta applicazione della norma — non possa essere indirettamente invalido per effetto della illegittimità costituzionale della norma medesima.

È infatti meritevole di considerazione il dubbio espresso dal ricorrente, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dubbio che si connota di ulteriori elementi per effetto della sopravvenuta legge 24 maggio 1989, n. 193 con riguardo alla quale, nel suo complesso, il collegio ritiene di dover sollevare, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale in relazione ai medesimi artt. 3 e 97 della Costituzione.

Se è vero infatti che spetta al legislatore l'insindacabile scelta dei destinatari di un beneficio, sul piano della legittimità costituzionale non può sfuggire al sindacato del competente organo l'irragionevolezza di una disposizione che, volendo operare nel senso della perequazione di posizioni in passato neglette, finisce col tagliar fuori dal beneficio proprio quella categoria di dipendenti i quali maggiormente sono venuti a subire di effetti del trattamento sperequativo a parità di merito (per quanto concerne le modalità di accesso nella carriera) e di mansioni.

Un tale comportamento sembra al Collegio in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e si colora ulteriormente in relazione all'art. 97 della Costituzione poiché sembra confliggere coi principi di buon andamento e imparzialità, vieppiù aggravato dalla circostanza che lo stesso legislatore, avvertito il vizio logico del suo procedere vi ha posto rimedio soltanto con riguardo ad una limitata fascia di dipendenti (gli appartenenti dall'Amministrazione finanziaria), sebbene già al tempo dell'adozione della legge 24 maggio 1989, n. 193 fosse ben chiaro come tutta la serie di disposizioni consimili emanate per riequilibrare le posizioni dei dipendenti della carriera di concetto ordinaria rispetto a quelle dei dipendenti analoghi della *ex* carriera speciale avessero finito col creare ulteriori inique sperequazioni.

Sicché anche si rappresenta al collegio che la stessa legge 24 maggio 1989, n. 193, possa essere sospettata di illegittimità costituzionale nella parte in cui nel procedere alla «interpretazione» (ovvero alla «integrazione») dell'art. 4, comma 14-*bis* del d.-l. n. 853/1984, non ha egualmente disposto analoga integrazione per la coincidente disposizione contenuta nell'art. 8 sesto comma della legge 7 agosto 1985, n. 427, non essendovi alcuna logica ragione per un

un trattamento differenziato dei dipendenti dell'amministrazionefinanziaria rispetto a quelli della Ragioneria generale dello Stato, di modo che, soltanto ai danni di questi ultimi, debba essere preclusa la possibilità di fruire del beneficio «ai fini giuridici dal 1° luglio 1972, così come previsto dal d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319 e, comunque, dalla data del decreto di nomina se successiva».

6. — Il collegio, pertanto, deve sospendere ogni decisione nel rito, nel merito ed in relazione alle spese e rimettere gli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di sua competenza sulle prospettate questioni.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 sesto comma della legge 7 agosto 1985, n. 427, nella parte in cui non prevede che i benefici ivi previsti abbiano decorrenza, ai fini giuridici, dal 1° luglio 1972, così come previsto dal d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319 e, comunque dalla data del decreto di nomina, se successiva e, conseguentemente, nella parte in cui esclude dai benefici medesimi i dipendenti della ragioneria generale dello Stato che, in possesso degli ulteriori requisiti, siano già transitati alla carriera direttiva alla data di entrata in vigore della legge n. 427 suddetta;

*Dichiara rilevante e solleva d'ufficio la questione di illegittimità costituzionale della legge 24 maggio 1989, n. 193, nel suo complesso e specificamente con riguardo all'art. 1 per la parte in cui, nel porre norme interpretative (e/o integrative) dell'art. 4 comma 14-*bis *del d.-l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazione dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, non ha provveduto nel medesimo senso e con coincidenti disposizioni ad interpretare ed integrare l'art. 8, sesto comma della legge 17 agosto 1985, n. 427, in favore dei dipendenti della ragioneria generale dello Stato, secondo quanto precisato nel capoverso che precede;*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la sospensione del processo amministrativo;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 22 febbraio 1990

Il presidente: CAMOZZI

Il consigliere, estensore: MILLEMAGGI COGLIANI

92C0726

N. **333**

Ordinanza emessa il 3 marzo 1992 dal tribunale di Viterbo nel procedimento penale a carico di De Carolis Primo Pietro

Processo penale - Dibattimento - Incompatibilità con l'ufficio di testimone - Previsione solo per il responsabile civile formalmente presente - Esclusione per colui che potrebbe essere ritenuto tale in un processo civile - Lesione del principio di eguaglianza.

[C.P.P. 1988, art. 197, lett. *c*)].

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 25/91 r.g. nei confronti di De Carolis Primo Pietro imputato di incendio colposo, ha pronunciato la seguente ordinanza (in dibattimento);

Rilevato che la persona offesa comune di Fabrica di Roma, pur avendo ricevuto notifica del decreto di citazione, non si è costituita parte civile;

Rilevato essere pacifico in causa che il teste di difesa Tito Nicolai era datore di lavoro dell'imputato al momento del fatto e, pertanto, si pone in astratto nella veste di responsabile civile rispetto a quanto l'imputato è accusato di aver commesso nell'esercizio delle sue incombenze di dipendente (art. 2049 del c.c.);

Considerato che l'art. 197, lett. *c)*, del c.p.p. dichiara il responsabile civile incompatibile con l'ufficio di testimone e deve essere interpretato come riferito alla sola ipotesi di responsabile civile che sia parte nel processo penale: ciò sia perché nei lavori preparatori la limitazine è giustificata dalla possibilità di sottoporre il responsabile civile ad esame, sia perché le regole di incompatibilità dei testimoni non consentono, per loro natura, interpretazioni estensive;

Ritenuto che la norma così interpretata si pone un sospetto di incostituzionalità per contrasto con i principi di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione perché pone nei piani diversi due soggetti che, in prospettiva, sono entrambi esposti a responsabilità patrimoniale personale, laddove:

a) il non partecipante al processo penale è, come testimone, soggetto a tutti i relativi doveri, mentre il partecipante, potendo soltanto essere sottoposto ad esame, non è soggetto agli stessi obblighi;

b) l'imputato — e, quindi, di riflesso il responsabile civile — potrebbe trarre vantaggio da una sentenza di assoluzione, basata su quella testimonianza, nel giudizio civile di danno (art. 652 del c.p.p.);

Tenuto conto che, oltre al resto, l'alternativa tra la partecipazione o meno al dibattimento non dipende da scelta del responsabile civile, giacché questi può costituirsi come parte solo se citato dalla parte civile o, secondo i casi, dal p.m. (artt. 83 e 84 del c.p.p.) ovvero può intervenire volontariamente solo se c'è costituzione di parte civile ovvero esercizio di azione civile *ex* art. 77, quarto comma, del c.p.p. da parte del p.m. (art. 85 del c.p.p.);

Considerato, peraltro, che se si riconosce l'incostituzionalità dell'art. 197, lett. *c)*, del c.p.p. nell'interpretazione sopra prospettata e si consente, perciò, che il soggetto che anche astrattamente possa rivestire la qualità di responsabile civile non può assumere la veste di testimone, l'unica via per dare ingresso nel procedimento penale alle dichiarazioni di una persona nella stessa posizione del Nicolai è quella di estendere ad essa, sul piano strumentale, le regole contemplate dagli artt. 83 e segg. del c.p.p. (per renderne concretamente possibile la partecipazione al processo) e, sul piano operativo, le regole di cui agli artt. 208 e segg. del c.p.p. sull'esame;

Considerato, infine, in ordine alla rilevanza che è sufficiente sottolineare come i fatti sui quali dovrebbe deporre il Nicolai (tra cui la non presenza dell'imputato al lavoro il giorno del fatto) sono di intuitivo significato ai fini del decidere.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197, lett. c), *del c.p.p., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'incompatibilità con l'ufficio di testimone solo per il soggetto formalmente presente come responsabile civile nel processo penale e non anche per quello che in un processo possa essere ritenuto tale;*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzione e sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidente delle due Camere del Parlamento.

Viterbo, addì 3 marzo 1992

Il presidente: (firma illeggibile)

92C0727

N. 334

Ordinanza emessa l'8 aprile 1992 dalla pretura di Udine, sezione distaccata di Cervignano del Friuli nel procedimento penale a carico di Apuzzo Salvatore

Prevenzione infortuni e sicurezza del lavoro - Normativa antinfortunistica - Ambito di applicazione - Esclusione dei partecipanti all'impresa familiare che prestino la loro attività nell'impresa stessa - Irragionevolezza, essendo ingiustificata la mancata equiparazione di tale categoria di soggetti ai lavoratori subordinati così come stabilito invece per i soci di società anche di fatto.

(D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 3, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Apuzzo Salvatore veniva tratto a giudizio per rispondere, in qualità di titolare del bar-trattoria «Alla Campagnola», del reato di cui agli artt. 18 e 389, lett. *c)*, del d.P.R. n. 547/1955 e di quello di cui all'art. 590, terzo comma, del codice penale per aver cagionato alla lavoratrice nonché moglie Battimelli Fiorina lesioni personali colpose a causa della violazione della norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro indicata nel primo capo d'imputazione (utilizzo nell'ambito dell'esercizio sopra indicato di una scala portatile non rispondente ai requisiti di sicurezza previsti dalla norma antinfortunistica).

Attraverso l'istruttoria dibattimentale era possibile acertare sia l'effettivo verificarsi dell'infortunio così come riassunto nel capo d'imputazione sia la sussistenza della inosservanza, da parte del titolare del pubblico esercizio,della richiamata norma antinfortunistica: il funzionario del p.m.p. di Udine autore del sopralluogo ha infatti constatato che la scala utilizzata dalla Battimelli era priva di dispositivi antistrucciolevoli idonei, così dovendosi spiegare la caduta della suddetta.

La fattispecie esaminata mette in luce inoltre un comportamento colposo dell'imputato il quale non ha impedito in modo risolutivo l'utilizzo di detta scala per lavori all'interno del locale, lasciandola in un luogo che rendeva possibile l'apprensione e l'impiego suddetto.

Ciò premesso assume rilevanza, per la configurazione dei reati contestati all'imputato, prendere in considerazione il rapporto giuridico intercorrente tra questi ed il soggetto infortunato: l'obbligo del rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e la conseguente responsabilità per lesioni colpose imputabili a omissioni di tal genere sussistono infatti all'interno del campo di applicazione del d.P.R. n. 547/1955 (capo I, artt. 1 e 3).

L'istruttoria dibattimentale compiuta porta ad escludere che tra l'imputato e la moglie intercorresse un rapporto di lavoro subordinato: le dichiarazioni testimoniali hanno evidenziato che la Battimelli non si trovava in posizione di sottoposizione gerarchica rispetto all'imputato, non aveva vincoli di orario, non percepiva presumibilmente una retribuzione. Ella prestava la propria opera secondo la necessità del momento, seppure in maniera pressocché continuativa, vista la mancanza di dipendenti fissi.

L'art. 3 del d.P.R. n. 547/1955 tra gli altri equipara, ai fini dell'applicabilità delle norme del decreto stesso, ai lavoratori, subordinati i soci di società anche di fatto che prestino la loro attività per conto della società.

Nessun elemento fa però ritenere che la Battimelli si trovasse in un rapporto societario con il marito il quale sia dal punto di vista formale (vedi visura camerale in atti) che sostanziale (attraverso ciò che trapela dalle testimonianze raccolte) risulta essere unico titolare dell'esercizio e soggetto sul quale ricadono in via esclusiva l'onere della gestione ed il rischio di impresa.

A parere del giudicante l'attività espletata dalla Battimelli rientra nell'istituto dell'impresa familiare di cui all'art. 230-*bis* del c.c., che è appunto istituto residuale in cui la partecipazione dei familiari assume una rilevanza puramente interna, mentre la responsabilità, gli oneri di gestione, la titolarità dell'azienda permangono in capo ad un unico soggetto. Trattasi di un rapporto fondato sul concetto di solidarietà familiare all'interno del quali il familiare presta la sua attività di lavoro in modo continuativo (come appunto nella fattispecie in esame) partecipando agli utili nonché agli incrementi di azienda, senza che possa parlarsi di vincoli di subordinazione o di rapporti societari, mancando nell'ipotesi le caratteristiche precipue di questi istituti.

Queste risultanze portano ad escludere dal campo di applicazione del d.P.R. n. 547/1955 il rapporto di cui è causa, non rientrando coloro che prestano la propria opera nell'impresa familiare tra i soggetti indicati nell'art. 1 né tra quelli «equiparenti» ai sensi dell'art. 3.

A parere di questo prestore detto quadro formativo fa ritenere però non manifestamente infondato un dubbio di costituzionalità dello stesso art. 3, secondo comma, del d.P.R. n. 547/1955, emesso in relazione con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, nell'equiparare ai fini dell'applicazione della normativa antifortunistica ai lavoratori subordinati i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto della società e degli enti stessi, non fa altrettanto con i soggetti facenti parte dell'impresa familiare. Ciò sembra in effetti costituire una disparità di trattamento irragionevole in quanto priva il collaboratore nell'impresa familiare di una tutela nell'esplicazione della sua attività lavorativa riconosciuta invece ad altri soggetti, quali i soci-lavoratori, che in astratto e dato il rapporto giuridico sottostante non possono ritenersi maggiormente bisognevoli di garanzie da parte dell'ordinamento. L'insussistenza dell'obbligo, da parte del compartecipe-imprenditore, di osservare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'ambito dei rapporti di impresa familiare, rischia in effetti di frustare, in un campo meritevole della massima attenzione, gli interdimenti dal legislatore manifestati con la disposizione dell'art. 230-*bis* del c.c., tendente appunto a dare una protezione minima al lavoro svolto dai membri della comunità familiare i quali il più delle volte si trovano in una situazione di soggezione economica e sociale rispetto al familiare titolare di azienda.

Simili considerazioni sono state fatte del resto dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 476 del 25 settembre 1987 nella quale, pur se in un diverso ambito normativo (applicazione del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria conro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 6, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti all'impresa familiare che prestano opera manuale od opera a questa assimilata ai sensi del precedente n. 2.

Ritenuta quindi rilevante la questione nel presente giudizio per i motivi sopra esposti, e non manifestamente infondata la stessa, deve promuoversi la verifica di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 547/1955, con la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte.

P. Q. M.

*Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non ricomprende tra i soggetti equiparati ai lavoratori subordinati ai fini dell'applicabilità delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro i partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-*bis *del c.c. che prestino la loro attività di lavoro nell'ambito dell'impresa stessa;*

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai presidenti della Camera e del Senato.

Cervignano del Friuli, addì 8 aprile 1992

Il pretore: DI PALMA

92C0728

N. 335

Ordinanza emessa il 14 aprile 1992 dal pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Manetta Anna Maria e E.N.A.S.A.R.C.O.

Previdenza e assistenza sociale - Non ripetibilità delle prestazioni pensionistiche per I.V.S. erogate per errore di qualsiasi natura imputabile all'ente non causato da dolo dell'interessato o da omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta - Esclusione delle pensioni E.N.A.S.A.R.C.O. dall'ambito di applicazione di tale norma - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche - Incidenza sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia.

(Legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 6, comma 11-*quinquies*).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato all'udienza del 14 aprile 1992, la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 5246/1991 r.g. prev. tra Manetta Anna Maria rappresentata e difesa dagli avvocati A. Lukacs M. Vaccarella e Enasarco (Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio) rappresentato e difeso dall'avv. A. Minieri.

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso depositato il 7 marzo 1991 la signora Manetta Anna Maria esponeva che, titolare a partire dal 1985 di pensione di invalidità parziale a carico dell'Enasarco, richiesta da detto ente, in data 18 gennaio 1986 aveva provveduto a dichiarare di essere titolare anche di altra pensione a carico dell'I.N.P.S. con decorrenza 1° marzo 1984, e che, ciò nonostante, l'Enasarco in data 29 aprile 1986 le aveva confermato il diritto alla pensione senza alcuna variazione; che tuttavia con nota del 26 ottobre 1990 il predetto ente le aveva contestato di aver percepito importi di pensione in misura superiore a quella dovuta, intimandole quindi la restituzione della complessiva somma di L. 9.204.356 e provvedendo a trattenere in via cautelativa la somma di L. 93.922 sui ratei di pensione a partire da quello relativo al bimestre ottobre-novembre 1990; pertanto, invocata l'applicazione analogica dell'art. 52 della legge n. 88/1989 che sancisce per le prestazioni I.N.P.S. il principio di irripetibilità dei ratei di pensione corrisposti dall'istituto in misura superiore al dovuto qualora ricorra la buona fede del beneficiario, dedotta altrimenti una disparità di trattamento tra gli assistiti lesiva delgi articoli 3 e 38 della Costituzione, chiedeva all'adito pretore di dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'Enasarco circa la richiesta restituzione delle somme indebitamente erogate e, conseguentemente, ordinare all'Ente la cessazione del predetto comportamento a condannare lo stesso ente alla retribuzione delle somme ingiustamente trattenute sui ratei di pensione oltre interessi rivalutazione e spese del giudizio.

Nel costituirsi tempestivamente in giudizio l'Enasarco deduceva preliminarmente l'improcedibilità del ricorso *ex* art. 443 del c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza della domanda escludendo l'applicabilità in via analogica dell'art. 52 della legge 88/1989 trattandosi di norma speciale ed evidenziando che il diritto alla restituzione delle somme indebitamente erogate alla ricorrente, oltre ad essere previsto dall'art. 2033 del c.c., era altresì sancito negli articoli 6, comma 11-*quinquies* e 20 della legge n. 638/1983; chiedeva pertanto il rigetto della domanda con ogni conseguenza di legge.

Con note autorizzate depositate il 10 giugno 1991 la parte attrice, approfondendo quanto già accennato nel ricorso, chiedeva che il pretore volesse ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 203 del c.c. e 52 della legge n. 88/1989 e 6 comma 11-*quinquies* della legge n. 639/1983 in relazione agli articoli 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui non escludono la ripetibilità delle erogazioni pensionistiche per l'IVS percepite in buona fede anche nei confronti dei beneficiari di erogazioni Enasarco.

Sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 443 del c.p.c., trascorso il termine di legge, dopo la presentazione del ricorso amministrativo, il processo veniva riassunto dalla ricorrente. Depositate ulteriori note difensive da parte della difesa dell'attrice, all'udienza del 14 aprile 1992 è stata emessa la presente ordinanza.

Tanto premesso in fatto si espongono le seguenti

OSSERVAZIONI IN DIRITTO

La questione di legittimità costituzionale, incidentalmente sollevata da parte attrice, appare innanzitutto rilevante ai fini della decisione nel senso che la risoluzione di detta questione, con riferimento in particolare per quanto si dirà all'art. 6, comma 11-*quinquies*, della legge n. 639/1983, assume carattere pregiudiziale rispetto alla definizione del presente giudizio.

Deve infatti escludersi l'applicabilità in via analogica dell'art. 52 della legge n. 88/1989 (di cui l'art. 13 della recente legge finanziaria ha fornito un'interpretazione autentica) anche alle prestazioni erogate dall'Enasarco, sia in quanto manca nella fattispecie il presupposto stesso per il ricorso all'analogia ossia la lacuna legislativa atteso che il caso *de quo* è espressamente regolato dall'art. 6, comma 11-*quinquies*, della legge 638/1983, sia in quanto l'art. 52 innanzi richiamato ha natura di norma eccezionale (cfr. in tal senso Cass. n. 3689/1987). Benvero va al riguardo precisato che il principio generale ai sensi dell'art. 2033 del c.c. è quello della ripetibilità dell'indebito a prescindere dall'atteggiamento soggettivo dell'*accipiens*; atteggiamento che viene in rilievo solo al fine di stabilire se il *solvens* abbia diritto ai frutti e agli interessi fin dal giorno del pagamento (nel caso di mala fede) ovvero soltanto dal giorno della domanda (qualora sussista la buona fede). L'art. 52 della legge n. 88/1989 (art. 13 della legge n. 412/1991) capovolge invece tale principio nel senso che, in considerazione della natura previdenziale delle prestazioni, sostituisce alla regola della ripetibilità dell'indebito quella della irripetibilità, salvo il caso che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Non può pertanto qualificarsi detta norma come speciale, atteso che essa non solo si rivolge ad una particolare categoria di soggetti (coloro che usufruiscono di prestazioni previdenziali I.N.P.S.) bensì si presenta altresì, nel contenuto, derogatoria del principio generale sulla ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 del c.c.

Escluso quindi che il principio sancito dall'art. 52 della legge n. 88/1989 soltanto per le prestazioni I.N.P.S. possa estendersi in via analogica al caso *de quo*, nella fattispecie in esame trova invece applicazione l'opposto principio, stabilito dall'art. 6, comma 11-*quinquies*, della legge n. 88/1989 in conformità con l'art. 2033 del c.c., della ripetibilità in ogni caso delle somme erogate in eccedenza dall'Enasarco a prescindere dalla buona fede dell'interessato.

Non può pertanto dubitarsi della rilevanza della questione di legittimità prospettata dalla ricorrente in ordine al citato art. 6 comma 11-*quinquies* in quanto l'applicazione della predetta normativa, che non attribuisce alcun rilievo alla buona fede, porterebbe inevitabilmente al rigetto della domanda.

La questione si presenta altresì non manifestamente infondata. Benvero la ricorrente nell'istanza di remissione della questione alla Corte ha dedotto l'illegittimità costituzionale, con riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione dell'attuale sistema normativo previdenziale in tema di prestazioni indebite, laddove, nel caso di richiesta di recupero da parte dell'ente di gestione di somme relative ai ratei di pensione risultanti erogati all'assistito in misura superiore al dovuto, la situazione di buona fede dei beneficiari di pensioni IVS erogate dall'Enasarco, diversamente da quanto disposto *ex* art. 52 della legge n. 88/1989 a favore dei beneficiari I.N.P.S., non viene in alcun modo presa in considerazione al fine dell'esclusione di detta ripetibilità. In particolare parte attrice, dopo aver evidenziato la rilevanza che il principio di buona fede ha assunto ai sensi dell'art. 52 della legge n. 88/1989 quale elemento riequilibratore a tutela di situazioni esistenziali in ordine alle quali una rigida applicazione della regola della ripetibilità dell'indebito, stabilita dall'art. 2033 del Codice civile per le situazioni patrimoniali disponibili, potrebbe portare a conseguenze inique ed aver sostenuto la valenza di principio generale che a detta regola dovrebbe attribuirsi con conseguente applicabilità anche a rapporti con enti di erogazione diversi dall'I.N.P.S., ha sottolineato l'ingiustizia dell'attuale sistema che prevede una illegittima disparità di trattamento in situazioni identiche in cui la buona fede assume o meno rilevanza ai fini dell'esclusione dell'operatività dell'art. 2033 del c.c. L'ingiustizia di tale sistema è stata evidenziata non solo in riferimento alla mancata previsione dell'art. 52 della legge n. 88/1989 (art. 13 e 412/1991) dell'estensione della rilevanza della buona fede anche a rapporti di analogo contenuto intercorrenti con enti diversi dall'I.N.P.S., tra cui l'Enasarco, ma anche in relazione all'art. 6, comma 11-*quinquies*, della legge n. 638/1983, che consente la ripetibilità da parte dell'Enasarco delle somme erogate in eccedenza, prescindendo dalla buona fede dell'interessato. Tale discriminazione, sostiene parte attrice, appare gravemente lesiva degli articoli 3 e 38 della Costituzione.

In effetti i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla ricorrente debbono condividersi sicché la questione può ritenersi non manifestamente infondata sia pure con le precisazioni che si vanno ad esporre. Va innanzitutto precisato che l'art. 52, secondo comma, della legge n. 88/1989 è stato di recente oggetto di interpretazione autentica: l'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (legge finanziaria) ha stabilito che «le disposizioni contenute» nel predetto articolo «si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in

base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite».

Orbene, tale articolo, oltre che ribadire l'esattezza della interpretazione giurisprudenziale consolidatasi in ordine alla portata dell'art. 52 riferita ad ogni ipotesi di indebito, parifica, con riferimento al limite di ripetibilità delle somme indebitamente riscosse dal funzionario, al dolo dell'interessato comportamenti quali l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, sempre che essi non siano già conosciuti dall'ente (nel qual caso il provvedimento sarebbe viziato da errore imputabile all'ente stesso).

Detta norma, anche così come risultante dall'interpretazione autentica fornitane dal legislatore, appresta quindi tutela alla situazione di buona fede del pensionato, intesa come affidamaneto incolpevole, ravvisabile tutte le volte in cui questi, dopo aver fornito all'ente tutti i dati necessari per l'accertamento delle condizioni per l'ammissione al trattamento pensionistico ed alla quantificazione dell'importo, abbia senza colpa fatto affidamento sull'esattezza dell'erogazione, nel senso che, ricorrendo tale situazione, non è consentito all'ente il recupero delle somme indebitamente percepite dal pensionato.

Analoga tutela è apprestata nel settore del pubblico impiego dall'art. 206 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (interpretato dall'art. 3 legge 7 agosto 1984, n. 428) che ha stabilito il principio della non ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte a causa di errori di qualsiasi natura commessi dalle amministrazioni erogatrici, salvo «l'accertamento di fatto doloso dell'interessato».

L'art. 6, comma 11-*quinquies*, della legge n. 638/1983 prevede invece che le gestioni previdenziali (Enasarco) possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza (anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente) senza attribuire alcuna rilevanza al comportamento del beneficiario, come è confermato peraltro dalla circostanza che il comportamento doloso (di cui l'ipotesi della «dichiarazione non conforme al vero» prevista dall'art. 6, comma 11-*quater*, costituisce una specificazione) viene preso in rilievo dai commi 11-*ter* e 11-*quater*, non ai fini di consentire la ripetizione bensì unicamente per consentire l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al doppio della somma indebitamente percepita.

Orbene, a parte l'equivocità, evidenziata dalla ricorrente, dall'espressione «possono» che prevede una discrezionalità di tale recupero in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente non ancorata a dati normativi, va rilevato che il diverso trattamento che l'art. 6, comma 11-*quinquies*, riserva ai beneficiari di erogazioni dell'Enasarco rispetto a quello che l'art. 52 della legge n. 88/1989 (art. 13 della legge n. 412/1991) prevede per i beneficiari delle prestazioni previdenziali I.N.P.S. e che l'art. 206 del D.P.R. n. 1092/1973 stabilisce per i pubblici impiegati appare innanzitutto in contrasto con l'art. 3 della costituzione in quanto situazioni eguali ricevono un trattamento diverso senza che tale differente disciplina trovi un'adeguata giustificazione. Né può condividersi l'argomento, pure sostenuto da altri giudici di merito, secondo cui, atteso il carattere di principio generale della ripetibilità dell'indebito, rientrerebbe nella esclusiva discrezionalità del legislatore stabilire i casi in cui rendere o meno operante una deroga a tale principio. Benvero la predetta discrezionalità trova un limite nel principio di parità di trattamento dei cittadini sancito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione principio che, come più volte ribadito dalla Corte costituzionale, è violato anche allorquando la legge senza ragionevole motivo preveda un trattamento diverso per i cittadini che si trovino in eguali situazioni; pertanto, laddove le situazioni siano omogenee, e, certamente lo sono le situazioni messe a confronto nel caso *de quo*, il trattamento deve essere uniforme salvo che non sussistano, il che deve escludersi nella fattispecie, fondate ragioni per differenziarlo.

Dubbi di legittimità costituzionale della predetta disciplina apprestata per i beneficiari di prestazioni Enasarco sussistono, anche con riferimento all'art. 38 della Costituzione.

Il principio della ripetibilità dell'indebito previsto in generale dall'art. 2033 del c.c. e, per i beneficiari delle prestazioni Enasarco dal richiamato art. 6, comma 11-*quinquies*, laddove attribuisce al creditore il diritto alla restituzione a prescindere dalla buona fede dell'*accipiens* se applicato alle prestazioni previdenziali senza alcun contemperamento sembra porsi in contrasto con detta norma costituzionale in quanto non tiene conto della natura alimentare di tali diritti e della funzione cui essi assolvono ossia quella di garantire un'esistenza libera e dignitosa.

È proprio in considerazione della natura e funzione delle erogazioni previdenziali che l'art. 52 della legge n. 88/1989 (art. 13 della legge n. 412/1991), così come l'art. 206 del D.P.R. n. 1092/1973 (art. 3 della legge n. 428/1984), introducendo quella che è stata definita una «regola di civiltà giuridica» (Cass. n. 4805/1989), ha attribuito rilievo al comportamento del beneficiario ammettendo la ripetibilità soltanto in caso di comportamenti dolosi o in quelli ad essi parificati (art. 13).

Per converso laddove l'interessato abbia fornito all'ente tutti i dati necessari per l'accertamento delle condizioni per l'ammissione al trattamento pensionistico ed alla quantificazione dell'importo della prestazione, esaurendo così come ha osservato la difesa della ricorrente, la sua partecipazione al procedimento amministrativo, la situazione di buona fede, intesa come affidamento incolpevole, acquista tutela giuridica in quanto non consente la ripetibilità di somme che, per qualsiasi errore addebitabile all'ente, gli siano state erogate in misura superiore al dovuto.

Pertanto, l'art. 6, comma 11-*quinquies*, della legge n. 638/1983 laddove, in applicazione del principio sancito dall'art. 2033 del Codice civile, diversamente da quanto previsto dall'art. 52 della legge n. 88/1989 (art. 13 della legge n. 412/1991) per i pensionati I.N.P.S. e dall'art. 206 del D.P.R. n. 1092/1973 per i pensionati pubblici, prescinde del tutto dal comportamento dell'interessato appare in contrasto anche con l'art. 38 della Costituzione. Benvero, sul rilievo risultante dalla comune esperienza che i pensionati spendono normalmente quanto ricevono dall'ente previdenziale per sopperire ai bisogni primari, è stato di recente osservato anche dalla Corte di cassazione che, allorquando l'ente dà luogo al recupero delle somme percepite in buona fede dagli assicurati, procede ad «una confisca sostanziale» del reddito, che comunque è stato loro assicurato, «onde sconvolge il loro austero sistema di vita e li costringe inevitabilmente ad aggravare la già cronica esposizione debitoria verso i fornitori di generi di prima necessità» (Cass. lav. 17 ottobre 1991, n. 10454).

La possibilità legislativamente prevista che il beneficiario di prestazioni Enasarco, nonostante si trovi in una situazione di affidamento incolpevole (non avendo posto in essere alcun comportamento doloso, ovvero equiparato al doloso *ex* art. 13 della legge n. 412/1991), resti esposto, anche a distanza di anni, alla richiesta di restituzione delle somme erroneamente erogategli, finisce col compromettere la funzione propria, costituzionalmente garantita, delle prestazioni previdenziali, destinate a fronteggiare primarie necessità degli assistiti.

Pertanto, per le considerazioni innanzi svolte, sussistono dubbi di legittimità costituzionale all'art. 6, comma *11-quinquies*, laddove esclude la rilevanza di tali comportamenti, così come precisati dall'art. 13 della recente legge finanziaria n. 412/1991 con riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione.

Non ritiene invece questo pretore che la questione di legittimità debba essere estesa, così come richiesto dalla ricorrente, anche all'art. 2033 del c.c. nonché all'art. 52 della legge n. 88/1989 (art. 13 della legge n. 412/1991) nella parte in cui limita la rilevanza della buona fede (nel senso innanzi precisato di affidamento incolpevole) soltanto a beneficiari di prestazioni I.N.P.S.

Benvero, la fattispecie *de quo* è specificamente regolata dall'art. 6, comma 11-*quinquies*, della legge 638/1983, sicché è a tale articolo che spettava di adeguare il principio generale stabilito dall'art. 2033 del c.c. e di cui esso costituisce una espressione alla particolare natura delle situazioni in esame; a ciò si aggiunga, con espresso riferimento il citato art. 52, che trattasi di norma eccezionale, che, in quanto inserita in una legge avente ad oggetto la ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., non poteva che riferirsi unicamente ai beneficiari di prestazioni erogate da detti enti (articoli 52 e 55).

Alla stregua di quanto precede la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente deve ritenersi rilevante e non manifestamente infondata limitatamente all'art. 6, comma 11-*quinquies*, della legge n. 638/1983.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 11-*quinquies*, della legge n. 638/1983, in relazione agli articoli 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non esclude nei confronti dei beneficiari di erogazioni Enasarco la ripetibilità delle prestazioni pensionistiche per l'I.V.S. erogate per errore di qualsiasi natura imputabile all'ente non causato da dolo dell'interessato o da omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall'ente;*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che la presente ordinanza, di cui si è data lettura alle parti in udienza, venga, a cura della cancelleria, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Napoli, addì 14 aprile 1992

Il pretore: (firma illeggibile)

92C0729

N. 336

Ordinanza emessa il 21 aprile 1992 dal pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Capasso Giuseppe e I.N.A.D.E.L.

Previdenza e assistenza sociale - Riconoscimento del periodo di leva, adempiuto prima del rapporto di lavoro, per la determinazione dell'anzianità ai fini del trattamento previdenziale - Esclusione da tale beneficio per i dipendenti che hanno assolto detto obbligo prima del 30 gennaio 1987 - (Fattispecie: indennità premio di fine servizio erogata dall'I.N.A.D.E.L.) - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche in base al mero elemento temporale.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7; legge 24 dicembre 1986, n. 958, art. 20).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Con ricorso depositato il 27 marzo marzo 1991, Capasso Giuseppe conveniva in giudizio, dinanzi al pretore di Napoli in funzione di giudice del lavoro, l'Inadel e, premesso che, quale dipendente di ente locale, era stato posto in quiescenza in data 15 agosto 1989 e che l'istituto previdenziale gli aveva liquidato l'indennità premio di fine servizio (I.P.S.) senza considerare l'anno di servizio di leva, valido per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 956, chiedeva che l'Inadel fosse condannato a pagargli la somma di lire 1.153.538, ottenuta per ricalcolo dell'I.P.S. in applicazione del suddetto art. 20, oltre il maggior danno *ex* art. 1224 del Codice civile.

L'Inadel, nel costituirsi ritualmente, instava per il progetto della domanda, rilevando che, nel liquidare l'I.N.P.S., non aveva potuto tenere conto del servizio militare di leva perchè il ricorrente non aveva documentato di averlo effettivamente svolto.

All'udienza del 14 febbraio 1992 il procuratore del convenuto, nell'insistere per il rigetto della domanda, si richiamava all'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sopravvenuta nel corso del giudizio.

Nelle note depositate il 31 marzo 1992 il Capasso sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge citata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, assumendo che sarebbe stato violato il principio di uguaglianza, senza che sussistessero ragioni logiche per un trattamento differenziato di situazioni analoghe.

Ritiene questo pretore la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente e la sua rilevanza ai fini della decisione.

L'art. 20 della legge n. 958/86, nello stabilire che «il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico», dispone solo per l'avvenire, senza alcun effetto retroattivo (in mancanza di una esplicita previsione), in ossequio al principio fissato dall'art. II delle disposizioni sulla legge in generale.

Peraltro, tale principio è stato costantemente interpretato nel senso che una nuova legge deve applicarsi anche agli effetti non esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente, quando la norma sia diretta a regolare questi effetti senza agire sul fatto o sull'atto generatore del rapporto (Cassazione 4 maggio 1966, n. 1115, 29 gennaio 1973, n. 271 e 28 maggio 1979, n. 3111).

Utilizzando tali criteri nella lettura della norma in esame ed in relazione al caso oggetto di questo giudizio, deve ritenersi che nei riguardi del Capasso, assunto in epoca di gran lunga anteriore al 24 dicembre 1986 ed ancora in servizio al momento in cui era entrata in vigore la legge n. 958/1986, «la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale» ben poteva (e doveva) essere fatta, all'atto della messa in quiescenza, tenendo conto anche del servizio militare prestato, senza che si potesse configurare un'ipotesi di (illegittimità perchè non prevista) retroattività della norma. Ovviamente diverso, e certamento fuori dell'operatività della norma, deve considerarsi il caso di coloro che avessero concluso il loro rapporto di lavoro prima dell'emanazione della legge n. 958/1986.

È successivamente intervenuta la legge n. 412/1991 che all'art. 7, intitolato «valutazione dei servizi», così recita: «Il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonché quello prestato successivamente» (primo comma). Ed al terzo comma aggiunge: «Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal primo comma, cessano di essere corrisposti; le somme già erogate sono «riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza».

Se la dizione del primo comma può apparire equivoca, ai fini della qualificazione della norma, mancando ogni accenno all'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione dell'art. 20 richiamato piuttosto che alla formulazione di una nuova norma, è il contenuto del terzo comma che convince questo pretore che la volontà del legislatore fosse quella di fornire una interpretazione autentica dell'art. 20 della legge n. 958/1986: e ciò non solo per l'esplicito riferimento ad interpretazioni difformi da quella recata nel primo comma, ma anche perché è solo in questa ottica che si può giustificare una regolamentazione che annulli del tutto gli effetti eventualmente prodotti da una interpretazione differente della norma precedente, essendo prevalente in dottrina la tesi secondo cui le leggi di interpretazione sono dotate di valore retroattivo, nel senso che alla vecchia disposizione si sostituisce, sin dall'inizio, la nuova.

Né può essere di ostacolo alla qualificazione della nuova legge come legge di interpretazione autentica il fatto che non siano in concreto insorti contrasti interpretativi in relazione alla norma precedente, essendo sufficiente che un tale contrasto sia anche solo temuto o che il legislatore si sia comunque indotto ad introdurre, sotto la forma interpretativa e con i suoi effetti tipici, alcune modifiche alla formulazione originaria, magari ritenuta inidonea (per difetto o, come nella specie, per eccesso) al conseguimento dello scopo che si intendeva perseguire.

Ma se l'art. 7 costituisce una norma di interpretazione autentica, come tale sicuramente ed intrinsecamente retroattiva, allora sia esso che l'art. 20, della legge n. 958/1986, ove interpretato in modo conforme, appaiono sospetti di incostituzionalità, per violazione del generale principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Essi, infatti, regolano in modo diverso (e senza che sia rinvenibile una giustificazione logica di tale disparità di trattamento) situazioni giuridiche analoghe, quali quelle di cui si trovi a prestare servizio militare al momento dell'entrata in vigore della legge (o lo presti successivamente) e di chi, in quello stesso momento, avendo a suo tempo svolto il servizio militare, sia già inserito come dipendente nel settore pubblico, avendo instaurato un rapporto giuridico (di lavoro subordinato) non ancora esaurito quanto agli effetti specifici previsti dalla norma e, quindi, certamente riconducibile, alla stregua dei principi generali richiamati in premessa, nell'ambito di applicabilità della norma stessa: alla prima situazione la norma andrebbe applicata, mentre la seconda sarebbe esclusa dall'applicazione e dai relativi benefici.

Per le ragioni fin qui esposte, e ribaditane la rilevanza ai fini della decisione, deve dichiararsi la non manifesta infodatezza della questione proposta dal ricorrente: il giudizio va, quindi, sospeso e gli atti devono essere trasmessi alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, così provvede:

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (quest'ultimo se interpretato ai sensi dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), in relazione all'art. 3, primo comma della Costituzione;

Dispone che la Cancelleria trasmetta gli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la sospensione di questo giudizio;

Dispone che questa ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Napoli, addì 21 aprile 1992

Il pretore: (firma illeggibile)

92C0730

N. 337

Ordinanza emessa il 28 novembre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 giugno 1992) dalla commissione tributaria di secondo grado di L'Aquila su ricorso proposto da Vella Carmela contro l'ufficio I.V.A. di L'Aquila

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Omessa presentazione della dichiarazione annuale - Non consentita detrazione dell'imposta assolta ma non annotata nelle dichiarazioni mensili o trimestrali - Irragionevole discriminazione dei contribuenti trimestrali i quali non hanno la possibilità, riconosciuta invece ai contribuenti mensili, di annotare l'imposta assolta sulle operazioni passive nelle liquidazioni mensili che precedono la liquidazione annuale - Prospettata violazione del principio della capacità contributiva.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sui seguenti appelli: appello principale n. 86001983 presentato da: Vella Carmela, residente a Campo di Giove in via Piave (controparte: Ufficio I.V.A. di L'Aquila), appello incidentale n. 87000522 posseduto da: Ufficio I.V.A. di L'Aquila (controparte: Vella Carmela), contro la decisione n. 86000893 riguardante I.V.A. 1980, sc. 801644 emessa dalla: Commissione tributaria di primo grado di L'Aquila.

Con gravame ritualmente interposto in data 25 ottobre 1986, il contribuente impugnava la decisione n. 893, emessa in data 29 aprile - 26 giugno 1986 dalla commissione tributaria di primo grado dell'Aquila, sezione terza, notificatagli in data 11 luglio 1986, con la quale era stato rigettato il suo ricorso avverso l'avviso di accertamento I.V.A. relativo all'anno 1980, avviso scaturito della mancata presentazione della dichiarazione annuale ed a mezzo del quale l'ufficio tributario ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. n. 633/1972 ricostruiva indettivamente il reddito imponibile e la relativa imposta, ma nella determinazione della stessa non teneva in conto l'I.V.A. assolta dal contribuente sulle operazioni passive relative al secondo ed ultimo trimestre (il contribuente cessava l'attività in data 2 giugno 1980).

A sostegno dello spiegato gravame il contribuente, nel rilevare, tra le altre ma non pregevoli argomentazioni difensive, che nel caso di specie nonostante la mancata presentazione per mero accidente, della dichiarazione annuale alcuna perdita era derivata all'erario avendo esso contribuente comunque eseguito tutte le liquidazioni d'imposta sulla scorta delle proprie scritture contabili (così come accertato dalla stesso Ufficio che riconosceva coincidere il versamento periodico d'imposta con la differenza tra l'imposta afferente ai corrispettivi e quella afferente agli acquisti), sollevava dubbi di costituzionalità in ordine alla norma (art. 55 del d.P.R. n. 633/1972) che preveda l'indeducibilità dell'I.V.A. assolta sulle operazioni passive dell'ultimo trimestre, perchè non risultante dalla liquidazione contenuta nella omessa dichiarazione finale, e ciò in quanto in contrasto con il principio enunciato nell'art. 5 della legge delega n. 825 in relazione all'art. 76 della Costituzione. Sulla scorta delle deduzioni innanzi riassunte concludeva di conseguenza, non senza instare perchè venisse sollevata eccezione di costituzionalità della normativa applicata alla questione controversa.

L'ufficio tributario, da parte sua, nel riportarsi a quanto già dedotto in prime cure, rilevava che aveva fatto tassativa applicazione delle disposizioni vigenti in *subiecta materia*, ma in ordine alla sollevata questione di incostituzionalità della norma esaminata (art. 55 del d.P.R. n. 633/1972), sia pure in sede di discussione, richiamando quanto in altri analoghi casi sostenuto, non mancava di riconoscere il «buon fondamento» di tale eccezione in relazione alle sperequazioni che, di fatto vengono a crearsi tra i contribuenti minori ed i contribuenti ordinari.

OSSERVATO IN DIRITTO

Dall'impianto normativo deriva che, ove il contribuente non presenti la dichiarazione annuale, l'ufficio I.V.A. possa procedere all'accertamento induttivo dell'imposta dovuta sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza e debba computare in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazione prescritte dagli artt. 27 e 33; che, ove a non

presentare la dichiarazione annuale sia il contribuente mensile, al medesimo, nonostante l'accertamento induttivo *ex* art. 55, viene comunque computata in detrazione l'imposta assolta sulle operazioni passive in quanto la stessa sia stata, previa annotazione nelle scritture contabili, portata in conto nelle liquidazioni prescritte dall'art. 27 e successivi versamenti, che, ove a non presentare la dichiarazione annuale sia il contribuente trimestrale — cioé il contribuente minore, che la norma intende favorire — allo stesso non viene computata in detrazione l'imposta assolta sulle operazioni passive (relative all'ultimo trimestre) in quanto questa, per via della mancata presentazione, quand'anche fortuita, della dichiarazione annuale, non risulta della liquidazione prescritta dall'art. 33 (da annotarsi nella dichiarazione annuale medesima), ancorché sia stata tenuta in conto al momento del versamento dell'imposta dovuta e risulti debitamente annotata nelle scritture contabili.

Da quanto sopra deriva che a parità di condotta (omessa dichiarazione annuale) l'una categoria di contribuenti non subisce pregiudizio alcuno sol perchè ha avuto la possibilità di annotare l'imposta assolta sulle operazioni passive nelle liquidazioni mensili che precedono la dichiarazione annuale, mentre l'altra categoria di contribuenti viene penalizzata sol perchè, omettendo di presentare la dichiarazione annuale, non ha annotato l'imposta assolta sulle operazioni passive dell'ultimo trimestre nella liquidazione finale contenuta nella dichiarazione annuale medesima omessa, pur se questa risulti invece regolamente annotata nelle scritture contabili.

Da ciò si ha motivo di ritenere che derivi una disparità di trattamento che confligge con il principio di uguaglianza sancito nella norma fondamentale (art. 3 della Costituzione).

Ma vè inoltre che una tale disposizione, non cosentendo al produttore del bene e/o servizio di detrarre l'imposta assolta sulle operazioni passive che permettono, precedendola, appunto la produzione del bene e/o servizio anzidetto, grava d'imposta un reddito oltre la misura di quello effettivamente prodotto, così confliggendo con l'altro principio sancito nella norma fondamentale la quale esige che l'imposizione colpisca l'effettiva capacità contributiva (art. 53, primo comma, della Costituzione).

Da quanto sopra emerge, a parere delle commissioni, la fondatezza *prima facie*, della questione di legittimità costituzionale che si intende sollevare in relazione, sì, all'art. 55 del d.P.R. n. 633/1972, con riferimento, però, agli artt. della Carta costituzionale appresso citati, piuttosto che con riferimento a quelli individuati dal ricorrente.

Indubbia è poi la rilevanza della questione ai fini della risoluzione della controversia in esame, attesto che nel caso in cui fosse ritenuta l'illegittimità dell'art. 55 del d.P.R. n. 633/1972 nella parte in cui non consente la detrazione dell'imposte non risultanti dalla liquidazione prescritta dall'art. 33 (d.P.R. cit.), il ricorso del contribuente andrebbe in parte accolto.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondate la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione);

Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti della Corte costituzionale;

Ordina altresì alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in L'Aquila, il 28 novembre 1991

Il presidente: DE MATTEIS

92C0731

N. 338

Ordinanza emessa il 5 luglio 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 giugno 1992) dalla corte di appello di Roma nel procedimento civile vertente tra S.p.a. I.D.M. e Napoli Vincenzo

Impiego pubblico - Dipendente comunale - Indennità di fine rapporto di lavoro - Pignorabilità per crediti non qualificati nei limiti previsti per la pignorabilità delle retribuzioni - Esclusione - Disparità di trattamento tra classi di dipendenti. (D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, primo comma, n. 2, in relazione al C.P.C., art. 545, quarto comma). (Cost., art. 3).

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2081 del ruolo generale contenzioso dell'anno 1987, posta in decisione all'udienza collegiale del 28 giugno 1989 e vertente tra S.p.a. I.D.M., in persona del suo legale rappresentate *pro-tempore*, elettivamente docimiliata in Roma, Largo R. Lanciani n. 1, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Macco, che la rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di appello appellante e Napoli Vincenzo, appellato contumace.

Oggetto: Opposizione all'esecuzione.

La Corte, visti gli atti di causa e sentito il relatore, osserva quanto segue:

la società appellante sottopose a pignoramento presso terzi le somme dovute al proprio debitore Napoli Vincenzo — già dipendente del comune di Roma (vigile urbano) — a titolo di indennità di fine rapporto di lavoro;

con la sentenza impugnata il tribunale di Roma dichiarò inefficace il pignoramento rilevando l'impignorabilità di tale indennità ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 180, del 5 gennaio 1950;

dopo la pronuncia di tale sentenza è intervenuta la dichiarazione d'illeggittimità costituzionale dell'art. 2 primo comma, n. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica «nella parte in cui, in contrasto con l'art. 545, quarto comma del c.p.c. non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da aziende ed imprese di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R. fino alla concorrenza di un quinto per ogni altro credito vantato nei confronti del personale».

Le stesse ragioni enunciate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 89/1987 — contrasto con l'art. 3 della Costituzione e sopravvenuta ingiustificabilità per il dilatarsi del settore pubblico i cui dipendenti fruiscono della normativa data dal d.P.R. n. 180/1950, della diversità di disciplina tra due classi di dipendenti in punto di aggredibilità delle loro retribuzioni — inducono questo collegio a ritenere non manifestamente infondata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 2 del citato d.P.R. in relazione all'art. 545, quarto comma del d.P.R. nella parte in cui, in contrasto con tale ultima norma, esclude per i dipendenti da quegli enti indicati nell'art. 1 del decreto, la pignorabilità anche per ogni altro credito delle indennità di fine rapporto di lavoro a detti dipendenti.

Oltre che la rilevanza della questione per il caso di specie, la società appellante è creditrice ordinaria, nel senso che non rientra tra quei soggetti creditori indicati dall'art. 2, primo comma, n. 2 citato, ed ha sottoposto a pignoramento l'indennità dovuta al Napoli per la cessazione del rapporto di lavoro il Collegio, sollecitato dalla stessa appellante, giudica necessario il giudizio della Corte costituzionale in considerazione dei limiti oggettivi della pronuncia di cui alla sentenza n. 89/1987 (corripsettivi dovuti ai dipendenti in corso di rapporto).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Rimette gli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 in relazione all'art. 545, quarto comma, del c.p.c., nella parte in cui, in sospetto contrasto con l'art. 3 della Costituizione, non prevede la pignorabilità nei limiti di un quinto e per ogni altro credito diverso da quelli in esso indicati, delle indennità per cessazione del rapporto di lavoro dovute ai dipendenti degli enti di cui all'art. 1 del citato d.P.R.;

Sospende il giudizio e manda alla cancelleria per le notificazioni e le comunicazioni previste dal citato art. 23 della legge n. 87/1953.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di appello, il 5 luglio 1989.

Il presidente: CASSANO

Il cancelliere dirigente: CASTELLO

92C0732

N. 339

Ordinanza emessa il 25 marzo 1992 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Campanale Lucia

Previdenza ed assistenza sociale - Crediti previdenziali - Ritardato adempimento - Lamentata omessa previsione del risarcimento integrale del danno (interessi legali e rivalutazione) - Disparità di trattamento rispetto ai crediti di lavoro - Incidenza sulla garanzia del trattamento previdenziale - Richiamo ai principi affermati nella sentenza n. 156/1991.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL TRIBUNALE

Alla pubblica udienza del 25 marzo 1992 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promossa dall'I.N.P.S. appellante, contro Campanale Lucia appellata.

Premesso che la ricorrente Campanale Lucia ha chiesto la condanna dell'I.N.P.S. alla riliquidazione dell'indennità di disoccupazione percepita nella misura fissa di L. 800 giornaliere per diversi periodi dal 1985 al 1987, oltre accessori nella somma spettante a titolo di riliqudazione;

che il pretore accoglieva il ricorso condannando l'I.N.P.S. a corrispondere l'adeguamento della suddetta indennità nella misura della rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal momento di entrata in vigore della legge n. 114/1974 sino al pagamento dell'indennità stessa oltre rivalutazione calcolata secondo lo stesso criterio e interessi sulla somma capitale «sino al saldo»;

che l'I.N.P.S. ha proposto appello chiedendo la reiezione delle domande avversarie e la Campanale ha resistito chiedendo la conferma della pronuncia impugnata;

che nelle norme di questo giudizio d'appello è entrata in vigore la legge 30 dicembre 1991, n. 412 (c.d. legge finanziaria) il cui art. 16, sesto comma, dopo aver stabilito che sulle prestazioni degli enti previdenziali sono dovuti gli interessi legali dal centoventunesimo giorno dalla domanda amministrativa, dispone testualmente: «L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuizione del valore del suo credito»;

che sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale di detta norma;

Ritenuto che la legge in questione reintroduce, a decorrere dalla sua entrata in vigore, un meccanismo di ristoro del danno da ritardato adempimento dei crediti previdenziali facenti carico agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie tra cui si colloca ovviamente l'I.N.P.S. difforme da quello disciplinato dall'art. 429 del c.p.c. per i crediti di lavoro, abrogando così la disciplina dell'art. 442 del c.p.c. modificato per effetto della sentenza n. 156/1991 della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimità della stessa nella parte in cui non provedeva che: «il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale deve determinare oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuizione del valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'Istat pe la scala mobile nel settore dell'industria ...»;

che la norma, pertanto, ripristina la non cumulabilità tra rivalutazione e interessi legali costituente esattamente la situazione ritenuta illegittima costituzionalmente dalla Corte con la precedente sentenza, ponendosi così in contrasto, ad avviso del Tribunale con l'art. 3 della Costituzione perché esclude da una tutela analoga a quella di cui all'art. 429 del c.p.c. situazioni oggettive non dissimili quali sono i crediti previdenziali aventi ad oggetto anch'essi prestazioni destinate alle comuni esigenze della vita; nonché con l'art. 38 della Costituzione in quanto il mancato riconoscimento della suddetta forma di tutela incide sulla garanzia del trattamento previdenziale che deve comunque essere idoneo ad assicurare all'assicurato mezzi adeguati di vita;

che la questione di legittimità costituzionale appare, infine, oltre che non manifestatamente infondata anche rilevante posto che la norma impugnata nega (seppure parzialmente da un punto di vista temporale) al credito per cui agisce l'appellata l'applicazione del principio del cumulo della rivalutazione ed interessi dal 31 dicembre 1991;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui prevede che l'importo dovuto a titolo di interessi «è portato in detrazione» anziché comulato con le somme spettanti a ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito previdenziale, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Sospende il giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda la cancelleria a notificare copia della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione al Presidente del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in Genova, addì 25 marzo 1992

Il presidente: SCIACCHITANO

92C0733

N. **340**

Ordinanza emessa il 13 maggio 1992 dal pretore di Crotone nel procedimento civile vertente tra «F.lli Romano» S.p.a. e I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Sgravi contributivi - Imprese industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno e nella zona lagunare di Venezia - Rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore di dette imprese dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991 e relativi a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione della stessa, previa domanda all'I.N.P.S. in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi e senza possibilità di compensazione entro il 31 dicembre di ciascun anno - Ingiustificato trattamento di privilegio dell'I.N.P.S., rispetto ai comuni debitori - Incidenza sul principio del diritto del creditore di agire in giudizio per la ripetizione dell'indebito - Incidenza sul principio della libertà di iniziativa economica privata.

(D.-L. 21 gennaio 1992, n. 14).

(Cost., artt. 3, 24, 41 e 113).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 163/1992 r.g.a.c., promosso dalla S.p.a. F.lli Romano, con sede in Strongoli (Crotone), in persona del presidente sig. Michele Romano, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Elio Fazzalari del Foro di Roma e dall'avv. Rosario Medici del Foro di Crotone per procura in calce al ricorso, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del suo presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Filippelli per procura generale alle liti per notaio Lupo di Roma rep. n. 5674 del 17 novembre 1986.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato il 1° febbraio 1992 la F.lli Romano S.p.a. con sede in Strongoli (Crotone), azienda esercente attività di trasporto pubblico in concessione, con oltre 200 dipendenti, adiva questo pretore in funzione di giudice del lavoro, per sentir condannare l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, al rimborso di contributi versati dal giugno 1981 ammontanti per sorte a L. 8.263.902.231, nonché al risarcimento del danno derivante, sia dalla svalutazione, sia dalla necessità del ricorso al credito e dal lucro cessante.

Il diritto al rimborso, a parere della società ricorrente, si fonda sulla sentenza della Corte costituzionale, n. 261 del 12 giugno 1991, con cui è stata sancita l'illegittimtà dell'art. 18, secondo comma, del d.-l. 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, per la parte in cui escludeva dal beneficio degli sgravi contributivi previsti dalla medesima legge le imprese industriali operanti nel mezzogiorno, relativamente al personale dipendente le cui retribuzioni non fossero assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione involontaria.

Successivamente all'emanazione di tale sentenza il 20 giugno, 22 luglio e 20 agosto 1991, la F.lli Romano S.p.a. chiedeva all'I.N.P.S. anche ai fini interruttivi della prescrizione, il rimborso della differenza contributiva versata in eccesso, per non aver beneficiato dello sgravio; senza, peraltro, ottenere riscontro.

L'8 novembre 1991, la società ricorrente notificava all'I.N.P.S. atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, al quale l'I.N.P.S. rispondeva con lettera raccomandata in cui non contestava il diritto della odierna ricorrente, ma si limitava a chiedere tempo per assumere istruzioni dalla sede centrale circa le modalità del rimborso.

Atteso inutilmente il decorso di un ragionevole termine per consentire all'I.N.P.S. di effettuare le dovute verifiche, la F.lli Romano inciardinava la presente controversia.

Si costituiva tempestivamente l'I.N.P.S. sollevando eccezioni preliminari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — La ricorrente ha sollevato, «come mezzo al fine», questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 3, del d.-l. n. 14 del 21 gennaio 1992, in relazione agli artt. 3, 24, 41, 97 e 113 della Costituzione. Con tale norma — reiterata nella riunione del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 1992, ed attualmente in vigore — il Governo, in esito alla menzionata sentenza n. 261/1991 della Corte costituzionale, ha disposto che: «il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese industriali operanti nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1991 e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione stessa, è effettuato, previa presentazione di apposita domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi, entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere, per la prima rata, dell'anno 1992. Non è consentita la compensazione degli importi di cui al presente comma con le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed esposte sulle denunce contributive mensili».

Lo stesso decreto è stato addotto dalla parte convenuta in questo giudizio. L'assunto della società attrice, di incostituzionalità, è strumentale ai fini della piena tutela del diritto fatto valere in questo giudizio.

2. — La questione di legittimità costituzionale della sopra citata norma, così come prospettata, appare a questo giudice rilevante e non manifestamente infondata.

3. — In punto di rilevanza va innanzitutto valutata la portata delle eccezioni preliminari con cui l'I.N.P.S. ha tentato di paralizzare il presente giudizio. Afferma l'I.N.P.S.:

a) che il ricorso introduttivo della F.lli Romano S.p.a, sarebbe improcedibile e che il presente giudizio andrebbe sospeso, in attesa dello svolgimento della procedura amministrativa, al cui espletamento l'art. 50 della legge n. 88/1989 subordina la proponibilità della domanda in sede giurisdizionale;

b) che la domanda di rimborso sarebbe preclusa da un giudicato formatosi tra le parti, in relazione alla medesima questione ed in punto di classificazione del contribuente, avendo, il tribunale di Catanzaro — all'epoca competente per territorio in grado di appello — su domanda della soc. Romano tendente ad ottenere il riconoscimento del diritto allo sgravio, affermato che la F.lli Romano S.p.a. era priva del requisito soggettivo della «industrialità» previsto dalla legge, l'attività da essa esercitata dovendo ricondursi al n. 3 e non al n. 1 dell'art. 2195 del c.c.

Entrambe le eccezioni non appaiono fondate. E poiché le ragioni per cui si ritiene l'infondatezza delle eccezioni di cui *sub b)* determinano la sorte dell'altra eccezione, appare logicamente corretto invertirne la trattazione. Essendo quello fra l'I.N.P.S. e contribuente un rapporto di durata, il giudicato che l'I.N.P.S. invoca si riferisce soltanto ad un certo periodo del rapporto (e cioè quello relativo agli anni dal 1968 al 1981, oggetto di quel giudizio) ma non può condizionare il successivo svolgimento del rapporto stesso, soprattutto quando esso, come nella specie, è stato inciso da *ius superveniens.*

Le modifiche più rilevanti sono conseguenza delle leggi sopravenute alla sentenza che si assume passata in giudicato, e che sono tutte nel senso di ampliare lo spettro delle aziende ammesse allo sgravio, fino a farlo coincidere con la più ampia nozione di «commercialità» di cui a tutti i numeri dell'art. 2195 del c.c., ed al di là delle subclassificazioni in esso contenute. Tali leggi sopravvenute rispetto alla sentenza Catanzarese superano il preteso giudicato, disciplinando diversamente il rapporto per il periodo successivo.

A tal fine si ricorda: l'art. 3 della legge n. 502/1978 che ha esteso il beneficio di cui trattasi anche alle aziende alberghiere, ai pubblici servizi, alle aziende di somministrazione di alimenti e bevande; l'art. 1, comma 6-*bis*, del d.-l. n. 977/1984 convertito, con modificazioni, nella legge n. 219/1984, che ha concesso il beneficio, senza alcuna limitazione, specificamente ad imprese di trasporto; infine l'art. 3, n. 4, del d.-l. n. 536/1987, convertito in legge n. 48/1988 che ha, sempre nella *ratio* delle leggi precedenti, esteso il beneficio perfino ai casi di cooperative di servizi, di produzione e lavoro.

Inoltre occorre, anche a tal fine, nuovamente richiamarsi alla «dichiarazione di incostituzionalità» di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991, che ha dato origine a questa causa.

Come tutte le dichiarazioni di incostituzionalità essa ha pacificamente efficacia di *ius superveniens* che, per giunta, opera *ex tunc*: dunque, pur lasciando indenne il (preteso) giudicato catanzarese quanto al periodo ivi dedotto in giudizio, vale di certo per la disciplina del rapporto nel periodo successivo. Il contenuto del diritto sopravvenuto che si legge nella articolata sentenza della Corte costituzionale, consiste, appunto, nello stabilire che il beneficio degli sgravi spetta a tutte le attività commerciali.

Tant'è che, successivamente, la Cassazione ha abbandonato il precedente indirizzo svalutando le distinzioni dell'art. 2195 e riconoscendo alle imprese di trasporto natura industriale (cfr. fra le altre, Cass. 27 novembre 1987, n. 8837).

Da rilevare infine, che la sentenza della Corte costituzionale è stata resa proprio nei confronti di un'azienda esercente attività di trasporto (la società SITA di Bari) assolutamentte analoga a quella svolta dalla F.lli Romano. Tutto quanto sopra ritenuto, ne deriva che:

a) il «giudicato» formatosi sulla sentenza catanzarese dell'84 non resiste, per il periodo successivo a quello di essa regolato (68-80), allo *ius superveniens* e, quindi, non può essere invocato;

b) dal momento che — lo si è constatato sopra — i benefici di cui è causa sono ormai estesi a tutti gli esercizi commerciali, a prescindere dalla loro appartenenza a questa o a quella *sub*-categoria dell'art. 2195 del c.c., la questione della classificazione da attribuire ad una impresa di trasporto automobilistico, quale la F.lli Romano non è pertinente a questa causa: qualunque fosse la classificazione non si potrebbe mai negare alle imprese il carattere della commercialità.

Da ciò si trae che alla presente controversia non sono da applicare l'art. 443 del c.p.c., né l'invocato art. 50 della legge n. 88/1989, essendo inconferente la *quaestio* della «classificazione».

4. — Alla stregua diquanto precede, l'unica questione che rimane, e che, allo stato, impedisce di decidere, è quella della incostituzionalità del d.-l. 21 gennaio 1992, n. 14, reiterato il 3 marzo 1992, ed attualmente in vigore. Non v'è dubbio, infatti, che la norma *de qua*, se convertita e, comunque, finché sarà riproposta, inciderà nella presente fattispecie, poiché impone ridurre l'importo della condanna a carico dell'I.N.P.S. e di omologare la rateazione e il divieto di compensazione.

5. — Tale questione — come detto — appare non manifestamente infondata.

In particolare, può ritenersi:

a) che la norma denunciata violi il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione); e ciò sotto un duplice profilo. Anzitutto, poiché attribuisce all'I.N.P.S. una posizione di privilegio rispetto a tutti gli altri debitori, tenuti, secondo i generali ed inderogabili principi che vigono intema di obbligazioni pecuniarie, al pagamento di somme alla scadenza naturale del debito, rivalutate e comprensive di interessi; e, ovviamente, soggette a compensazione legale.

In secondo luogo, poiché crea un'intollerabile discriminazione tra le aziende che hanno potuto beneficiare degli sgravi (e quindi disporre all'origine somme da destinare ad altro, nel quadro della libera iniziativa) e quelle che non ne hanno fin qui beneficiato: le quali, inoltre, — ove si consideri la svalutazione del denaro e gli interessi passivi pagati per il ricorso al credito — vedono oggi posta nel nulla la reale portata dello sgravio, che avrebbe dovuto invece essere uguale per tutti. Basti, del resto, ricordare che la sentenza della Corte costituzionale, da cui la presente controversia trae origine, si fonda proprio sulla rilevata illegittima disparità di trattamento tra imprese. La norma che si denuncia, lungi dal rimuovere la rilevata disparità di trattamento, fa sì che molte imprese che avrebbero dovuto godere interamente del beneficio, ne godano con un ritardo tale da determinare un ingiusto svilimento del medesimo;

b) inoltre, la norma viola gli artt. 24 e 113 della Costituzione, perché essa dopo aver preso atto che il contribuente a seguito della sentenza della Corte costituzionale aveva maturato il diritto soggettivo al rimborso delle somme indebitamente percepite dall'I.N.P.S. ha negato al medesimo la piena tutela del diritto *de quo*. Nessuno può dubitare, invero, che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991 sia emerso, in capo al contribuente, un diritto perfetto, esercitabile nelle forme previste dal codice civile, per la ripetizione dell'indebito.

Orbene, tale diritto comprende la sorte rivalutata, gli interessi e la facoltà di chiedere la rivalutazione della somma ed altro eventuale maggior danno. Per effetto della denunciata norma il cittadino viene usurpato del diritto e del potere di richiedere la tutela di tutte queste posizioni soggettive nelle competenti sedi giurisdizionali.

Appare, inoltre, illegittimo condizionamento del diritto di azione subordinare il suo esercizio alla proposizione di una domanda all'Ente, al fine di ottenere annualmente il rimborso della rata;

c) la norma in questione contrasta anche con l'art. 97 della Costituzione sotto il profilo dell'obbligo di imparzialità della p.a., violato dall'ingiustificata lunghissima rateazione dal divieto di compensazione.

Il decreto *de quo* accorda all'I.N.P.S. addirittura altri dieci anni per adempiere integralmente, e ciò sul presupposto della esenzione dagli interessi e dalla rivalutazione. Al contrario, proprio e soltanto l'applicazione dei principi in tema di interessi per obbligazioni pecuniarie e di maggior danno da svalutazione (art. 1224 del c.c.), garantirebbe il buono andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa; inducendo l'I.N.P.S., attraverso il puntuale adempimento dei propri obblighi, al corretto uso del pubblico denaro;

d) infine, è denunciabile il contrasto della norma con i principi di cui all'art. 41 della Costituzione, che tutelano la libertà d'impresa. Invero, la *ratio* della legge del 1968 prima, e della sentenza della Corte costituzionale, poi, va certamente ravvisata nell'obbiettivo di incoraggiare e sostenere, in conformità alla richiamata norma costutuzionale, l'attività imprenditoriale nelle zone di cui trattasi. Tal forma di tutela della libera iniziativa appare vanificata da una legge che priva le imprese di somme rispetto alle quali già avevano un diritto soggettivo perfetto, costringendole a far ricorso al credito al tasso più elevato del mondo industriale.

6. — Pertanto, ritenuta la «rilevanza» e «non manifesta infondatezza» della prospettata questione di legittimità costituzionale del d.-l. n. 14 del 21 gennaio 1992, rinnovato il 13 marzo 1992, in relazione agli artt. 3, 24, 41, 113 della Carta, devesi ordinare l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospendere il presente giudizio e disporre che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (ai sensi dell'art. 231, 11 marzo 1953 n. 87).

P. Q. M.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

Sospende il presente giudizio;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Crotone, addì 13 maggio 1992

Il pretore g.l.: TRICOLI

Il cancelliere: GRIMALDI

92C0734

N. 341

Ordinanza emessa il 28 novembre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 giugno 1992) dalla commissione tributaria di secondo grado di l'Aquila sul ricorso proposto da «Rossi & Minicucci» S.d.f. contro l'ufficio i.v.a. di L'Aquila

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Omessa presentazione della dichiarazione annuale - Non consentita detrazione dell'imposta assolta ma non annotata nelle dichiarazioni mensili o trimestrali - Irragionevole discriminazione dei contribuenti trimestrali i quali non hanno la possibilità, riconosciuta invece ai contribuenti mensili, di annotare l'imposta assolta sulle operazioni passive nelle liquidazioni mensili che precedono la liquidazione annuale - Prospettata violazione del principio della capacità contributiva.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sui seguenti appelli: appello principale n. 89000270 presentato da: S.d.f. Rossi A. e Minicucci A. residente a Magliano dei Marsi in via Cicolana (controparte: Ufficio i.v.a. di L'Aquila), contro la decisione n. 88000753 riguardante i.v.a. 1984 fc. 206921 ammessa dalla: Commissione tributaria di secondo grado di L'Aquila.

Con gravame ritualmente interposto in data 17 febbraio 1989, il contribuente impugnava la decisione n. 753, emessa in data 4 ottobre 1988/10 gennaio 1989 dalla commissione tributaria di primo grado dell'Aquila sezione terza, notificatagli in data 19 gennaio 1989, con la quale era stato rigettato il suo ricorso avverso l'avviso di accertamento i.v.a. relativo all'anno 1984, avviso scaturito dalla mancata presentazione della dichiarazione annuale a mezzo del quale l'ufficio tributario ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. n. 633/1972 ricostruiva induttivamente il reddito imponibile e la relativa imposta, ma nella determinazione della stessa non teneva in conto l'i.v.a. assolta dal contribuente sulle operazioni passive relative al quarto ed ultimo trimestre.

A sostegno dello spiegato gravame il contribuente, nel rilevare che nel caso di specie la solo infrazione censurabile era consistita nella mancata presentazione, per mero contrattempo, della dichiarazione annuale, ma che alcuna perdita era derivata all'erario avendo esso contribuente comunque eseguito tutte le liquidazioni d'imposta sulla scorta delle proprie scritture contabili (così come accertato in sede di verifica dove pure alcun rilievo veniva mosso in ordine alla regolarità, formale e sostanziale, della tenuta delle dette scritture contabili), eccepiva che giammai si sarebbe potuta accettare l'avversa tesi dell'indeducibilità dell'i.v.a. assolta sulle operazini passive del quarto trimestre, atteso che, in quel caso, si sarebbe verificata una disparità di trattamento tra contribuenti che chiudono a credito e contribuenti che chiudono a debito; tra contribuenti mensili e contribuenti trimestrali. Sulla scorta delle deduzioni innanzi riassunte concludeva di conseguenza, non senza instare perchè venisse sollevata eccezione di costituzinalità della normativa applicata alla questione controversa.

L'ufficio tributario, da parte sua, nel riportarsi a quanto già dedotto in prime cure, pur rilevando che aveva fatto tassativa applicazione delle disposizioni vigenti *in subiecta materia*, in ordine alla sollevata questione di incostituzionalità della norma esaminata (art. 55 del d.P.R. n. 633/1972), non mancava di riconoscere il «buon fondamento» di tale eccezione in relazione alle sperequazioni che, di fatto vengono a crearsi tra i contribuenti minori ed i contribuenti ordinari.

OSSERVATO IN DIRITTO

Dall'impianto normativo deriva che, ove il contribuente non presenti la dichiarazione annuale, l'ufficio i.v.a. possa procedere all'accertamento induttivo dell'imposta dovuta sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza e debba computare in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33; che, ove a non presentare la dichiarazione annuale sia il contribuente mensile, al medesimo, nonostante l'accertamento induttivo *ex* art. 55, viene comunque computata in detrazione l'imposta assolta sulle operazini passive in quanto la stessa sia stata, previa annotazione nelle scritture contabili, portata in conto nelle liquidazioni prescritte dall'art. 27 e successivi

versamenti; che, ove a non presentare la dichiarazione annuale sia il contribuente trimestrale — cioè il contribuente minore che la norma intende favorire — allo stesso non viene computata in detrazione l'imposta assolta sulle operazioni passive (relative all'ultimo trimestre) in quanto questa, per via della mancata presentazione, quand'anche fortuita, della dichiarazione annuale, non risulta dalla liquidazione prescritta dall'art. 33 (da annotarsi nella dichirazione annuale medesima), ancorchè sia stata tenuta in conto al momento del versamento dell'imposta dovuta e risulti debitamente annotata nelle scritture contabili.

Da quanto sopra deriva che a parità di condotta (omessa dichiarazione annuale) l'una categoria di contribuenti non subisce pregiudizio alcuno sol perchè ha avuto la possibilità di annotare l'imposta assolta sulle operazioni passive nelle liquidazioni mensili che precedono la dichiarazione annuale, mentre l'altra categoria di contribuenti viene penalizzata sol perchè, omettendo di presentare la dichiarazione annuale, non ha annotato l'imposta assolta sulle operazioni passive del quarto trimestre nella liquidazione finale contenuta nella dichiarazione annuale medesima omessa, pur se questa risulti invece regolarmente annotata nelle scritture contabili.

Da ciò si ha motivo di ritenere che derivi una disparità di trattamento che confligge con il principio di uguaglianza sancito nella norma fondamentale (art. 3 della Costituzione).

Ma v'è inoltre che una tale disposizione, non consentendo al produttore del bene e/o servizio di detrarre l'imposta assolta sulle operazioni passive che permettono, precedendola, appunto la produzione del bene e/o servizio anzidetto, grava d'imposta un reddito oltre la misura di quello effettivamente prodotto, così confliggendo con l'altro principio sancito nella norma fondamentale la quale esige che l'impostasizione colpisca l'effettiva capacità contributiva (art. 53, primo comma, della Costituzione).

Da quanto sopra emerge, a parere della commissione, la fondatezza, *prima facie*, della sollevata questione.

Indubbia ne è poi la rilevanza ai fini della risoluzione della controversia in esame, atteso che nel caso in cui fosse ritenuta l'illegittimità dell'art. 55 del d.P.R. n. 633/1972 nella parte in cui non consente la detrazione dell'imposte non risultanti dalla liquidazione prescritta dall'art. 33 (d.P.R. cit.), il ricorso del contribuente andrebbe accolto.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alal Corte costituzionale;

Ordina altresì alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in L'Aquila, il 28 novembre 1991

Il presidente: DE MATTEIS

92C0735

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via del Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 330.000
- semestrale . . . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 635.000
- semestrale . . . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 60.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . . L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione . . . . . L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . . L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . . L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . . L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . . L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 295.000
Abbonamento semestrale . . . . . L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

4111100270 92

L. 7.200